



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida sull'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Diritto a un ricorso effettivo

Aggiornata al 30 aprile 2020

Gli editori o le organizzazioni che desiderano tradurre e/o riprodurre totalmente o parzialmente la presente guida, sotto forma di pubblicazione stampata o in formato elettronico (web), sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int per conoscere le modalità di autorizzazione.

Per qualsiasi informazione sulle traduzioni in corso delle Guide sulla giurisprudenza, consultare il documento «*Traductions en cours*».

La presente guida è stata elaborata a cura del Giureconsulto e non vincola la Corte; può subire modifiche di forma.

Il testo originale di questa Guida è in francese. La guida viene aggiornata regolarmente. Il presente aggiornamento è stato terminato il 30 aprile 2020.

La guida può essere scaricata dal sito: www.echr.coe.int (Jurisprudence - Analyse jurisprudentielle – Guides sur la jurisprudence). Per qualsiasi informazione relativa alle pubblicazioni, è possibile consultare l'account Twitter della Corte https://twitter.com/ECHR_CEDH.

© Consiglio d'Europa / Corte europea dei diritti dell'uomo, 2020

Aggiornata al: 30.04.2020

INDICE

Avviso al lettore

I. Principi generali

- A. Senso dell'articolo 13 della Convenzione
 - 1. Una doglianza difendibile
 - 2. Un'istanza nazionale
 - 3. Un ricorso effettivo
- B. Portata dell'articolo 13 della Convenzione
- C. Campi di applicazione dell'articolo 13 della Convenzione
 - 1. Atti dell'amministrazione o del potere esecutivo
 - 2. Atti del potere legislativo
 - 3. Atti del potere giudiziario
 - 4. Atti dei privati

II. Articolo 13 della Convenzione e altre clausole normative della Convenzione e dei suoi Protocolli

- A. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 2
 - Dedotte violazioni del diritto alla vita
 - a. Principi generali
 - i. Indagini approfondite ed effettive
 - ii. Indennizzo
 - iii. Accesso all'informazione
 - b. Alcuni esempi
- B. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 3
 - 1. Accuse di tortura
 - a. Principi generali
 - i. Indagini approfondite ed effettive
 - ii. Indennizzo
 - b. Alcuni esempi
 - 2. Condizioni di detenzione
 - a. Principi generali
 - i. Ricorsi preventivi
 - ii. Ricorsi compensativi
 - b. Alcuni esempi
 - 3. Asilo, espulsione ed estradizione
 - a. Principi generali
 - b. Alcuni esempi
- C. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 4

- D. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 5
 - 1. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 5 § 1
 - 2. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 5 §§ 4 e 5

- E. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 6
 - 1. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 6 § 1
 - a. Principi generali
 - i. Violazione del diritto di far esaminare la propria causa entro un termine ragionevole
 - ii. Ricorsi preventivi e ricorsi compensativi
 - b. Alcuni esempi
 - i. Durata di un procedimento penale
 - ii. Durata di un procedimento civile
 - iii. Durata di un procedimento amministrativo
 - iv. Durata di un procedimento esecutivo
 - 2. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 6 § 2

- F. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 7

- G. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 8
 - 1. Rispetto della vita privata
 - a. Circolazione
 - b. Detenzione
 - c. Ambiente
 - d. Fallimento
 - e. Magistratura
 - f. Orientamento sessuale
 - g. Reputazione
 - h. Residenza
 - i. Sorveglianza segreta e conservazione di dati personali
 - j. Utilizzo e divulgazione di dati personali
 - 2. Rispetto della vita familiare
 - 3. Rispetto del domicilio
 - 4. Rispetto della corrispondenza
 - 5. Asilo ed espulsione

- H. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 9

- I. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 10
- J. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 11
- K. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 12
- L. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 34
- M. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 1 del Protocollo n. 1
- N. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 2 del Protocollo n. 1
- O. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 3 del Protocollo n. 1
- P. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 2 del Protocollo n. 4
- Q. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 4 del Protocollo n. 4
- R. Articolo 13 della Convenzione e articolo 46
 - 1. Procedura della sentenza pilota
 - 2. Esecuzione delle sentenze

Elenco delle cause citate

Avviso al lettore

La presente guida fa parte della serie delle Guide sulla giurisprudenza pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Corte», «la Corte europea» o «la Corte di Strasburgo»), allo scopo di fornire agli operatori della giustizia informazioni sulle più importanti sentenze rese da quest'ultima. La presente guida analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Convenzione» o «la Convenzione europea»). Il lettore potrà trovarvi i principi fondamentali elaborati in materia e i precedenti pertinenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e decisioni di principio, importanti e/o recenti*.

Le sentenze e decisioni della Corte servono non solo a dirimere le cause di cui essa è investita, ma in modo più ampio anche a chiarire, salvaguardare e approfondire le norme della Convenzione; esse contribuiscono in tal modo al rispetto, da parte degli Stati, degli impegni dagli stessi assunti nella loro qualità di Parti contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 154, serie A n. 25, e, recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, 5 luglio 2016).

Il sistema istituito dalla Convenzione ha pertanto lo scopo di definire, nell'interesse generale, questioni che rientrano nell'ordine pubblico, elevando le norme di tutela dei diritti dell'uomo ed estendendo la giurisprudenza in questo ambito a tutta la comunità degli Stati parte alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], n. 30078/06, § 89, CEDU 2012). Infatti, la Corte ha sottolineato il ruolo della Convenzione in quanto «strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo» per quanto riguarda i diritti dell'uomo (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente guida contiene il riferimento delle parole chiave per ciascuno degli articoli citati della Convenzione o dei suoi Protocolli addizionali. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in una *Liste de mots-clés*, che proviene da un thesaurus contenente termini direttamente estratti (per la maggior parte) dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La *banca dati HUDOC* della giurisprudenza della Corte permette la ricerca per mezzo di parole chiave. Perciò, la ricerca con tali parole chiave permetterà al lettore di trovare un gruppo di documenti aventi contenuto giuridico simile (per ciascuna causa il ragionamento e le conclusioni della Corte sono riassunte per mezzo di parole chiave). Le parole chiave per ciascuna causa sono disponibili nella Scheda dettagliata del documento. Tutte le spiegazioni necessarie sono consultabili nel *manuale di utilizzo HUDOC*.

La giurisprudenza citata può essere in una delle due lingue ufficiali (francese e inglese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera. Le sentenze camerali non definitive alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco ().

I. Principi generali

Articolo 13 della Convenzione – Diritto a un ricorso effettivo

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

Parole chiave HUDOC

Diritto a un ricorso effettivo (13) – Ricorso effettivo (13) – Istanza nazionale (13) – Doglianza difendibile (13)

A. Senso dell'articolo 13 della Convenzione

1. In virtù dell'articolo 1 della Convenzione, ai sensi del quale «le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel titolo I della (...) Convenzione», sono principalmente le autorità nazionali a dover attuare e far rispettare i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione. Il meccanismo di denuncia dinanzi alla Corte è dunque sussidiario rispetto ai sistemi giuridici nazionali di salvaguardia dei diritti dell'uomo. Questa sussidiarietà si esprime negli articoli 13 e 35 § 1 della Convenzione¹ (*Cocchiarella c. Italia* [GC], 2006, § 38; *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 140). La giurisprudenza riguardante l'articolo 35 § 1 dal punto di vista della questione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne è ricca di esempi concreti di vie di ricorso effettive; *Mendrei c. Ungheria* (dec.), 2018 (ricorso costituzionale volto a contestare la validità di una legge che riguarda direttamente un privato); *Saygılı c. Turchia* (dec.), 2017 (azione civile di risarcimento danni per le violazioni del diritto alla reputazione); *Atanasov e Apostolov c. Bulgaria* (dec.), 2017 (ricorso preventivo e compensativo volto a contestare le condizioni di detenzione); *Di Sante c. Italia* (dec.), 2004 (ricorso per cassazione in caso di contestazione dell'importo dell'indennizzo versato in applicazione della «legge Pinto» per danno morale).

2. Come risulta dai Lavori preparatori della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*,² lo scopo dell'articolo 13 è fornire un mezzo attraverso il quale le persone sottoposte alla giustizia possono ottenere, a livello nazionale, la riparazione delle violazioni dei loro diritti sanciti dalla Convenzione, prima di dover mettere in atto il meccanismo internazionale di ricorso dinanzi alla Corte (*Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 152). L'articolo 13, pertanto, riguarda in linea di principio la dedotta violazione materiale delle disposizioni della Convenzione. Definendo espressamente l'obbligo per gli Stati di proteggere i diritti umani in primo luogo all'interno del loro proprio ordinamento giuridico, l'articolo 13 stabilisce in favore delle persone sottoposte alla giustizia una garanzia supplementare di godimento effettivo dei diritti in questione (*ibidem*, § 152).

¹ Si veda la *Guida pratica sulla ricevibilità*, in particolare la questione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

² Recueil des Travaux préparatoires de la Convention européenne des Droits de l'Homme, vol. II, pp. 485 e 490, e vol. III, p. 651.

3. Un'applicazione incompleta delle garanzie dell'articolo 13 ostacolerebbe il funzionamento del carattere sussidiario della Corte all'interno del meccanismo della Convenzione e, a lungo termine, indebolirebbe, sia sul piano nazionale che sul piano internazionale, il sistema di protezione dei diritti dell'uomo fondato dalla Convenzione (*Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 155). Pertanto, un controllo incompleto dell'esistenza e del funzionamento dei ricorsi interni indebolirebbe e renderebbe illusorie le garanzie dell'articolo 13, mentre la Convenzione ha lo scopo di proteggere i diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 192). Pertanto il principio di sussidiarietà non significa che si debba rinunciare a controllare i ricorsi interni (*Principe Hans-Adam II di Liechtenstein c. Germania* [GC], 2001, § 45; *Riccardi Pizzati c. Italia* [GC], 2006, § 82).

4. Perciò, il ricorrente che ha ommesso di esperire le vie di ricorso interne utili e pertinenti non può avvalersi dell'articolo 13 da solo o in combinato disposto con un altro articolo (*Slimani c. Francia*, 2004, §§ 39-42; *Sultan Öner e altri c. Turchia*, 2006, § 117).

5. L'articolo 13 sancisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale a ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti dalla Convenzione siano stati violati. La parola «*octroi*» (letteralmente «concessione» in francese. N.d.T.) non compare nel testo inglese dell'articolo 13, che prevede «*everyone ... shall have an effective remedy*».

6. L'articolo 13, dunque, ha come conseguenza di esigere un ricorso interno dinanzi a una «istanza nazionale competente» che offra la possibilità di ottenere l'esame del contenuto di una «doglianza difendibile» basata sulla Convenzione (*Boyle e Rice c. Regno Unito*, 1988, § 52; *Powell e Rayner c. Regno Unito*, 1990, § 31; *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], 2011, § 288; *De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], 2012, § 78; *Centro di risorse giuridiche in nome di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], 2014, § 148) e il riconoscimento della riparazione appropriata, anche se gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per quanto riguarda il modo in cui conformarsi agli obblighi loro imposti da tale disposizione (*Vilvarajah e altri c. Regno Unito*, 1991, § 122; *Chahal c. Regno Unito*, 1996, § 145; *Smith e Grady c. Regno Unito*, 1999, § 135).

7. Perciò, rispetto al margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti per quanto riguarda il modo in cui conformarsi agli obblighi loro imposti dall'articolo 13, la protezione offerta da tale disposizione non arriva al punto di esigere una forma particolare di ricorso (*Boudaïeva e altri c. Russia*, 2008, § 190).

L'articolo 13 non arriva nemmeno al punto di esigere che la Convenzione sia incorporata nel diritto interno (*Smith e Grady c. Regno Unito*, 1999, § 135). Ma gli Stati membri hanno ora incorporato la Convenzione nel loro ordinamento giuridico interno. Pertanto, essi applicano direttamente la giurisprudenza della Corte.

8. L'articolo 13 non sancisce il diritto di far perseguire e condannare dei terzi o il diritto alla vendetta privata (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], 2004, § 147).

9. Le esigenze dell'articolo 13, così come quelle delle altre disposizioni della

Convenzione, assumono la forma di una garanzia, e non di una semplice espressione di volontà o di un accordo pratico (*Čonka c. Belgio*, 2002, § 83; *Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, 2007, § 66; *Singh e altri c. Belgio*, 2012, § 98; *A.C. e altri c. Spagna*, 2014, § 95; *Allanazarova c. Russia*, 2017, § 97). Questa è una delle conseguenze della preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, insito in tutti gli articoli della Convenzione.

1. Una doglianza difendibile

10. L'articolo 3 non può essere interpretato nel senso che esige un ricorso interno per qualsiasi doglianza, per quanto ingiustificata, che un individuo possa presentare dal punto di vista della Convenzione: **deve trattarsi di una doglianza «difendibile»** rispetto a quest'ultima (*Boyle e Rice c. Regno Unito*, 1988, § 52; *Maurice c. Francia* [GC], 2005, § 106).

11. L'articolo 13 garantisce l'esistenza nel diritto interno di un ricorso che permetta di avvalersi dei diritti e delle libertà della Convenzione così come sanciti nello stesso (*Rotaru c. Romania* [GC], 2000, § 67). L'articolo 13 **non ha un'esistenza indipendente**; esso non fa che completare le altre clausole normative della Convenzione e dei suoi Protocolli (*Zavoloka c. Lettonia*, 2009, § 35 a)). Esso può essere applicato soltanto in combinato disposto con o in riferimento a uno o più articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli di cui sia stata dedotta la violazione. Per fare ricorso all'articolo 13, il ricorrente deve avere anche una doglianza difendibile relativa ad un'altra disposizione della Convenzione.

12. Quando un ricorrente formula una doglianza difendibile di violazione di un diritto sancito dalla Convenzione, l'ordinamento giuridico interno deve offrire un ricorso effettivo (*Costello-Roberts c. Regno Unito*, 1993, § 39; *Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], 2003, § 138).

13. **La Corte non ritiene di dover dare una definizione astratta della nozione di «difendibilità».** Si deve invece ricercare, alla luce dei fatti così come della natura del o dei problemi giuridici in gioco, se ciascuna delle deduzioni di violazione che sono all'origine di una doglianza presentata dal punto di vista dell'articolo 13 sia difendibile e, in caso affermativo, se le esigenze di tale testo siano per essa soddisfatte (*Boyle e Rice c. Regno Unito*, 1988, § 55; *Plattform «Arzte für das Leben» c. Austria*, 1988, § 27; *Esposito c. Italia* (dec.), 2007).

14. **Quando il carattere difendibile per quanto riguarda il merito della doglianza non è in discussione,** la Corte considera l'articolo 13 applicabile (*Vilvarajah e altri c. Regno Unito*, 1991, § 121; *Chahal c. Regno Unito*, 1996, § 147).

15. Quando la Corte ha concluso che vi è stata **violazione dell'articolo** della Convenzione o dei suoi Protocolli per quanto riguarda la doglianza per la quale viene sollevata la questione della violazione di un ricorso effettivo rispetto all'articolo 13, la Corte ritiene la doglianza difendibile a titolo dell'articolo 13.

Nella causa *Bati e altri c. Turchia*, 2004 (§ 138), relativa alla durata del procedimento

per lamentare delle sevizie riportate durante il fermo da giovani detenuti e da una donna incinta, che si è concluso con l'assoluzione dei responsabili per prescrizione, la Corte ha giudicato lo Stato convenuto responsabile rispetto all'articolo 3 della Convenzione delle torture subite dai ricorrenti. Le doglianze proposte dagli interessati erano pertanto «difendibili» ai fini dell'articolo 13.

Nella causa *Camenzind c. Svizzera*, 1997 (§ 53), riguardante l'effettività del ricorso per lamentare una perquisizione domiciliare, il carattere «difendibile» della doglianza relativa all'articolo 8 della Convenzione non era in discussione, poiché la Corte ha giudicato che la perquisizione controversa si traduceva in una ingerenza nell'esercizio del diritto del ricorrente al rispetto del suo domicilio in violazione dell'articolo 8.

16. La Corte può **ritenere *prima facie* che la doglianza sia difendibile**. Così è stato in cause riguardanti l'effettività del ricorso per lamentare la durata di alcuni procedimenti, sapendo che la Corte ha trattato in primo luogo la doglianza relativa all'articolo 13 e poi la doglianza relativa all'articolo 6 § 1 della Convenzione. Nella causa *Panju c. Belgio*, 2014 (§ 52), senza anticipare l'esame della questione se fosse stato o meno superato il termine ragionevole, la Corte ha ritenuto che la doglianza del ricorrente relativa alla durata dell'istruzione costituisse *prima facie* una doglianza «difendibile», essendo quest'ultima durata più di undici anni. Il ricorrente aveva dunque diritto a un ricorso effettivo a questo proposito (si vedano anche *Sürmeli c. Germania* [GC], 2006, § 102, riguardante un procedimento civile durato più di sedici anni; *Valada Matos das Neves c. Portogallo*, 2015, § 74, riguardante un procedimento civile durato più di nove anni; *Olivieri e altri c. Italia*, 2016, § 48, riguardante un procedimento amministrativo durato più di diciotto anni; *Brudan c. Romania*, 2018, § 70, riguardante un procedimento penale durato più di quattordici anni).

La Corte ha anche concluso per l'applicabilità dell'articolo 13 quando il ricorrente aveva *prima facie* una doglianza difendibile da far valere dinanzi ai giudici nazionali sotto il profilo dell'articolo 3 della Convenzione. Nella causa *Yengo c. Francia*, 2015 (§ 64), la Corte ha tratto questa conclusione alla lettura delle raccomandazioni formulate d'urgenza da un'autorità nazionale indipendente in materia di controllo delle condizioni di detenzione. Perciò, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 3 e non ha esaminato separatamente la questione della violazione dell'articolo 3.

17. **Il fatto che una doglianza sia stata dichiarata ricevibile può essere una indicazione del fatto che essa può essere considerata «difendibile»**. Nella causa *Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], 2003, § 137), la Corte non ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione, ma ha ritenuto di dover riconoscere il carattere difendibile della doglianza relativa a tale disposizione.

18. Inoltre, **l'irricevibilità di una doglianza può essere un indicatore dell'inapplicabilità dell'articolo 13 o del fatto che non vi sia stata violazione dello stesso**. Nella causa *Boyle e Rice c. Regno Unito*, 1988 (§ 54), la Corte ha ritenuto che, stando al significato comune delle parole, è difficile discernere come una doglianza «manifestamente infondata» si possa comunque difendere e viceversa. In effetti, un rigetto per «manifesta infondatezza» implica in definitiva che non vi sia nemmeno la parvenza di una doglianza giustificata contro lo Stato convenuto (si vedano anche *Airey*

c. Irlanda, 1979, § 18; *Gökçe e Demirel c. Turchia*, 2006, §§ 69-70).

Nella causa *Powell e Rayner c. Regno Unito*, 1990, (§ 33), la Corte ha precisato che, per decidere sul carattere «difendibile» o meno delle dedotte violazioni di clausole normative, era necessario esaminare i fatti e la natura delle questioni di diritto sollevate, soprattutto alla luce delle decisioni della Commissione sulla ricevibilità e della loro motivazione. Ma una doglianza non diveniva necessariamente difendibile perché prima di dichiararla irricevibile la Commissione aveva dedicato uno studio attento alla stessa e ai fatti che l'avevano provocata (si vedano anche *Boyle e Rice c. Regno Unito*, 1988, §§ 68-76 e 79-83; *Plattform «Arzte für das Leben» c. Austria*, 1988, §§ 28-39). La Corte poteva dunque esaminare ogni questione di fatto o di diritto relativa alle doglianze che le venivano sottoposte a titolo dell'articolo 13, ivi compreso il carattere «difendibile» o meno delle dedotte violazioni di clausole normative. E sebbene non determinante, la decisione della Commissione sulla ricevibilità delle doglianze di base forniva, con il suo dispositivo e i suoi motivi, utili indicazioni sulla loro difendibilità ai fini dell'articolo 13.

Nella causa *Walter c. Italia* (dec.), 2006, le doglianze materiali sono state dichiarate irricevibili in quanto manifestamente infondate poiché non vi era nemmeno la parvenza di una doglianza giustificata contro lo Stato convenuto. Perciò, l'articolo 13 non è applicabile e questa parte del ricorso è incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

Nella causa *Al-Shari e altri c. Italia* (dec.), 2005, le considerazioni sugli elementi di fatto che hanno condotto la Corte a escludere le doglianze dei ricorrenti sotto il profilo della clausola normativa invocata l'hanno condotta a concludere, sotto il profilo dell'articolo 13, che non si era in presenza di una doglianza difendibile. Di conseguenza, l'articolo 13 non si applica e questa parte del ricorso è irricevibile in quanto manifestamente infondata.

Nella causa *Kiril Zlatkov Nikolov c. Francia*, 2016 (§§ 71-72), la Corte ha stabilito che una doglianza dichiarata irricevibile per assenza di pregiudizio importante ai sensi dell'articolo 35 § 3 b) della Convenzione, anche se può sembrare non essere manifestamente infondata, non è «difendibile» ai sensi della giurisprudenza relativa all'articolo 13 (si veda anche *Kudlička c. Repubblica ceca* (dec.), 2015). Ne consegue che l'articolo 13 non si applica e che questa parte del ricorso è manifestamente infondata.

19. La constatazione di violazione di un'altra disposizione della Convenzione non è una condizione preliminare per l'applicazione dell'articolo 13 (*Camenzind c. Svizzera*, 1997, § 53; *Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], 2003, §§ 130, 137 e 142; *Nuri Kurt c. Turchia*, 2005, § 117; *Ratushna c. Ucraina*, 2010, § 85). Malgrado il suo contenuto, **l'articolo 13 può entrare in gioco anche senza la violazione di un'altra clausola** – detta «normativa» – della Convenzione (*Klass e altri c. Germania*, 1978, § 64). Nessuno può infatti accertare una violazione dinanzi ad una «istanza nazionale» se non è prima in grado di adire una tale «istanza». Non si può subordinare il ruolo dell'articolo 13 alla condizione che la Convenzione sia veramente violata. L'articolo 13 garantisce l'esistenza nel diritto interno di un ricorso che permetta di avvalersi – e dunque di denunciare il mancato rispetto – dei diritti e delle libertà della Convenzione così come

sanciti nello stesso (*Lithgow e altri c. Regno Unito*, 1986, § 205). Perciò, anche se la Corte ha concluso che non vi è stata violazione di una disposizione, la doglianza può rimanere «difendibile» ai fini dell'articolo 13 (*Valsamis c. Grecia*, 1996, § 47; *Ratushna c. Ucraina*, 2010, § 85).

Nella causa *D.M. c. Grecia*, 2017 (§ 43), pur avendo concluso che non vi è stata violazione dell'elemento materiale dell'articolo 3 della Convenzione tenuto conto delle condizioni di detenzione del ricorrente, la Corte non ha ritenuto che la doglianza di quest'ultimo a tale proposito fosse a prima vista indifendibile. La Corte è giunta a questa conclusione soltanto dopo avere esaminato la fondatezza della causa. Essa ha pertanto considerato che il ricorrente avesse sollevato una doglianza difendibile ai fini dell'articolo 13.

Nella causa *Zavoloka c. Lettonia*, 2009 (§§ 38-39) il solo fatto che la Corte abbia concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione considerato separatamente non era, di per sé, di natura tale da privare la doglianza in questione del suo carattere difendibile ai fini dell'articolo 13. Tuttavia, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della causa, la Corte ha riscontrato che non vi era alcuna doglianza difendibile di violazione dell'articolo 2 per quanto riguardava la riparazione dei danni subiti dalla ricorrente in merito al decesso di sua figlia in un incidente stradale causato da un privato (si veda anche *Younger c. Regno Unito* (dec.), 2003, relativa a un suicidio in carcere). Pertanto, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 2.

20. Le considerazioni sugli elementi di fatto che hanno condotto la Corte a escludere le doglianze del ricorrente dal punto di vista delle clausole normative invocate possono portarla a concludere, sotto il profilo dell'articolo 13, che le doglianze non erano difendibili (*Al-Shari e altri c. Italia* (dec.), 2005; *Walter c. Italia* (dec.), 2006). L'articolo 13 non è dunque applicabile.

Nella causa *Halford c. Regno Unito*, 1997 (§§ 69-70), la Corte aveva concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 8 per quanto riguarda le chiamate telefoniche fatte dalla ricorrente sul telefono del suo domicilio. E le prove prodotte dalla ricorrente quanto all'esistenza di una probabilità ragionevole che quest'ultima fosse stata oggetto di misure di sorveglianza al suo domicilio in violazione dell'articolo 8 della Convenzione non erano state sufficienti per fondare una doglianza difendibile ai sensi dell'articolo 13. Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 13 per quanto riguarda la doglianza della ricorrente relativa al telefono del suo domicilio.

Nella causa *Çaçan c. Turchia*, 2004 (§ 80), la Corte ha dichiarato che non vi era stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto non esistevano basi fattuali sufficienti relativamente alla doglianza del ricorrente secondo il quale la sua abitazione e i suoi beni erano stati distrutti dalle forze di sicurezza. E dopo un esame completo dei fatti, la Corte ha concluso che la doglianza non era difendibile ai fini dell'articolo 13, dato che il ricorrente non aveva correttamente posto le basi di una causa *prima facie* di cattiva condotta delle forze di sicurezza.

Nella causa *Ivan Atanasov c. Bulgaria*, 2010 (§§ 101-102), la Corte, tenendo conto delle

circostanze particolari e delle prove disponibili, ha concluso che, non essendo stata accertata la violazione dell'articolo 8 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, l'articolo 13 non era applicabile in assenza di doglianza difendibile.

21. Per concludere che le doglianze non sono «difendibili» ai fini dell'articolo 13, la Corte può **rinvviare alle considerazioni che l'hanno condotta a concludere che non vi è stata violazione di un'altra disposizione** (*Halford c. Regno Unito*, 1997, § 68; *Hüsniye Tekin c. Turchia*, 2005, § 55; *Partito conservatore russo degli imprenditori e altri c. Russia*, 2007, § 90; *Galanopoulos c. Grecia*, 2013, § 49), ritenendo sulla base delle prove prodotte che queste ultime non rivelino alcuna parvenza di violazione (*Söylemez c. Turchia*, 2006, § 112; *a contrario*, *Boyle e Rice c. Regno Unito*, 1988, § 52; *Kaya c. Turchia*, 1998, § 107; *Yaşa c. Turchia*, 1998, § 113), o **dichiarare l'inapplicabilità** dello stesso articolo 13 (*Athanassoglou e altri c. Svizzera* [GC], 2000, § 59).

Nella causa *Partito conservatore russo degli imprenditori e altri c. Russia*, 2007 (§ 90), dato che il terzo ricorrente non aveva una doglianza difendibile relativamente a una violazione del suo diritto di voto, e che la Corte aveva concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 3, l'articolo 13 non era applicabile nei suoi confronti.

Nella causa *Athanassoglou e altri c. Svizzera* [GC], 2000 (§ 59), nel quadro di una doglianza relativa all'assenza, nel diritto interno, di un ricorso giudiziario per contestare una decisione, il collegamento tra questa decisione e i diritti sanciti dalla Convenzione riconosciuti dal diritto interno e rivendicati dai ricorrenti era troppo tenue e lontano per richiedere l'applicazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Le ragioni di tale constatazione hanno anche portato la Corte a concludere, a causa di un collegamento troppo lontano, che i ricorrenti non avevano dimostrato, per quanto riguarda la decisione in quanto tale, l'esistenza di alcuna doglianza difendibile di violazione degli articoli 2 e 8 della Convenzione e, di conseguenza, di alcun diritto a un ricorso ai sensi dell'articolo 13. In sintesi, l'articolo 13 non è stato considerato applicabile. Lo stesso era avvenuto nella causa *Balmer-Schafroth e altri c. Svizzera*, 1997 (§ 42), in cui, avendo già constatato la non applicabilità dell'articolo 6, la Corte era giunta alla stessa conclusione per quanto riguarda l'articolo 13.

22. La Corte può anche dichiarare ricevibile un ricorso avente come unica doglianza una questione relativa all'articolo 13 (*Chizzotti c. Italia* (dec.), 2005). Poi, la Corte ha dichiarato l'applicabilità dell'articolo 13 e l'esistenza di una doglianza difendibile ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 per analogia con un'altra causa (*Chizzotti c. Italia*, 2006, §§ 39-40).

2. Un'istanza nazionale

23. Un individuo che, in maniera plausibile, sostiene di essere vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione deve disporre di un **ricorso dinanzi ad una «istanza» nazionale** affinché la sua doglianza sia esaminata e, se del caso, egli possa ottenere riparazione (*Klass e altri c. Germania*, 1978, § 64; *Silver e altri c. Regno Unito*, 1983, § 113; *Leander c. Svezia*, 1987, § 77 a)).

24. Secondo i Lavori preparatori della Convenzione europea dei diritti dell'uomo³, l'istanza nazionale dinanzi alla quale il ricorso è effettivo può essere un **organo giurisdizionale o non giurisdizionale**.

25. La Corte può **giudicare che è indispensabile un ricorso dinanzi ad un'istanza giudiziaria**. Nella causa *Ramirez Sanchez c. Francia* [GC], 2006 (§§ 165-166), tenuto conto dell'importanza delle ripercussioni della proroga di una misura di isolamento per un detenuto, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione rispetto all'articolo 3 in assenza, nel diritto interno, di un ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza giurisdizionale per permettere di contestare sia la forma che il merito, e dunque i motivi, delle misure di proroga di una misura di isolamento, per otto anni, di un detenuto terrorista.

26. Viceversa, la Corte può anche ritenere di **non doversi pronunciare sulla questione se solo una procedura giurisdizionale avrebbe potuto portare ad una riparazione effettiva**, anche se è vero che i ricorsi giudiziari offrono solide garanzie di indipendenza, di accesso alla procedura per la vittima e la sua famiglia, e di esecuzione delle decisioni di indennizzo, conformi a quanto richiesto dall'articolo 13 (*Klass e altri c. Germania*, 1978, § 67; *T.P. e K.M. c. Regno Unito* [GC], 2001, § 109; *Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2001, § 110).

Nella causa *Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2001 (§§ 110-111), la Corte non ha voluto pronunciarsi sulla questione se soltanto una procedura giurisdizionale avrebbe potuto portare ad una riparazione effettiva delle inadempienze, da parte delle autorità locali, nella presa in carico dei minori maltrattati dai loro genitori. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che i ricorrenti non avevano disposto né di un mezzo adeguato per far esaminare le loro doglianze secondo le quali l'autorità locale non li aveva protetti da un trattamento inumano e degradante, né di una possibilità di ottenere una decisione esecutiva che riconoscesse loro una indennità per il danno subito in conseguenza di ciò. Pertanto, ai ricorrenti non era stato offerto un ricorso effettivo, in violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento all'articolo 3.

27. L'«istanza» di cui parla l'articolo 13 può non essere necessariamente, in tutti i casi, un'istituzione giudiziaria in senso stretto o un tribunale ai sensi degli articoli 6 § 1 e 5 § 4 della Convenzione (*Golder c. Regno Unito*, 1975, § 33; *Klass e altri c. Germania*, 1978, § 67; *Rotaru c. Romania* [GC], 2000, § 69; *Driza c. Albania*, 2007, § 116).

L'istanza nazionale può essere un'autorità quasi giurisdizionale come un ombudsman (*Leander c. Svezia*, 1987), un'autorità amministrativa come un ministro (*Boyle e Rice c. Regno Unito*, 1988), o un'autorità politica come una commissione parlamentare (*Klass e altri c. Germania*, 1978).

28. Tuttavia, **i suoi poteri e le garanzie procedurali** che essa presenta vengono presi in considerazione per determinare se il ricorso sia effettivo (*Klass e altri c. Germania*, 1978, § 67; *Silver e altri c. Regno Unito*, 1983, § 113 b); *Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 157). La Corte si occupa di verificare **l'indipendenza delle «istanze» non giurisdizionali** (*Leander c. Svezia*, 1987, §§ 77 b) e 81; *Khan c. Regno Unito*, 2000,

³ *Recueil des Travaux préparatoires de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, vol. II, pp. 485 e 490, e vol. III, p. 651.

§§ 44-47) e le **garanzie procedurali offerte ai ricorrenti** (*Chahal c. Regno Unito*, 1996, §§ 152-154; *De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], 2012, § 79; *Allanazarova c. Russia*, 2017, § 93).

Nella causa *Khan c. Regno Unito*, 2000 (§§ 45-47), il rinvio delle cause a una direzione delle denunce contro la polizia, per indagare sulla condotta degli ufficiali di polizia, era lasciata alla decisione discrezionale del direttore della polizia. Perciò, il Ministro dell'Interno svolgeva un ruolo importante nella nomina, nella remunerazione e, in alcuni casi, nella destituzione dei membri della direzione delle denunce contro la polizia. Pertanto il sistema di istruzione delle denunce non rispondeva ai criteri di indipendenza richiesti per poter rappresentare una protezione sufficiente contro l'abuso di potere e fornire in tal modo un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13.

29. L'organo non giurisdizionale deve normalmente disporre del potere di emettere una decisione giuridicamente vincolante. Per quanto riguarda i ricorsi per lamentare il controllo della corrispondenza dei detenuti, ad esempio, non era così per quanto riguarda il comitato dei visitatori del carcere che non poteva né imporre le proprie conclusioni né esaminare le domande presentate da individui non detenuti e dal mediatore parlamentare che non aveva qualità per emettere una decisione vincolante che accordasse una riparazione (*Silver e altri c. Regno Unito*, 1983, §§ 114-115). Lo stesso è avvenuto per quanto riguarda il mediatore e il Cancelliere della Giustizia nell'ambito di un ricorso aperto a un individuo interessato da un sistema di controllo segreto di sicurezza, sebbene tali autorità fossero competenti per avviare delle azioni penali o disciplinari (*Leander c. Svezia*, 1987, § 82; *Segerstedt-Wiberg e altri c. Svezia*, 2006, § 118).

Nella causa *Chahal c. Regno Unito*, 1996 (§ 154), la Corte ha concluso che vi sono state delle lacune nella procedura di un controllo non giurisdizionale dinanzi al comitato consultivo per esaminare il decreto di espulsione di un presunto terrorista, dato tra l'altro che il ricorrente non aveva avuto il diritto di farsi rappresentare da un avvocato, che l'organo consultivo non aveva alcun potere decisionale e che il parere che quest'ultimo aveva trasmesso al Ministro dell'Interno non era vincolante e non era stato reso pubblico. In tali condizioni, non si può considerare che il comitato consultivo offra delle garanzie procedurali sufficienti per quanto riguarda l'articolo 13.

Una commissione che ha solo poteri consultivi non può essere vista come un ricorso effettivo. Nella causa *Zazanis c. Grecia*, 2004 (§ 47), le competenze della commissione, che poteva essere adita ai sensi di un decreto presidenziale, erano puramente consultive. Perciò, l'eventuale constatazione della mancata esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato da parte dell'amministrazione non avrebbe alcuna forza vincolante per quest'ultima.

30. L'organo di controllo non potrebbe essere un organo politico autore delle direttive contestate correndo il rischio di essere giudice e parte. Così avverrebbe per il Ministro dell'Interno, che non si potrebbe considerare avere un punto di vista sufficientemente indipendente rispetto all'articolo 13, se si dovesse contestare dinanzi ad esso la regolarità di un'istruzione o di una direttiva sulla quale si basa una misura di controllo della corrispondenza di un detenuto, quando era stato lo stesso Ministro ad impartire le disposizioni contestate (*Silver e altri c. Regno Unito*, 1983, § 116). Al

contrario, diverso sarebbe se si lamentasse che la misura in contestazione era il risultato di una cattiva applicazione di una tale direttiva.

3. Un ricorso effettivo

31. **Per essere efficace, un ricorso deve essere in grado di porre direttamente rimedio alla situazione contestata** (*Pine Valley Developments Ltd e altri c. Irlanda*, decisione della Commissione, 1989; si veda anche la parte [Portata dell'articolo 13 della Convenzione](#) della presente guida).

32. Nel rispetto delle esigenze della Convenzione, **gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento** per quanto riguarda il modo in cui rendere disponibile il ricorso richiesto dall'articolo 13 e conformarsi all'obbligo imposto da tale disposizione della Convenzione (*Kaya c. Turchia*, 1998, § 106). Né l'articolo 13 né la Convenzione in generale prescrivono agli Stati contraenti un modo determinato per assicurare, nel loro diritto interno, l'applicazione effettiva di tutte le disposizioni della Convenzione (*Silver e altri c. Regno Unito*, 1983, § 113; *Council of Civil Service Unions e altri c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1987). Ma la natura del diritto in questione influisce in ogni caso sul tipo di ricorso che lo Stato deve offrire in virtù dell'articolo 13 (*Boudaieva e altri c. Russia*, 2008, § 191). Si vedano anche le parti [Portata dell'articolo 13 della Convenzione](#) e [Articolo 13 della Convenzione e altre clausole normative della Convenzione e dei suoi Protocolli](#) della presente guida.

33. **È necessario che le autorità interne che decidono sulla causa esaminino il merito della doglianza presentata in base alla Convenzione** (*Smith e Grady c. Regno Unito*, 1999, § 138; *Peck c. Regno Unito*, 2003, §§ 105-106; *Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC], 2000, § 100; *Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], 2003, § 141; *Glas Nadejda EOOD e Elenkov c. Bulgaria*, 2007, § 69; *Boychev e altri c. Bulgaria*, 2011, § 56). Perciò, **l'effettività del ricorso si valuta in riferimento a ciascuna doglianza.**

Il ricorso deve esaminare il merito della doglianza così come presentata dal ricorrente. Se l'autorità o la giurisdizione interessata riformula la doglianza od omette di prendere in considerazione un elemento essenziale della dedotta violazione della Convenzione, il ricorso sarà inadeguato (*Glas Nadejda EOOD e Elenkov c. Bulgaria*, 2007, § 69).

Nella causa *Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC], 2000 (§ 100), la Corte Suprema si era rifiutata di esaminare il merito della doglianza relativa all'articolo 9 della Convenzione, ossia la questione dell'ingerenza dello Stato nell'organizzazione interna della comunità religiosa, ritenendo che il Consiglio dei ministri godesse di un potere discrezionale illimitato quando si trattava di registrare o meno lo statuto e i dirigenti di una confessione. Essa si era limitata a decidere sulla questione formale di stabilire se il decreto, avendo previsto dei cambiamenti nella direzione e nello statuto della comunità musulmana, fosse stato adottato dall'organo competente. Pertanto, il ricorso dinanzi alla Corte Suprema contro il decreto non era effettivo.

Nella causa *Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, 2001 (§ 138), la Corte Suprema di giustizia non aveva risposto alle doglianze principali sollevate dai

ricorrenti, ossia il loro desiderio di riunirsi e di manifestare la propria religione collettivamente in una Chiesa distinta dalla Chiesa metropolitana di Moldavia, e di beneficiare del diritto a un tribunale per difendere i loro diritti e proteggere i loro beni, dato che soltanto i culti riconosciuti dallo Stato godevano di una protezione legale. Pertanto, non essendo riconosciuta dallo Stato, la Chiesa ricorrente non aveva diritti da far valere dinanzi alla Corte Suprema di giustizia.

Si vedano, nello stesso senso, *Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], 2003, § 141; e *Glas Nadejda EOOD e Elenkov c. Bulgaria*, 2007, §§ 68-70.

34. **L'effettività del ricorso si valuta in concreto** (*Colozza e Rubinat c. Italia*, decisione della Commissione, 1982, pp. 146-147). Per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti dal tribunale, il ricorrente aveva cercato di esperire la via dell'appello apparentemente tardivo, che gli avrebbe consentito di far valere che il procedimento in contumacia condotto nei suoi confronti non era compatibile con le esigenze dell'articolo 6 della Convenzione. È vero che tale appello fu dichiarato inammissibile dalla corte d'appello. Tuttavia, su ricorso del ricorrente, la Corte di cassazione esaminò comunque la doglianza formulata dallo stesso e concluse che egli era stato giustamente dichiarato contumace. Il ricorrente aveva dunque disposto di un ricorso effettivo.

35. **Le esigenze dell'articolo 6 possono essere pertinenti** per la valutazione dell'effettività di un ricorso ai fini dell'articolo 13 della Convenzione. Come regola generale, il criterio fondamentale di equità, che comprende la parità delle armi, è un elemento costitutivo di un ricorso effettivo. Un ricorso può essere considerato effettivo soltanto se sono assicurate le condizioni minime che permettono a un ricorrente di contestare una decisione che limita i suoi diritti derivanti dalla Convenzione (*Csüllög c. Ungheria*, 2011, § 46).

36. Il termine «effettivo» significa che **il ricorso deve essere appropriato (adeguato) e accessibile rispondendo esso stesso all'obbligo di celerità** (*Paulino Tomás c. Portogallo* (dec.), 2003; *Çelik e İmret c. Turchia*, 2004, § 59). Il ricorso **deve permettere di denunciare la dedotta violazione della Convenzione**.

37. **Delle esigenze troppo restrittive** possono rendere il ricorso non effettivo. Nella causa *Camenzind c. Svizzera*, 1997 (§ 54), riguardante l'effettività del ricorso per lamentare una perquisizione domiciliare in riferimento all'articolo 8 della Convenzione, in linea di principio aveva la qualità per agire dinanzi alla sezione istruttoria del Tribunale federale soltanto colui che era ancora oggetto, almeno in parte, della decisione impugnata. Di conseguenza, la sezione istruttoria dichiarò inammissibile la parte del ricorso del ricorrente relativa alla perquisizione in questione, in quanto tale misura si era conclusa e il ricorrente non era più oggetto della stessa. Perciò, anche se la giurisdizione aveva proceduto all'esame della parte del ricorso relativa all'intercettazione e alla registrazione della comunicazione telefonica in questione, il ricorso non poteva essere definito «effettivo» nel senso dell'articolo 13.

38. I ricorsi devono **essere accessibili all'interessato**.

Nella causa *Petkov e altri c. Bulgaria*, 2009 (§ 82), i candidati alle elezioni legislative

potevano contestare il risultato delle elezioni dinanzi alla Corte costituzionale, ma dovevano farlo attraverso la categoria limitata delle persone o degli organi abilitati a tale scopo.

Tuttavia, la Corte ha anche ammesso che dei ricorsi non erano inefficaci soltanto perché non erano direttamente esperibili dall'interessato, in quanto quest'ultimo beneficiava del sistema collettivo di composizione dinanzi al tribunale arbitrale per mezzo del rappresentante degli azionisti, costituito per legge, sistema che la Corte ha giudicato non contrario alle esigenze dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, più rigorose di quelle dell'articolo 13 (*Lithgow e altri c. Regno Unito*, 1986, § 207).

Nelle cause riguardanti dei minori, un rappresentante legale deve poter intentare un'azione in loro nome. Nella causa *Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, 1992 (§ 101), alla madre non era stato impedito di impugnare, in nome del figlio di dodici anni, le restrizioni ai contatti tra lei e suo figlio.

39. Un ricorso interno deve presentare delle **garanzie minime di celerità** (*Kadiķis c. Lettonia (n. 2)*, 2006, § 62). Un ricorso che non sia idoneo a progredire in tempo utile non è né adeguato né effettivo (*Pine Valley Developments Ltd e altri c. Irlanda*, 1991, § 47; *Payet c. Francia*, 2011, §§ 131-134).

Nella causa *Kadiķis c. Lettonia (n. 2)*, 2006 (§§ 62-63), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento all'articolo 3 in quanto, tra l'altro, il ricorrente fu detenuto per un periodo di quindici giorni e la legge aveva impartito all'autorità competente un termine di quindici o di trenta giorni per dare seguito a una richiesta o a un ricorso, termini che potevano inoltre essere oggetto di proroga in alcuni casi.

Si vedano, nello stesso senso, le cause *Wasserman c. Russia (n. 2)*, 2008, §§ 55-58 (più di due anni e mezzo per decidere sulla durata del procedimento di esecuzione) e *Vidas c. Croazia*, 2008, § 37 (tre anni e quindici giorni per decidere sulla durata del procedimento civile).

Tuttavia, nella causa *Kaić e altri c. Croazia*, 2008 (§ 41), la Corte non ha escluso la possibilità che possano esserci dei casi in cui l'attuazione ritardata, o addirittura la mancata attuazione, delle decisioni del Tribunale costituzionale possa essere giustificata e possa non portare ad una violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento all'articolo 6 § 1. Tuttavia, nel caso di specie, il Governo non aveva cercato di giustificare il ritardo di sei mesi, che era di particolare importanza in quanto la violazione riguardava la durata del procedimento.

40. L'esistenza di un **semplice potere di sospensione** può bastare ai fini dell'articolo 13, tenuto conto della natura del danno che può essere causato e delle particolarità del caso di specie (*Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turchia (n. 1)*, 2006, § 94; *a contrario, Jabari c. Turchia*, 2000, § 50). Nella causa *Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turchia (n. 1)*, 2006 (§ 94), la società ricorrente, che diffondeva dei programmi radio, era stata colpita da un divieto di trasmissione del RTÜK, autorità amministrativa indipendente che ha il ruolo di regolamentare le attività delle stazioni radio e delle catene televisive, che

aveva constatato che la legge era stata violata. La Corte ha considerato che l'esistenza di un semplice potere di sospensione potesse bastare ai fini dell'articolo 13 anche se, nel caso di specie, i tribunali interni non avevano accolto la domanda della società ricorrente per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione.

Lo stesso vale in materia di misure di allontanamento degli stranieri che affermano di essere esposti, nel loro paese di destinazione, a un rischio serio e comprovato di subire delle torture e altri maltrattamenti. Nella causa *Allanazarova c. Russia*, 2017 (§§ 100-115), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento all'articolo 3, in quanto i ricorsi russi in materia di estradizione non offrivano alcun effetto sospensivo di pieno diritto e alcun esame rigoroso del rischio di maltrattamenti nello Stato, il Turkmenistan, che chiedeva l'estradizione di una donna.

41. Dei ricorsi *ex post facto* possono bastare per essere efficaci. Nella causa *M.S. c. Svezia*, 1997 (§§ 55-56), la ricorrente, la cui doglianza in riferimento all'articolo 8 della Convenzione verteva sulla comunicazione, senza il suo consenso, di dati medici riservati e personali da un'autorità pubblica ad un'altra, ha avuto la possibilità di intentare dinanzi alle giurisdizioni ordinarie, in sede penale e civile, un'azione contro il personale ospedaliero interessato e di richiedere un risarcimento per violazione del segreto professionale. Tenuto conto del carattere limitato della divulgazione e delle varie garanzie previste, in particolare l'obbligo per la Cassa di previdenza sociale di vigilare sul rispetto della riservatezza delle informazioni, i vari ricorsi *ex post facto* soddisfacevano le esigenze dell'articolo 13.

Viceversa, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 11 in quanto il ricorso giurisdizionale che potevano esercitare gli organizzatori di manifestazioni pubbliche per quanto riguarda l'annullamento di eventi, che era un ricorso *a posteriori*, non era di natura tale da riparare in maniera soddisfacente le violazioni dedotte della Convenzione (*Bączkowski e altri c. Polonia*, 2007, §§ 81-84; *Alekseiev c. Russia*, 2010, §§ 97-100; *Lashmankin e altri c. Russia*, 2017, §§ 342-361).

42. La Corte deve tenere conto in maniera realistica non solo dei ricorsi previsti in teoria nel sistema giuridico della Parte contraente interessata, ma anche del contesto giuridico e politico nel quale gli stessi si situano, nonché della situazione personale dei ricorrenti (*Akdivar e altri c. Turchia*, 1996, § 69), principi elaborati nella sua giurisprudenza relativa all'articolo 35 § 1 della Convenzione. Nella causa *A.B. c. Paesi Bassi*, 2002 (§ 98), la Corte ha tenuto conto, da una parte, della mancanza di esecuzione adeguata da parte delle autorità delle ordinanze giudiziarie che intimavano loro di porre rimedio alle lacune constatate nelle carceri e, dall'altra, della mancata attuazione delle raccomandazioni urgenti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT). Nella causa *Orhan c. Turchia*, 2002 (§ 392), la Corte ha dovuto considerare la situazione esistita nel sud-est della Turchia al momento dei fatti, che era caratterizzata da violenti scontri tra le forze di sicurezza e i membri del PKK. Nella causa *Aydin c. Turchia*, 1997 (§ 107), la Corte ha menzionato che lo Stato avrebbe dovuto adottare delle precauzioni particolari riguardo all'esame di una donna che sosteneva di essere stata stuprata in stato di fermo da un agente dello Stato: tale esame avrebbe dovuto essere praticato con tutte le necessarie precauzioni, da medici aventi competenze particolari in questo

ambito e la cui indipendenza non sia limitata da istruzioni impartite dalle autorità precedenti per quanto riguarda la portata dell'esame che devono praticare.

Tuttavia, uno Stato convenuto non può invocare il contesto politico in difesa di un sistema inadeguato di ricorsi (*Cipro c. Turchia* [GC], 2001, § 193). Il Governo convenuto aveva fatto valere dinanzi alla Commissione che, fintantoché non fosse stata elaborata una soluzione politica globale al problema cipriota accettabile da tutti, non si poteva prevedere un diritto per i profughi di ritornare nel nord di Cipro per rientrare nelle loro abitazioni e recuperare i loro beni, o di reclamare i loro beni immobili trasferiti alle autorità della «Repubblica turca di Cipro del Nord».

43. Il ricorso richiesto dall'articolo 13 deve essere «effettivo» sia nella pratica che in diritto (*Menteş e altri c. Turchia*, 1997, § 89; *İlhan c. Turchia* [GC], 2000, § 97).

Nelle cause *Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs e Gubi c. Austria*, 1994 (§ 53), *Doran c. Irlanda*, 2003 (§§ 68-69), e *Djavit An c. Turchia*, 2003 (§ 73) il Governo non aveva citato alcun caso di applicazione di ricorso possibile simile a quello del caso di specie.

Nella causa *Iovtchev c. Bulgaria*, 2006 (§§ 146-148), i tribunali hanno respinto l'azione del ricorrente e hanno rifiutato di accordare il risarcimento solo perché l'interessato non aveva sufficientemente dimostrato di avere subito dei pregiudizi morali derivanti dalle condizioni della sua detenzione. Ora, nulla indicava che il ricorso previsto dalla legge sulla responsabilità dello Stato per i danni non potesse in linea di principio rappresentare un ricorso a tale riguardo.

44. In particolare, l'esercizio del ricorso non deve essere ostacolato in maniera ingiustificata dagli atti o dalle omissioni delle autorità dello Stato convenuto (*Aksoy c. Turchia*, 1996, § 95 *in fine*; *Aydin c. Turchia*, 1997 § 103; *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002, § 96). Così, non si può parlare di ostacoli all'accesso a un tribunale quando una persona sottoposta alla giustizia, rappresentata da un avvocato, adisce liberamente il tribunale, presenta dinanzi a quest'ultimo le proprie argomentazioni ed esercita contro le decisioni emesse i ricorsi che ritiene utili (*Matos e Silva, Lda., e altri c. Portogallo*, 1996, § 64).

Perciò, l'obbligo che l'articolo 13 impone agli Stati comprende il dovere di fare in modo che le autorità competenti eseguano le decisioni che accolgono un ricorso (si confronti con l'articolo 2 § 3 c) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici⁴). In effetti, sarebbe inconcepibile che l'articolo 13 garantisse il diritto ad un ricorso, che deve essere effettivo, ma non l'esecuzione delle decisioni che lo accolgono: una tale ipotesi porterebbe a situazioni incompatibili con il principio dello stato di diritto che gli Stati contraenti si sono impegnati a rispettare quando hanno ratificato la Convenzione (*Kenedi c. Ungheria*, 2006, § 47; *Kaić e altri c. Croazia*, 2008 § 40).

45. Affinché la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso entri in gioco, il ricorso effettivo deve esistere alla data di presentazione del ricorso dinanzi alla Corte (*Stoica c. Romania*, 2008, § 104). Questa regola è tuttavia soggetta ad eccezioni, che possono

⁴ Questa disposizione del Patto obbliga gli Stati parte a «garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi».

essere giustificate dalle circostanze proprie di ciascuna causa (*Baumann c. Francia*, 2001, § 47). La Corte ha ammesso che ciò avveniva quando, a livello nazionale, il legislatore adottava una nuova legge avente effetto retroattivo prevista specificamente per porre direttamente rimedio alle violazioni di diritti procedurali fondamentali, e in tal modo poneva fine a un problema strutturale nell'ordinamento giuridico interno (*Charzyński c. Polonia* (dec.), 2005, §§ 40-41; *İçyer c. Turchia* (dec.), 2006, §§ 83-84; *Ismayilov c. Azerbaijan*, 2008, § 38).

46. L'effettività deve essere accertata **in riferimento al periodo pertinente**, poiché uno sviluppo successivo della giurisprudenza non sarà sufficiente (*Khider c. Francia*, 2009, §§ 142-145).

Nella causa *Ramirez Sanchez c. Francia* [GC], 2006 (§§ 165-166), un nuovo ricorso motivato da un ribaltamento della giurisprudenza, che non aveva avuto effetto retroattivo, non aveva potuto incidere sulla situazione del ricorrente ed essere considerato come un ricorso effettivo. Pertanto, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento all'articolo 3 a causa dell'assenza nel diritto interno di un ricorso che avrebbe permesso al ricorrente di contestare le misure di proroga dell'isolamento.

La Corte ha ritenuto **non doversi esaminare i ricorsi che non esistevano all'epoca considerata o non erano applicabili ai fatti di causa**. La Corte ha rammentato, nella causa *Peck c. Regno Unito*, 2003 (§ 102), che non ha il compito di controllare in astratto la legislazione e la prassi pertinente, ma deve limitarsi, senza tralasciare il contesto generale, a trattare le questioni sollevate dal caso concreto ad essa sottoposto (si veda anche *Amann c. Svizzera* [GC], 2000, § 88) e, più in particolare, a esaminare unicamente i ricorsi che potevano essere di interesse per il ricorrente (si vedano anche *N. c. Svezia*, decisione della Commissione, 1986; *Stewart-Brady c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1997).

47. **Un'unica decisione giudiziaria definitiva**, per quanto motivata, e per di più emessa in primo grado, non può convincere la Corte dell'esistenza di un ricorso effettivo e disponibile sia in teoria che in pratica (*Sürmeli c. Germania* [GC], 2006, § 113; *Abramiuc c. Romania*, 2009, § 128). L'assenza di giurisprudenza rivela l'incertezza attuale del ricorso nella pratica (*Horvat c. Croazia*, 2001, § 44). Così, nella causa *Martins Castro e Alves Correia de Castro c. Portogallo*, 2008 (§§ 56-57), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento all'articolo 6 § 1, dato che l'azione di responsabilità extra-contrattuale dello Stato non poteva essere considerata un ricorso «effettivo» fintantoché la giurisprudenza derivante dalla sentenza della Corte Suprema amministrativa non fosse stata consolidata nell'ordinamento giuridico portoghese, mediante un'armonizzazione delle divergenze giurisprudenziali che si verificavano al momento della sentenza.

48. Tuttavia, la Corte può esaminare l'effettività di un ricorso **prima che la prassi delle giurisdizioni interne possa essere consolidata** (*Slaviček c. Croazia* (dec.), 2002; *Nogolica c. Croazia* (dec.), 2002). In effetti, l'assenza di prassi giudiziaria consolidata può non essere determinante. Nella causa *Charzyński c. Polonia* (dec.), 2005 (§ 41), al momento dell'entrata in vigore della legge del 2004, la prassi a lungo termine delle giurisdizioni nazionali non poteva ancora essere consolidata. Il contenuto della legge

del 2004, tuttavia, indicava in maniera inequivocabile che tale legge mirava espressamente a regolamentare il problema della durata eccessiva dei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni interne. Il ricorrente aveva pertanto il dovere, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, di adire una giurisdizione nazionale, conformemente alle disposizioni di tale legge, lamentando una violazione del diritto a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole, ai fini dell'accelerazione del procedimento e dell'equa soddisfazione.

49. L'«effettività» di un ricorso nel senso dell'articolo 13 non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente (*Sindacato svedese dei conducenti di locomotive c. Svezia*, 1976, § 50; *Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 157; *Costello-Roberts c. Regno Unito*, 1993, § 40; *Hilal c. Regno Unito*, 2001, § 78).

La parola «*remedy*», presa dal testo dell'articolo 13 nella versione inglese, nel contesto di questa disposizione, non significa un ricorso destinato ad avere esito positivo, ma semplicemente l'avvio di un ricorso presso un'autorità competente per esaminarne la fondatezza (*C. c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1983). L'articolo 13 garantisce una via di ricorso ma non il suo risultato favorevole (*R. c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1984).

Le scarse possibilità di successo tenuto conto delle circostanze particolari della causa non tolgono nulla all'effettività del ricorso ai fini dell'articolo 13 (*Murray c. Regno Unito*, 1994, § 100).

Il semplice fatto di nutrire dei dubbi sulle prospettive di successo di un determinato ricorso che non è manifestamente destinato ad avere esito negativo non costituisce un motivo idoneo a giustificare il mancato utilizzo del ricorso in questione (*Akdivar e altri c. Turchia*, 1996, § 71; *Krasuski c. Polonia*, 2005, §§ 69-73; *Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], 2009, § 70; *Vučković e altri c. Serbia* (eccezione preliminare) [GC], 2014, § 74).

Il solo fatto che siano state respinte tutte le conclusioni del ricorrente non costituisce di per sé un elemento sufficiente per stabilire il carattere «effettivo» o meno dell'azione (*Sindacato svedese dei conducenti di locomotive c. Svezia*, 1976, § 50; *Boyle e Rice c. Regno Unito*, 1988, § 67; *Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs e Gubi c. Austria*, 1994, § 55; *Amann c. Svizzera* [GC], 2000, § 89). Così, nella causa *Amann c. Svizzera* [GC], 2000 (§§ 89-90), la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento all'articolo 8, ritenendo effettivo un ricorso sebbene le richieste del ricorrente fossero state respinte. Il Tribunale federale aveva competenza per pronunciarsi sulle sue doglianze e aveva proceduto all'esame delle stesse.

50. A seconda del contesto nel quale una violazione o più violazioni dedotte sono state commesse, poiché **il diritto a un ricorso effettivo non è assoluto**, vi possono essere delle **limitazioni implicite ai ricorsi possibili** (*Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 151). In effetti, qualsiasi interpretazione dell'articolo 13 deve essere in armonia con il sistema della Convenzione, poiché quest'ultima deve essere vista come un insieme compatto. In questo caso, l'articolo 13 non è considerato inapplicabile, ma la sua esigenza di un «ricorso effettivo» deve essere intesa nel senso di un ricorso quanto più effettivo possibile tenuto conto della sua portata limitata, inerente al contesto (*Klass e altri*

c. Germania, 1978, §§ 68-69). Si veda, nello stesso senso, *Leander c. Svezia*, 1987, §§ 78-79; si veda anche la parte della presente guida sull'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento [all'articolo 8 \(Rispetto della vita privata – Sorveglianza segreta e conservazione di dati personali\)](#).

51. **La portata del controllo giudiziario che può esercitare una giurisdizione interna deve essere sufficiente** perché non vi sia violazione dell'articolo 13. Perciò, i limitati poteri di controllo giudiziario esercitati dalle giurisdizioni interne possono portare a una violazione dell'articolo 13 (*Smith e Grady c. Regno Unito*, 1999, §§ 136-139; *Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], 2003, §§ 141-142).

Nelle cause *Soering c. Regno Unito*, 1989 (§§ 121-124) e *Vilvarajah e altri c. Regno Unito*, 1991 (§§ 123-127), la Corte ha considerato il controllo giudiziario come un ricorso effettivo per le doglianze degli interessati concludendo che non vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento all'articolo 3. Le giurisdizioni inglesi potevano esaminare il «carattere ragionevole» di una decisione di estradizione e di espulsione alla luce di elementi del tipo di quelli che il ricorrente invocava a Strasburgo nel contesto dell'articolo 3.

52. Inoltre, **l'insieme dei ricorsi offerti dal diritto interno può soddisfare le esigenze dell'articolo 13, anche se nessuno di tali ricorsi da solo è completamente conforme alle stesse** (*Silver e altri c. Regno Unito*, 1983, § 113 c); *Leander c. Svezia*, 1987, § 77 c); *Chahal c. Regno Unito*, 1996, § 145; *Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 157; *De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], 2012, § 79).

Nella causa *Brincat e altri c. Malta*, 2014 (§ 64), la Corte ha rammentato di avere talvolta giudicato, in certe condizioni, che un insieme di ricorsi era sufficiente ai fini dell'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 (si veda anche *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, § 338). Questo concetto si riferisce generalmente a un certo numero di ricorsi che possono essere esperiti uno dopo l'altro o contemporaneamente e che riguardano i diversi aspetti della riparazione, come un ricorso civile che prevede un risarcimento e un'azione penale per soddisfare gli scopi del profilo procedurale degli articoli 2 e 3 (*ibidem*, § 337).

Nella causa *Sürmeli c. Germania* [GC], 2006 (§§ 102-116), riguardante la durata di un procedimento giudiziario, la Corte non si è pronunciata sull'effettività dei quattro ricorsi considerati nel loro complesso, dato che il Governo non aveva né dedotto né dimostrato che la combinazione di due o più degli stessi soddisfaceva le esigenze dell'articolo 13.

53. I ricorsi possono non essere efficaci quando **sussistono dei dubbi sulla questione se le giurisdizioni civili, penali, amministrative o gli altri tribunali abbiano competenza per giudicare** un ricorso e, in assenza di un meccanismo effettivo e rapido, per risolvere tale incertezza. Nella causa *Mosendz c. Ucraina*, 2013 (§§ 122-125), la ricorrente aveva presentato un reclamo civile contro il Ministero dell'Interno chiedendo riparazione per danni relativi ai maltrattamenti e alla morte di suo figlio durante il servizio militare obbligatorio nelle forze interne. Conformemente alle istruzioni del tribunale che aveva rifiutato di avviare il procedimento civile, la ricorrente aveva sottoposto di nuovo il proprio reclamo in applicazione delle norme di

procedura amministrativa. Mentre il tribunale di primo grado aveva accolto la sua domanda, la corte d'appello aveva annullato tale decisione per motivi procedurali, ritenendo che la causa fosse di competenza delle giurisdizioni civili piuttosto che dei tribunali amministrativi, decisione confermata poi dalla Suprema Corte, più di cinque anni dopo che la ricorrente aveva presentato la domanda. Di conseguenza, la domanda di riparazione della ricorrente non era stata esaminata e la stessa era stata privata di un ricorso interno efficace in violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento agli articoli 2 e 3.

54. Quando un ricorrente lamenta l'inefficacia di un ricorso interno esistente, **spetta al Governo dimostrare l'attuazione e l'efficacia pratica dei ricorsi** che suggerisce nelle circostanze particolari della causa, con esempi di giurisprudenza pertinente dei tribunali nazionali o di provvedimenti delle autorità amministrative in una causa analoga (*Efstratiou c. Grecia*, 1996, § 49; *Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 159; *Segerstedt-Wiberg e altri c. Svezia*, 2006, § 120; *Ananyev e altri c. Russia*, 2012, § 110; *Stanev c. Bulgaria* [GC], 2012, § 219). La Corte verificherà l'esistenza di un ricorso che abbia acquisito un certo grado di certezza (*Čonka c. Belgio*, 2002, § 83; *Krasuski c. Polonia*, 2005, § 68). Il Governo deve dimostrare l'effettività di tutti i ricorsi e, in caso contrario, la Corte può concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 (*Wille c. Liechtenstein* [GC], 1999, §§ 74-78; *Yarashonen c. Turchia*, 2014, §§ 64-66) o non pronunciarsi su tale questione.

B. Portata dell'articolo 13 della Convenzione

55. La portata o l'ampiezza del campo di azione dell'obbligo derivante dall'articolo 13 **varia in funzione della natura della doglianza** che il ricorrente presenta in base alla Convenzione (*Chahal c. Regno Unito*, 1996, §§ 150-151; *Aksoy c. Turchia*, 1996, § 95; *Aydin c. Turchia*, 1997 § 103; *Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2001, § 108; *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002, § 96) **o della natura del diritto invocato** in riferimento alla Convenzione (*Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC], 2000, § 98).

56. **Per essere efficace un ricorso deve essere in grado di porre direttamente rimedio alla situazione lamentata** (*Pine Valley Developments Ltd e altri c. Irlanda*, decisione della Commissione, 1989). I mezzi per presentare delle doglianze si considerano «effettivi» se avrebbero potuto impedire che si verificasse o che continuasse la violazione dedotta o se avrebbero potuto fornire all'interessato una riparazione adeguata per qualsiasi violazione che si fosse già verificata (*Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 158; *Ramirez Sanchez c. Francia* [GC], 2006, § 160). Così, il risultato di un ricorso efficace può essere, ad esempio, a seconda dei casi, l'annullamento dell'atto commesso in violazione della Convenzione, la sua revoca, la sua modifica, un'inchiesta, una riparazione, delle sanzioni a carico dell'autore dell'atto. Si veda anche la parte [Articolo 13 della Convenzione e altre clausole normative della Convenzione e dei suoi Protocolli](#) della presente guida.

Quando si può sostenere in maniera difendibile che vi è stata violazione di uno o più dei diritti sanciti dalla Convenzione, la vittima deve disporre di un meccanismo che le permetta di ottenere un esame sul merito della sua doglianza e di accertare la responsabilità dei funzionari e degli organi dello Stato per quanto riguarda tale

inosservanza. Inoltre, nei casi che vi si prestano, in linea di principio deve essere possibile un risarcimento dei danni, materiali e morali, derivanti dalla violazione, risarcimento che deve far parte del regime di riparazione messo in atto (*T.P. e K.M. c. Regno Unito* [GC], 2001, § 107).

57. La Corte adotta un **approccio più rigoroso** della nozione di «ricorso effettivo» nei seguenti casi:

- Quando è in gioco un diritto di importanza così fondamentale come il **diritto alla vita** (articolo 2 della Convenzione) o il **divieto di tortura o di trattamenti inumani o degradanti** (articolo 3 della Convenzione), la nozione di «ricorso effettivo» dell'articolo 13 impone agli Stati, fatto salvo ogni altro ricorso disponibile nel diritto interno, compreso il versamento di un indennizzo laddove ciò sia opportuno, un obbligo di effettuare delle indagini approfondite ed effettive tali da portare all'identificazione e al sanzionamento dei responsabili e che comportino un accesso effettivo del ricorrente alla procedura di indagine (*Kaya c. Turchia*, 1998, § 107; *Yaşa c. Turchia*, 1998, § 114).
- Lo stesso vale quando è in gioco il **diritto ad un arresto o ad una detenzione regolare** (articolo 5 della Convenzione) e un genitore poteva validamente affermare che suo figlio era stato posto in detenzione ed era scomparso da quando era stato arrestato (*Kurt c. Turchia*, 1998, § 140).

Si vedano anche le parti della presente guida sull'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'[articolo 2](#), all'[articolo 3](#) e all'[articolo 5 § 1](#).

Ma la Corte ha anche operato una distinzione tra i gradi di effettività dei ricorsi richiesti rispetto alle **violazioni di diritti materiali da parte dello Stato o dei suoi agenti (obblighi negativi) e le violazioni dovute al fatto che lo Stato non ha protetto gli individui da atti commessi da terzi** (obblighi positivi) (*Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2001, § 109; *Keenan c. Regno Unito*, 2001, § 129). Nella causa *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002 (§ 97), la Corte ha affermato che, nei casi in cui si lamenta che le autorità non hanno protetto alcune persone dagli atti di semplici privati, l'articolo 13 può non implicare sempre per le autorità l'obbligo di assumersi la responsabilità di indagare sugli atti lamentati. Invece, la vittima o la sua famiglia deve disporre di un meccanismo che permetta di accertare, se del caso, la responsabilità di agenti o di organi dello Stato per atti od omissioni che comportano una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione. Inoltre, in linea di principio deve essere possibile un risarcimento del danno morale derivante dalla violazione.

Si vedano anche le parti della presente guida sull'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'[articolo 2](#) e all'[articolo 3](#).

58. La doglianza di una persona secondo la quale il suo rinvio verso un paese terzo la esporrebbe a trattamenti vietati dagli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione deve essere oggetto, tra l'altro, di un controllo indipendente e rigoroso (*Jabari c. Turchia*, 2000, § 50) e di una celerità particolare (*Bati e altri c. Turchia*, 2004, § 136). E per essere effettivo, il ricorso, per lamentare i rischi incorsi in riferimento agli articoli 2 e 3, deve essere dotato di un effetto sospensivo automatico delle misure di espulsione

(*Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, 2007, § 66; *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], 2012, § 200). Infine, l'esigenza di un ricorso di pieno diritto sospensivo è stata confermata per le doglianze relative all'articolo 4 del Protocollo n. 4 (*Čonka c. Belgio*, 2002, §§ 81-83; *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], 2012, § 206). Si vedano anche le parti della presente guida sull'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'[articolo 3 \(Asilo ed espulsione\)](#), all'[articolo 8 \(Espulsione\)](#) e all'[articolo 4 del Protocollo n. 4](#).

59. La Corte riconosce due tipi di ricorsi effettivi, ossia quello preventivo e quello compensativo, che permettono di porre rimedio alle doglianze relative all'effettività dei ricorsi riguardanti delle dedotte cattive condizioni di detenzione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, delle durate di procedimenti ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e nelle cause che presentano un carattere e una posta in gioco particolari e in cui la durata del procedimento è chiaramente determinante per la vita familiare dei ricorrenti in riferimento all'articolo 8 della Convenzione. Così, per esempio, i mezzi di cui un ricorrente dispone nel diritto interno per lamentare la durata del procedimento ai sensi dell'articolo 6 § 1 sono «effettivi» ai sensi dell'articolo 13 nel momento in cui permettono di fare intervenire con maggiore celerità la decisione delle giurisdizioni adite, o di fornire alla persona sottoposta alla giustizia una riparazione adeguata (*Krasuski c. Polonia*, 2005, § 66). Si vedano anche le parti della presente guida sull'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 3: [Condizioni di detenzione \(Principi generali\)](#), [Ricorsi preventivi e Ricorsi compensativi](#); all'articolo 6 § 1 ([Ricorsi preventivi e compensativi](#)); e all'articolo 8 ([Rispetto della vita familiare](#)).

60. Inoltre, nei casi in cui le autorità, con azioni e omissioni deliberate, impediscono a un candidato alle elezioni legislative di presentarsi, non si può porre rimedio esclusivamente accordando un indennizzo per la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 (*Petkov e altri c. Bulgaria*, 2009, § 79). Si veda anche la parte della presente guida sull'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'[articolo 3 del Protocollo n. 1](#).

61. L'effettività è minima **per quanto riguarda i diritti condizionati** come la **libertà religiosa** (*Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC], 2000, §§ 98-99). Si veda anche la parte della presente guida sull'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'[articolo 9](#).

lo stesso vale durante **l'esercizio di misure di sorveglianza**. Si veda anche il [paragrafo 50](#) della presente guida, nonché la parte sull'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'[articolo 8 \(Rispetto della vita privata – Sorveglianza segreta e conservazione dei dati personali\)](#).

62. **La portata dell'articolo 13 può prevalere su quella di altre disposizioni della Convenzione** che garantiscono un diritto di ricorso specifico.

In materia di privazione della libertà, quando è in gioco una violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione, l'articolo 5 §§ 4 e 5 della Convenzione costituisce una *lex specialis* rispetto alle esigenze più generali dell'articolo 13 (*Tsirlis e Kouloumpas c. Grecia*, 1997, § 73; *Nikolova c. Bulgaria* [GC], 1999, § 69; *Dimitrov c. Bulgaria* (dec.),

2006). La loro garanzia è più esigente di quella dell'articolo 13 e assorbe le sue esigenze. Di conseguenza, per decidere se un ricorrente era tenuto a esercitare un ricorso interno particolare per far porre rimedio alla sua doglianza relativa all'articolo 5 § 1 della Convenzione, la Corte deve valutare il carattere effettivo di detto ricorso dal punto di vista delle disposizioni sopra citate, ossia l'articolo 5 §§ 4 e 5 (*Ruslan Yakovenko c. Ucraina*, 2015, § 30). Perciò, se la Corte ha constatato una violazione della Convenzione in riferimento a questa *lex specialis*, un riesame da parte di quest'ultima della stessa questione dal punto di vista della *lex generalis* dell'articolo 13 non è di alcuna utilità (*De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio*, 1971, § 95; *Khadissov e Tsetchoïev c. Russia*, 2009, § 162). Si veda anche la parte della presente guida sull'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'[articolo 5 §§ 4 e 5](#).

Lo stesso vale per l'articolo 1 del Protocollo n. 7, che sancisce il diritto di ricorso degli stranieri avverso un provvedimento di espulsione.

Peraltro, l'articolo 6 § 1 della Convenzione, che garantisce tra l'altro il diritto di accesso a un tribunale, presenta delle garanzie più ampie di quelle del ricorso effettivo dell'articolo 13. Per questo motivo, le garanzie dell'articolo 6 § 1 si applicano alle contestazioni su diritti e doveri di carattere civile o per le accuse in materia penale, ed assorbono quelle dell'articolo 13 (*Airey c. Irlanda*, 1979, § 35; *C. c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1983). Non vi è tuttavia sovrapposizione, e dunque assorbimento, quando la doglianza fondata sulla Convenzione che l'individuo desidera presentare dinanzi ad una «istanza nazionale» è quella relativa ad una inosservanza del diritto a che la propria causa sia esaminata in un tempo ragionevole, ai sensi dell'articolo 6 § 1 (*Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 147). Si veda anche la parte della presente guida sull'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'[articolo 6 § 1](#).

63. Quando la Corte constata la violazione di un diritto della Convenzione e, al tempo stesso, l'assenza di una via di ricorso efficace, essa può decidere non doversi esaminare questa stessa situazione in riferimento all'articolo 13 (*Hokkanen c. Finlandia*, 1994, § 74; *McDonnell c. Regno Unito*, 2014, § 90). Nella causa *X. e Y. c. Paesi Bassi*, 1985 (§ 36), la constatazione dell'assenza di una via di ricorso adeguata è rientrata tra gli elementi che hanno condotto la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Pertanto, non è stato necessario che la Corte esaminasse la stessa questione in riferimento all'articolo 13.

C. Campi di applicazione dell'articolo 13 della Convenzione

64. Il campo di applicazione dell'articolo 13 si intende per gli atti che possono essere oggetto di un ricorso nel diritto interno.

1. Atti dell'amministrazione o del potere esecutivo

65. In linea di principio tutti gli atti dell'amministrazione o del potere esecutivo ricadono nelle previsioni dell'articolo 13 (*Al-Nashif c. Bulgaria*, 2002, § 137). La

disposizione precisa che lo stesso vale per gli atti che comportano una violazione della Convenzione commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali (*Wille c. Liechtenstein* [GC], 1999, §§ 76-78).

2. Atti del potere legislativo

66. Per quanto riguarda gli atti del potere legislativo, **l'articolo 13 non arriva al punto di esigere un ricorso con il quale si possano denunciare, dinanzi ad un'autorità nazionale, le leggi di uno Stato contraente come contrarie alla Convenzione** (*Sunday Times c. Regno Unito (n. 2)*, 1991, § 61; *Costello-Roberts c. Regno Unito*, 1993, § 40; *A. c. Regno Unito*, 2002, §§ 112-113; *Alto Consiglio spirituale della comunità musulmana c. Bulgaria*, 2004, § 107; *Maurice c. Francia* [GC], 2005, § 107; *Paksas c. Lituania* [GC], 2011, § 114) o contrari a norme giuridiche nazionali equivalenti (*James e altri c. Regno Unito*, 1986, § 85). La Corte può respingere la parte del ricorso per incompatibilità *ratione materiae* (*Saccoccia c. Austria* (dec.), 2007) o può dichiarare che non vi è stata violazione dell'articolo 13 (*Roche c. Regno Unito* [GC], 2005). Parimenti, l'articolo 13 non permette di contestare **una politica generale in quanto tale** (*Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], 2003, § 138).

Tuttavia, secondo la Commissione, questo principio **non vale per le norme in materia di immigrazione** (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 1985, § 92). Dopo aver esaminato le vie di ricorso disponibili, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in assenza di ricorsi interni effettivi per le doglianze relative agli articoli 3, 8 e 14 della Convenzione.

67. **Non si può dedurre dall'articolo 13 un obbligo di offrire alle persone sottoposte alla giustizia che ritengano che un testo di legge non sia conforme alla Convenzione un ricorso avverso detto testo di legge in quanto tale.** Esaminare un ricorso di questo tipo significherebbe in pratica esercitare un controllo giurisdizionale della legge: nessun altro controllo – peraltro sufficiente rispetto all'articolo 13, che esige soltanto che sia aperto «un ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale» – permetterebbe di dare seguito in maniera effettiva a un ricorso avverso un testo di legge (*Young, James e Webster c. Regno Unito*, rapporto della Commissione, 1979, § 177). Nella causa *Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], 2002 (§ 113), la Corte ha affermato che **l'articolo 13 non può essere interpretato nel senso che esige un ricorso contro lo stato di diritto interno** in quanto, in caso contrario, la Corte imporrebbe agli Stati contraenti di incorporare la Convenzione (si veda anche *James e altri c. Regno Unito*, 1986, § 85).

La Corte ha ritenuto in alcuni ricorsi contro la legislazione che non fosse necessario esaminare le questioni interpretative relative agli obblighi derivanti dall'articolo 13 (*Boyle e Rice c. Regno Unito*, 1988, § 87), o che l'articolo 13 non si applicasse (*Gustafsson c. Svezia*, 1996, § 70), o che non vi fosse violazione dell'articolo 13 (*Maurice c. Francia* [GC], 2005, § 107; *Tsonyo Tsonev c. Bulgaria*, 2009, § 48).

68. **L'articolo 13 non garantisce un ricorso effettivo per quanto riguarda le norme costituzionali** (*Johnston e altri c. Irlanda*, rapporto della Commissione, 1995, pp. 32-33; *Paksas c. Lituania* [GC], 2011, § 114).

3. Atti del potere giudiziario

69. Per quanto riguarda gli atti del potere giudiziario, l'articolo 13:

- non impone l'esistenza di più gradi di giudizio (*Müller c. Austria*, decisione della Commissione, 1974);
- non sancisce il diritto a un doppio grado di giudizio, essendo quest'ultimo riconosciuto dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 solo in alcuni casi limitati (*Pizzetti c. Italia*, rapporto della Commissione, 1991, § 41), né il diritto di fare appello o un diritto a un secondo grado di giudizio (*Z. ed E. c. Austria*, decisione della Commissione, 1986; *Kopczynski c. Polonia*, decisione della Commissione, 1998; *Csepyová c. Slovacchia* (dec.), 2002);
- non garantisce un ricorso dinanzi a un tribunale costituzionale oltre a quelli che sono disponibili dinanzi ai tribunali ordinari (*Altun c. Germania*, decisione della Commissione, 1983).

70. **Il semplice fatto che la sentenza emessa dalla massima giurisdizione non sia** soggetta a un altro controllo giudiziario non viola di per sé tale disposizione o non costituisce una doglianza difendibile conformemente alle disposizioni della Convenzione (*Tregoubenko c. Ucraina* (dec.), 2003; *Sitkov c. Russia* (dec.), 2004; *Youri Romanov c. Russia*, 2005, § 55). Quando l'atto controverso è stato emesso dall'autorità suprema dello Stato, l'articolo 13 può subire una limitazione implicita in quanto non esige un ricorso supplementare (*Crociani e altri c. Italia*, decisione della Commissione, 1980, pp. 150 e 183, riguardante la Corte costituzionale; *Verein Alternatives Lokaradio Bern e Verein Radio Dreyeckland Basel c. Svizzera*, decisione della Commissione, 1986, riguardante il Consiglio federale, supremo organo giudiziario amministrativo; *Times Newspapers Ltd e Andrew Neil c. Regno Unito*, rapporto della Commissione, 1991, § 60, riguardante la Camera dei Lord). Nella causa *Wendenburg e altri c. Germania* (dec.), 2003, l'assenza di ricorsi avverso una decisione della Corte costituzionale che aveva dichiarato una disposizione incompatibile con la Legge fondamentale non ha sollevato alcuna questione dal punto di vista dell'articolo 13, e questa parte del ricorso è stata dichiarata irricevibile in quanto manifestamente infondata.

71. Di conseguenza, le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso che obbligano gli Stati a creare organi di controllo del potere giudiziario (*Pizzetti c. Italia*, rapporto della Commissione, 1991, § 41). Perciò, l'articolo 13 non è applicabile quando la dedotta violazione della Convenzione consiste in un atto giudiziario.

Come norma generale, l'articolo 13 non è applicabile quando la violazione dedotta della Convenzione ha luogo **nell'ambito di un procedimento giudiziario**, salvo se le doglianze presentate ai sensi dell'articolo 13 riguardano decisioni del potere giudiziario in violazione dell'articolo 6 § 1 per inosservanza del diritto a che la propria causa sia esaminata entro un termine ragionevole (*Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 147). Inoltre, l'articolo 13 non può essere interpretato nel senso che esige che sia messo a disposizione un ricorso effettivo che permetta di lamentare l'assenza nel diritto interno di un accesso a un tribunale ai sensi dell'articolo 6 § 1 (*ibidem*, § 151; *Yassar Hussain c. Regno Unito*, 2006, § 26). Si veda anche la parte della presente guida sull'articolo 13

della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'[articolo 6 § 1](#).

La Corte ha anche dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento all'articolo 6 § 2 in assenza di ricorsi che il ricorrente potesse esercitare dinanzi ad una giurisdizione penale competente per ottenere la riparazione della violazione nei suoi confronti della presunzione di innocenza nel suo aspetto procedurale (*Konstas c. Grecia*, 2011, §§ 56-57). Si veda anche la parte della presente guida sull'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'[articolo 6 § 2](#).

4. Atti dei privati

72. Per quanto riguarda gli atti dei privati, questi devono poter essere oggetto di un ricorso **se lo Stato ha la sua parte di responsabilità o non ha adottato le disposizioni necessarie in merito agli stessi**. Così è, ad esempio, per quanto riguarda i ricorsi relativi alla protezione, da parte dello Stato, delle manifestazioni che erano state organizzate da privati, un gruppo di medici militanti contro l'aborto che cercava di ottenere una riforma della legislazione austriaca in materia (*Plattform «Arzte für das Leben» c. Austria*, 1988, §§ 34-39) e alla responsabilità dello Stato nella morte di un detenuto ucciso da un compagno di cella che soffriva di disturbi mentali (*Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002, § 101).

II. Articolo 13 della Convenzione e altre clausole normative della Convenzione e dei suoi Protocolli

A. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 2⁵

Articolo 2 della Convenzione – Diritto alla vita

«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.»

Parole chiave HUDOC

Obblighi positivi (2) – Vita (2-1) – Inchiesta effettiva (2-1) – Ricorso alla forza (2-2)

Dedotte violazioni del diritto alla vita

a. Principi generali

73. La natura del diritto di cui è dedotta la violazione ha delle implicazioni sull'ampiezza degli obblighi derivanti dall'articolo 13. Considerata l'importanza fondamentale del diritto alla protezione della vita, la nozione di «ricorso effettivo» dell'articolo 13 impone agli Stati, fatto salvo ogni altro ricorso disponibile nel diritto interno, compreso il versamento di un indennizzo laddove ciò sia opportuno, un obbligo di effettuare delle indagini approfondite ed effettive idonee a condurre all'identificazione e al sanzionamento dei responsabili e che comporti un accesso effettivo del ricorrente alla procedura di indagine (*Kaya c. Turchia*, 1998, § 107; *Yaşa c. Turchia*, 1998, § 114; *Centro di risorse giuridiche in nome di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], 2014, § 149).

74. Più precisamente, quando le violazioni dedotte implicano la responsabilità diretta degli agenti dello Stato, la Corte ha dichiarato che le esigenze dell'articolo 13 vanno oltre l'obbligo procedurale imposto dall'articolo 2 della Convenzione agli Stati contraenti di condurre un'inchiesta effettiva (*Kılıç c. Turchia*, 2000, § 93; *Orhan c. Turchia*, 2002, § 384; *Gongadze c. Ucraina*, 2005, § 192; *Tagayeva e altri c. Russia*,

⁵ Si veda la [Guida sull'articolo 2 della Convenzione](#) (diritto alla vita).

2017, § 619). In queste circostanze, nella misura in cui l'indagine penale condotta in merito alle circostanze dell'attacco mortale si era rivelata inefficace, comportando in tal modo l'ineffettività di tutti gli altri ricorsi che potevano esistere, compresi quelli di natura civile evocati dal Governo, lo Stato si è sottratto ai propri obblighi derivanti dall'articolo 13 della Convenzione (*Issaïeva c. Russia*, 2005, § 229).

75. Tuttavia, quando la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'elemento procedurale dell'articolo 2 per inadempimenti riguardanti la natura effettiva dell'indagine, essa può ritenere di avere esaminato la questione giuridica e che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze dal punto di vista dell'articolo 13 (*Makaratzis c. Grecia* [GC], 2004, § 86; *Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], 2007, § 363; *Karandja c. Bulgaria*, 2010, § 72; *Janowiec e altri c. Russia* (dec.), 2011, § 124; *Maskhadova e altri c. Russia*, 2013, § 193; *Tagayeva e altri c. Russia*, 2017, § 622). Nella causa *Boudaïeva e altri c. Russia*, 2008 (§ 195), nell'ambito della sua valutazione in merito all'elemento procedurale del diritto alla vita, la Corte non si è limitata ad analizzare il fatto che non era stata condotta un'indagine penale su delle morti accidentali, ma ha anche esaminato l'assenza di altri mezzi a disposizione dei ricorrenti tali da permettere loro di ottenere la riparazione del dedotto inadempimento da parte delle autorità che non avevano assunto i loro obblighi positivi. Di conseguenza, la Corte non ha ritenuto necessario esaminare anche dal punto di vista dell'articolo 13 la doglianza sollevata ai sensi dell'articolo 2.

i. Indagini approfondite ed effettive

76. Nel caso in cui si contesta allo Stato di essere implicato nella scomparsa e/o nel decesso di persone, l'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 2 impone un obbligo di condurre delle indagini approfondite ed effettive idonee a portare all'identificazione e al sanzionamento dei responsabili e tali da comportare un accesso effettivo del ricorrente alla procedura di indagine (*Kaya c. Turchia*, 1998, §§ 107-108; *Yaşa c. Turchia*, 1998, § 114; *Kılıç c. Turchia*, 2000, §§ 92-93; *Salman c. Turchia* [GC], 2000, § 109).

77. Tuttavia, dal punto di vista degli interessi della famiglia del defunto e del suo diritto a un ricorso effettivo, dalla giurisprudenza sopra menzionata non deriva necessariamente che l'articolo 13 sarà violato se l'indagine penale o il successivo processo in una determinata causa non soddisfano l'obbligo procedurale imposto dall'articolo 2. In quattro cause, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 2 in quanto le azioni civili esistenti erano dei ricorsi effettivi in grado di fornire una riparazione per quanto riguarda i colpi d'arma da fuoco mortali sparati dalla polizia (*Hugh Jordan c. Regno Unito*, 2001, §§ 161-165; *McKerr c. Regno Unito*, 2001, §§ 172-176; *Kelly e altri c. Regno Unito*, 2001, §§ 155-159; *Shanaghan c. Regno Unito*, 2001, §§ 136-140).

78. Così, il fatto che lo Stato non abbia condotto un'inchiesta approfondita ed effettiva conformemente agli obblighi procedurali che ad esso incombono in virtù dell'articolo 2 non viola necessariamente l'articolo 13. Invece, ciò che conta sono le conseguenze dell'inadempimento da parte dello Stato all'obbligo procedurale che ad esso incombe in virtù dell'articolo 2 per l'accesso della famiglia del defunto ad altri ricorsi disponibili

ed effettivi che permettano di accertare, se del caso, la responsabilità di agenti od organi dello Stato per atti od omissioni che comportano la violazione dei diritti degli interessati a titolo dell'articolo 2 e, se del caso, di ottenere riparazione (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], 2004, § 148; *Boudaïeva e altri c. Russia*, 2008, § 191; *Centro di risorse giuridiche in nome di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], 2014, § 149).

79. Per gli incidenti mortali provocati da attività pericolose che rientrano nella responsabilità dello Stato, l'articolo 2 richiede che le autorità conducano di propria iniziativa sulla causa del decesso un'inchiesta che risponda ad alcune condizioni minime. In mancanza di tale inchiesta, la persona interessata può trovarsi nell'impossibilità di esercitare un ricorso ad essa offerto per ottenere riparazione, in quanto gli agenti o le autorità dello Stato sono spesso gli unici a disporre delle informazioni necessarie per chiarire i fatti (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], 2004, § 149).

80. Nei casi in cui si rimprovera alle autorità di non avere protetto delle persone contro gli atti di semplici privati, l'articolo 13 può non implicare sempre per le autorità l'obbligo di assumere la responsabilità di indagare su quanto lamentato. Invece, la vittima o la sua famiglia devono disporre di un meccanismo che permetta di accertare, se del caso, la responsabilità di agenti o di organi dello Stato per atti od omissioni che comportano la violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione (*Keenan c. Regno Unito*⁶, 2001, § 129; *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002, § 97).

ii. Risarcimento

81. Quando un diritto di importanza così fondamentale come il diritto alla vita è in gioco, l'articolo 13 esige tra l'altro il versamento di una indennità laddove ciò sia opportuno. Un risarcimento del danno morale derivante dalla violazione deve in linea di principio essere possibile e far parte del regime di riparazione messo in atto (*Keenan c. Regno Unito*, 2001, § 130; *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002, § 97; *Bubbins c. Regno Unito*, 2005, § 171).

82. La Corte accorda essa stessa un'equa soddisfazione laddove ciò sia opportuno, riconoscendo che il dolore, lo stress, l'angoscia e la frustrazione richiedono una riparazione adeguata per il danno morale (*Keenan c. Regno Unito*, 2001, § 130; *Kontrová c. Slovacchia*, 2007, § 64; *Poghosyan e Baghdasaryan c. Armenia*, 2012, § 46).

83. Il versamento tempestivo di un importo definitivo accordato a titolo di riparazione per le sofferenze subite deve essere considerato un elemento essenziale di un ricorso dal punto di vista dell'articolo 13 per un familiare e un genitore in stato di disperazione e di lutto (*Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002, § 101).

84. In generale, le azioni di riparazione dinanzi ai tribunali interni possono essere considerate dei ricorsi effettivi nei casi in cui si lamenta che le autorità pubbliche hanno agito illegalmente o in maniera negligente (*Caraher c. Regno Unito* (dec.), 2000; *Hugh Jordan c. Regno Unito*, 2001, § 162; *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002, § 99).

⁶ Violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento agli articoli 2 e 3.

iii. Accesso all'informazione

85. Quando tutti i ricorrenti sono stati risarciti dallo Stato in quanto vittime di un attacco terroristico, la Corte attribuisce un'importanza particolare, in riferimento all'articolo 13, all'accesso all'informazione. Quest'ultimo deve permettere di accertare la verità per quanto riguarda le vittime delle dedotte violazioni e fare in modo che sia fatta giustizia e che gli autori delle violazioni non restino impuniti (*Tagayeva e altri c. Russia*, 2017, § 627).

Nella causa *Tagayeva e altri c. Russia*, 2017 (§§ 628-632), oltre all'indagine penale sull'attacco terroristico perpetrato, molti altri procedimenti erano stati intentati e delle commissioni parlamentari avevano studiato in maniera approfondita e dettagliata lo svolgimento dei fatti. I rapporti redatti potevano essere considerati come un aspetto dei ricorsi effettivi volto ad accertare la conoscenza necessaria a chiarire i fatti, distinti dagli obblighi procedurali che incombono allo Stato in virtù degli articoli 2 e 3 della Convenzione. La Corte ha perciò concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 2.

b. Alcuni esempi

86. La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 2 in assenza di un'indagine penale effettiva che abbia comportato l'ineffettività di ogni altro ricorso eventualmente esistente, anche di natura civile, in particolare un'azione di riparazione, negli esempi seguenti di ricorso alla forza da parte di agenti dello Stato:

- omicidi perpetrati dalle forze dell'ordine dello Stato o con la loro connivenza, o in circostanze sospette (*Tanrikulu c. Turchia* [GC], 1999, §§ 118-119; *Kiliç c. Turchia*, 2000, §§ 92-93; *Mahmut Kaya c. Turchia*, 2000, §§ 125-126);
- omicidio di civili uccisi da militari (*Khachiev e Akaïeva c. Russia*⁷, 2005, §§ 184-186);
- omicidio conseguente a una sparizione forzata (*Gongadzé c. Ucraina*, 2005, §§ 192-194);
- omicidio di una famiglia durante un attacco aereo mortale dell'esercito contro un villaggio (*Abakarova c. Russia*, 2015, §§ 104-105);
- decesso durante un fermo di polizia (*Salman c. Turchia* [GC]⁸, 2000, §§ 122-123);
- decesso di un soldato di leva durante il servizio militare (*Ataman c. Turchia*, 2006, §§ 77-79).

87. La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 2 per quanto riguarda degli atti di semplici privati:

- suicidio di un detenuto in carcere (*Keenan c. Regno Unito*⁹, 2001, §§ 124-128; si veda anche il [paragrafo 89](#) della presente guida);

⁷ Violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento agli articoli 2 e 3.

⁸ Violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento agli articoli 2 e 3.

⁹ Violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento agli articoli 2 e 3.

- omicidio di un detenuto da parte del suo compagno di cella che soffriva di disturbi mentali (*Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002, §§ 98-101; si veda anche il [paragrafo 89](#) della presente guida);
- decesso di una persona, con disabilità mentale e sieropositiva, in un ospedale psichiatrico (*Centro di risorse giuridiche in nome di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], 2014, §§ 152-153).

88. La Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 2 in presenza di ricorsi repressivi e/o di risarcimenti nei casi seguenti:

- decesso di un detenuto in carcere (*Slimani c. Francia*¹⁰, 2004, §§ 39-42);
- decesso di un manifestante causato da un colpo di arma da fuoco sparato da uno dei membri delle forze dell'ordine (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], 2011, §§ 337-339).

89. La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 2 in assenza di ricorsi che permettano di ottenere riparazione del danno morale, relativamente a:

- il suicidio di un detenuto in carcere (*Keenan c. Regno Unito*, 2001, §§ 129-131);
- l'omicidio di un detenuto da parte del suo compagno di cella (*Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, 2002, §§ 98-101);
- il decesso causato dall'esplosione accidentale di un deposito di scorie situato in prossimità di una bidonville e procedimento amministrativo condotto senza la necessaria diligenza (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], 2004, §§ 150-155);
- il decesso causato da un proiettile per il rifiuto di ottemperare agli ordini della polizia (*Bubbins c. Regno Unito*, 2005, § 172);
- il decesso di minori uccisi dal padre, per mancanza di protezione da parte della polizia (*Kontrová c. Slovacchia*, 2007, §§ 63-65);
- il suicidio dopo essere stato oggetto di un internamento volontario (*Reynolds c. Regno Unito*, 2012, §§ 61-69).

90. La Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 2 per quanto riguarda la riparazione del danno morale subito, in assenza di una doglianza difendibile, relativamente al decesso di una persona in un incidente stradale causato da un privato (*Zavoloka c. Lettonia*, 2009 (§§ 40-42).

¹⁰ Non-violazione dell'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3.

B. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 3

Articolo 3 della Convenzione – Proibizione della tortura

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

Parole chiave HUDOC

Tortura (3) – Trattamento inumano (3) – Pena inumana (3) – Trattamento degradante (3) – Pena degradante (3) – Indagine effettiva (3) – Espulsione (3) – Estradizione (3) – Obblighi positivi (3)

1. Accuse di tortura

a. Principi generali

91. La natura del diritto sancito dall'articolo 3 della Convenzione ha delle implicazioni per l'articolo 13. Quando un individuo formula una accusa difendibile di torture subite per mano di agenti dello Stato, la nozione di «ricorso effettivo», ai sensi dell'articolo 13, implica, oltre al versamento di un indennizzo ove ciò sia opportuno, delle indagini approfondite ed effettive idonee a portare all'identificazione e al sanzionamento dei responsabili e tali da comportare un accesso effettivo del ricorrente alla procedura di indagine (*Aksoy c. Turchia*, 1996, § 98; *Aydin c. Turchia*, 1997, § 103).

92. Quando la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'elemento procedurale dell'articolo 3 per inadempimenti relativi al carattere effettivo dell'indagine, essa può ritenere di avere esaminato la questione giuridica e che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze dal punto di vista dell'articolo 13 (*Iorgov c. Bulgaria*, 2004, § 90; *Gömi e altri c. Turchia*, 2006, § 83; *Šečić c. Croazia*, 2007, § 61; *Zelilof c. Grecia*, 2007, § 64; *Rizvanov c. Azerbaijan*, 2012, § 66; *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], 2016, § 125; *Aleksandr Andreyev c. Russia*, 2016, § 71; *Olisov e altri c. Russia*, 2017, § 92).

93. Tuttavia, le esigenze dell'articolo 13 vanno oltre l'obbligo imposto dall'articolo 3 (e 5 della Convenzione) a uno Stato contraente di condurre un'inchiesta effettiva sulla sparizione di una persona di cui è dimostrato che è detenuta in tale Stato e del cui benessere, di conseguenza, lo stesso Stato è responsabile (*Khachiev e Akaïeva c. Russia*, 2005, § 183; *El-Masri c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], 2012, § 256; *Nasr e Ghali c. Italia*, 2016, § 332).

i. Indagini approfondite ed effettive

94. Considerata l'importanza fondamentale della proibizione della tortura e la situazione particolarmente vulnerabile delle vittime di torture, l'articolo 13 impone agli Stati, fatto salvo ogni altro ricorso disponibile nel diritto interno, un obbligo di condurre un'inchiesta approfondita ed effettiva in merito ai casi di tortura (*Aksoy c. Turchia*, 1996, § 98; *Aydin c. Turchia*, 1997, § 103).

95. Certamente, la Convenzione non contiene alcuna disposizione espressa del tipo di quella sancita dall'articolo 12 della [Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti](#) adottata nel 1984 dalle Nazioni Unite, che impone un obbligo di procedere «immediatamente ad una inchiesta imparziale» ogni qualvolta vi siano dei motivi ragionevoli di ritenere che sia stato commesso un atto di tortura. La Corte ritiene tuttavia che tale esigenza derivi implicitamente dalla nozione di «ricorso effettivo», nel senso dell'articolo 13 ([Soering c. Regno Unito](#), 1989, § 88).

96. Nei casi in cui si lamenta che le autorità non hanno protetto alcune persone dagli atti di semplici privati, l'articolo 13 può non implicare sempre per le autorità l'obbligo di assumersi la responsabilità di indagare sugli atti lamentati. Invece, la vittima o la sua famiglia deve disporre di un meccanismo che permetta di accertare, se del caso, la responsabilità di agenti o di organi dello Stato per atti od omissioni che comportano una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione ([Z e altri c. Regno Unito](#) [GC], 2001, § 109; [E. e altri c. Regno Unito](#), 2002, § 110; [O'Keefe c. Irlanda](#) [GC], 2014, § 115).

ii. Risarcimento

97. Quando è in gioco un diritto di importanza così fondamentale come la proibizione della tortura, l'articolo 13 esige, tra l'altro, il versamento di una indennità laddove ciò sia opportuno. Un risarcimento del danno morale derivante dalla violazione deve in linea di principio essere possibile e far parte del regime di riparazione messo in atto ([Z e altri c. Regno Unito](#) [GC], 2001, § 109; [McGlinchey e altri c. Regno Unito](#), 2003, § 63).

98. In tal caso, la Corte spesso accorda essa stessa un'equa soddisfazione, riconoscendo che il dolore, lo stress, l'angoscia e la frustrazione richiedono una riparazione adeguata per il danno morale ([McGlinchey e altri c. Regno Unito](#), 2003, § 66).

b. Alcuni esempi

99. La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 3 in assenza di un'indagine penale effettiva che abbia comportato l'ineffettività di ogni altro ricorso eventualmente esistente, anche di natura civile, negli esempi seguenti in merito ad atti commessi dalle forze dell'ordine:

- fermo o detenzione ([Aksoy c. Turchia](#), 1996, §§ 99-100; [Aydin c. Turchia](#), 1997, §§ 104-109; [Assenov e altri c. Bulgaria](#), 1998, § 118; [Büyükdag c. Turchia](#), 2000, §§ 65-69; [Bati e altri c. Turchia](#), 2004, §§ 145-149; [Chitaiev c. Russia](#), 2007, §§ 202-203);
- attacco di un villaggio da parte delle forze dell'ordine ([Ilhan c. Turchia](#) [GC], 2000, §§ 98-103);
- operazione di «consegna straordinaria» ad agenti della CIA ([El-Masri c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia](#) [GC]¹¹, 2012, §§ 258-262; [Nasr e Ghali](#)

¹¹ Violazione dell'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 3, 5 e 8.

*c. Italia*¹², 2016, §§ 334-337; si veda anche il [paragrafo 135](#) della presente guida).

100. La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 in assenza di un ricorso effettivo per fare esaminare le doglianze dei ricorrenti relative all'assenza di protezione da parte delle autorità contro atti di semplici privati:

- minori vittime di negligenze e di abusi gravi a causa dei maltrattamenti inflitti dai loro genitori (*Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2001, §§ 109-111; si veda anche il [paragrafo 102](#) della presente guida);
- minori vittime di abusi sessuali da parte del loro patrigno (*D.P. e J.C. c. Regno Unito*¹³, 2002, §§ 136-138);
- alunna di una scuola nazionale vittima di abusi sessuali da parte di un insegnante (*O'Keeffe c. Irlanda* [GC], 2014, §§ 184-187);
- detenuta eroinomane affetta da sintomi di astinenza (*McGlinchey e altri c. Regno Unito*, 2003, §§ 64-67; si veda anche il [paragrafo 102](#) della presente guida).

101. Nella causa *Hüseyin Esen c. Turchia*, 2006 (§§ 56-64), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 3 per quanto riguarda l'effettività di un procedimento penale, che si era concluso con la condanna di agenti di polizia per gli atti di tortura da loro commessi su un uomo in stato di fermo, ma che in seguito è stato dichiarato estinto per prescrizione, con il conseguente annullamento della condanna degli agenti in questione.

102. La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 3 in assenza di ricorsi che permettano di ottenere una riparazione del danno morale relativamente a:

- dei minori vittime di negligenza e di abusi gravi a causa dei maltrattamenti inflitti dai loro genitori (*Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2001, §§ 110-111);
- dei minori vittime di abusi sessuali e fisici commessi dal partner della loro madre (*E. e altri c. Regno Unito*, 2002, §§ 111-116);
- una detenuta eroinomane affetta da sintomi di astinenza (*McGlinchey e altri c. Regno Unito*, 2003, §§ 64-67);
- un militare, con problemi di salute, sanzionato con una quantità eccessiva di esercizi fisici (*Tchember c. Russia*, 2008, §§ 71-73);
- delle cattive condizioni di vita in un centro di assistenza per persone affette da disturbi mentali (*Stanev c. Bulgaria* [GC], 2012, §§ 219-221);
- il maltrattamento di un uomo da parte della polizia per estorcergli delle confessioni (*Poghosyan e Baghdasaryan c. Armenia*, 2012, §§ 44-48).

¹² Violazione dell'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 3, 5 e 8 nei riguardi del ricorrente e violazione dell'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 nei riguardi della ricorrente.

¹³ Violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento all'articolo 3 o 8.

2. Condizioni di detenzione

a. Principi generali

103. Affinché un sistema di protezione dei diritti dei detenuti sanciti dall'articolo 3 della Convenzione sia effettivo, i rimedi preventivi e compensativi devono coesistere in maniera complementare (*Ananyev e altri c. Russia*, 2012, § 98; *Torreggiani e altri c. Italia*, 2013, § 50).

104. Nella valutazione dell'effettività dei rimedi relativi a lamentate cattive condizioni di detenzione, la questione decisiva è se la persona interessata possa ottenere dalle giurisdizioni interne una riparazione diretta e appropriata, e non semplicemente una protezione indiretta dei suoi diritti sanciti dall'articolo 3 (*Mandić e Jović c. Slovenia*, 2011, § 107). Così, un ricorso esclusivamente riparatorio non può essere considerato sufficiente nel caso di dedotte condizioni di internamento o di detenzione contrarie all'articolo 3, in quanto esso non ha un effetto «preventivo», nel senso che non è in grado di impedire la continuazione della violazione dedotta o di permettere ai detenuti di ottenere un miglioramento delle loro condizioni materiali di detenzione (*Cenbauer c. Croazia* (dec.), 2004; *Norbert Sikorski c. Polonia*, 2009, § 116; *Mandić e Jović c. Slovenia*, 2011, § 116).

105. La sola prospettiva di un risarcimento futuro equivarrebbe a legittimare delle sofferenze particolarmente gravi in violazione dell'articolo 3 e attenuerebbe in maniera inaccettabile l'obbligo giuridico dello Stato di rendere le condizioni di detenzione conformi alle esigenze della Convenzione (*Ananyev e altri c. Russia*, 2012, § 98; *Varga e altri c. Ungheria*, 2015, § 49).

106. La causa *Ulemek c. Croazia*, 2019, espone in dettaglio il rapporto tra i ricorsi preventivi e compensativi per le condizioni di detenzione che violano l'articolo 3.

107. I detenuti devono poter utilizzare tali ricorsi senza temere una punizione o delle conseguenze negative per averlo fatto (*Neshkov e altri c. Bulgaria*, 2015, § 191).

i. Ricorsi preventivi

108. Perciò, quando un ricorrente è detenuto in condizioni contrarie all'articolo 3, la migliore riparazione possibile è la cessazione rapida della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti. I ricorsi preventivi devono permettere ai detenuti di ottenere un esame rapido ed effettivo delle loro denunce da parte di un'autorità o di un tribunale indipendente abilitato a ordinare delle misure di riparazione (*Ananyev e altri c. Russia*, 2012, §§ 214 e 219).

Ad esempio, affinché il ricorso preventivo dinanzi ad un'autorità amministrativa sia effettivo, tale autorità deve i) essere indipendente dalle autorità responsabili del sistema penitenziario, ii) garantire la partecipazione effettiva dei detenuti al procedimento di esame delle loro denunce, iii) assicurare il trattamento rapido e diligente delle denunce dei detenuti, iv) avere a sua disposizione una vasta gamma di strumenti legali per eliminare i problemi che stanno alla base di tali denunce, e v) fare

in modo che le decisioni siano vincolanti ed esecutive (*Neshkov e altri c. Bulgaria*, 2015, §§ 183 e 282-283). Un tale ricorso deve anche poter essere accordato in tempi ragionevolmente brevi (*Torreggiani e altri c. Italia*, 2013, § 97).

Di conseguenza, una denuncia depositata in procura, che non conferisce un diritto individuale alla persona interessata, o una denuncia indirizzata al mediatore, il quale non può emettere decisioni vincolanti ed esecutive, non costituiscono dei ricorsi effettivi (*Ananyev e altri c. Russia*, 2012, §§ 102-106). Viceversa, una denuncia formulata presso un magistrato di sorveglianza o un'autorità amministrativa rappresenta un ricorso effettivo (*Stella e altri c. Italia* (dec.), 2014, §§ 46-55; *Atanasov e Apostolov c. Bulgaria* (dec.), 2017). Un sistema nel quale una denuncia deve prima di tutto essere depositata presso l'amministrazione penitenziaria e poi, se del caso, presso un magistrato di sorveglianza, offre un ricorso effettivo (*Domján c. Ungheria* (dec.), 2017, §§ 21-23).

Può accadere che un ricorso generalmente effettivo non funzioni adeguatamente nelle circostanze particolari di una determinata causa. Così, per esempio, se la risposta alla denuncia depositata da un detenuto presso le autorità giudiziarie è data soltanto per mezzo di una lettera e non di un provvedimento, come richiede il diritto interno pertinente, tale circostanza è di natura tale da rendere non effettivo un ricorso giudiziario generalmente effettivo (*Lonić c. Croazia*, 2014, §§ 57-63). Parimenti, una denuncia indirizzata alla procura, che è normalmente indipendente dall'amministrazione penitenziaria, non rappresenta un ricorso effettivo se, nelle circostanze particolari della causa, la procura non ha potuto esaminare i documenti relativi alle condizioni di detenzione di un detenuto in regime di alta sicurezza (*Csüllög c. Ungheria*, 2011, §§ 48-49).

109. Nel quadro dei rimedi preventivi, la riparazione, a seconda della natura del problema sotteso, può consistere in misure che riguardano solo il detenuto interessato o in misure più ampie che possano risolvere le situazioni di violazioni massicce e simultanee dei diritti dei detenuti derivanti dalle condizioni inadeguate in un determinato carcere (*Ananyev e altri c. Russia*, 2012, § 219; *Neshkov e altri c. Bulgaria*, 2015, § 189).

ii. Ricorsi compensativi

110. Inoltre, qualsiasi persona che abbia subito una detenzione che offende la sua dignità deve poter ottenere una riparazione per la violazione subita (*Benediktov c. Russia*, 2007, § 29; *Ananyev e altri c. Russia*, 2012, §§ 97-98 e 221-231).

111. I ricorsi devono offrire ai detenuti incarcerati in condizioni inumane o degradanti in attesa di processo una riparazione che possa assumere la forma, tra l'altro, di un indennizzo di un importo equiparabile a quello degli indennizzi accordati dalla Corte in casi analoghi (*Ananyev e altri c. Russia*, 2012, §§ 221-231; *Yarashonen c. Turchia*, 2014, § 61).

112. Il ricorso compensativo dovrebbe essere accessibile a qualsiasi persona incarcerata che sia stata sottoposta a un trattamento inumano o degradante in

violazione dell'articolo 3 e che abbia fatto una richiesta in tal senso. L'onere della prova che incombe al ricorrente non deve essere eccessivo. Se un detenuto può essere tenuto a fornire un inizio di prova e a produrre elementi che siano facilmente accessibili – ad esempio una descrizione precisa delle condizioni lamentate, delle testimonianze, delle denunce indirizzate alle autorità penitenziarie o agli organi di sorveglianza o le risposte di tali autorità od organi –, sono poi le autorità a dover confutare le doglianze in questione (*Neshkov e altri c. Bulgaria*, 2015, § 184). Le cattive condizioni di detenzione sono ritenute causare un pregiudizio morale all'interessato e comportano dunque una forte presunzione (*Iovtchev c. Bulgaria*, 2006, § 146; *Neshkov e altri c. Bulgaria*, 2015, § 190). Il diritto interno sulla riparazione deve rispecchiare l'esistenza di tale presunzione piuttosto che rendere l'attribuzione dell'indennizzo subordinata alla capacità del ricorrente di dimostrare la colpa degli agenti degli organi dello Stato e l'illegalità delle loro azioni (*Ananyev e altri c. Russia*, 2012, § 229) o di provare, con una prova estrinseca, l'esistenza di danni non pecuniari sotto forma di stress emotivo (*Neshkov e altri c. Bulgaria*, 2015, § 190).

113. I ricorsi devono offrire ai detenuti incarcerati in condizioni inumane o degradanti in attesa di processo una riparazione che possa assumere la forma, tra l'altro, di una riduzione di pena (*Yarashonen c. Turchia*, 2014, § 61). In caso di cattive condizioni materiali di detenzione, le riduzioni di pena offrono una riparazione adeguata nella misura in cui sono accordate in maniera espressa e quantificabile (*Stella e altri c. Italia* (dec.), 2014, §§ 59-63; *Varga e altri c. Ungheria*, 2015, § 109). Perciò, una riparazione è adeguata se la riduzione di pena è esplicitamente accordata per porre rimedio alla violazione dell'articolo 3 e se il suo impatto sul quantum della pena della persona interessata è quantificabile.

b. Alcuni esempi

114. La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 nelle cause seguenti:

- condizioni di detenzione (*Assenov e altri c. Bulgaria*, 1998, §§ 114-118, in stato di fermo; *Ananyev e altri c. Russia*, 2012, §§ 100-119; *Neshkov e altri c. Bulgaria*, 2015, §§ 192-213; *Varga e altri c. Ungheria*, 2015, §§ 51-65; *G.B. e altri c. Turchia*, 2019, §§ 125-137, di una migrante e dei suoi figli minori; *J.M.B. e altri c. Francia**, 2020, §§ 212-221; *Sukachov c. Ucraina*, 2020, §§ 118-125);
- misure di proroga dell'isolamento di un detenuto terrorista per otto anni (*Ramirez Sanchez c. Francia* [GC], 2006, §§ 162-166);
- trasferimenti ripetuti e perquisizioni frequenti imposti a un detenuto particolarmente segnalato (*Khider c. Francia*, 2009, §§ 141-145);
- trasferimenti ripetuti e misure carcerarie eccezionali (*Bamouhammad c. Belgio*, 2015, §§ 168-173);
- trasporto dei detenuti (*Tomov e altri c. Russia*, 2019, §§ 143-156);
- esecuzione di una sanzione disciplinare di detenzione in cella disciplinare per quarantacinque giorni (*Payet c. Francia*, 2011, §§ 131-134);
- carenza strutturale che ha privato di effetto un'ordinanza con cui si intimava di provvedere alle necessità primarie dei detenuti durante uno sciopero nelle carceri (*Clasens c. Belgio*, 2019, §§ 44-47).

115. Nella causa *Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], 2016 (§§ 213-218), la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento agli articoli 3, 8 e 9 per la Repubblica di Moldavia relativamente all'esistenza di ricorsi interni effettivi che permettano di lamentare la violazione di diritti derivanti dalla Convenzione per una persona detenuta in una regione separatista della Repubblica di Moldavia.

116. Nella causa *Ulemek c. Croazia*, 2019, la Corte ha dichiarato irricevibile la parte del ricorso relativa all'articolo 13 in riferimento all'articolo 3 in quanto manifestamente infondata, non essendovi nulla nelle argomentazioni dei ricorrenti che potesse rimettere in discussione l'efficacia generale dei ricorsi preventivi e compensativi in Croazia per quanto riguarda delle accuse di condizioni di detenzione inadeguate.

117. Nella causa *Shmelev c. Russia* (dec.), 2020 (§§ 121-142), la Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in quanto i ricorrenti non avevano presentato un ricorso compensativo di nuova introduzione aperto alle persone che ritenevano di essere state detenute prima del loro processo o durante l'esecuzione della pena in condizioni non conformi alle disposizioni interne.

3. Asilo, espulsione ed estradizione

a. Principi generali

118. L'articolo 13 è applicabile alle procedure di asilo e di espulsione, mentre l'articolo 6 della Convenzione e la sua gamma completa di diritti procedurali che garantiscono il diritto a un processo equo non è applicabile.

119. Per quanto riguarda i ricorsi in materia di asilo e di immigrazione, la Corte si dedica e si limita, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a valutare l'effettività delle procedure nazionali e ad assicurarsi che tali procedure funzionino nel rispetto dei diritti umani (*M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], 2011, §§ 286-287; *I.M. c. Francia*, 2012, § 136). La sua preoccupazione fondamentale è se esistano garanzie effettive che tutelino il ricorrente da un respingimento arbitrario, diretto o indiretto, verso il paese da cui è fuggito (*T.I. c. Regno Unito* (dec.), 2000; *Müslim c. Turchia*, 2005, §§ 72-76).

120. La doglianza di una persona secondo la quale il suo rinvio verso un paese terzo la esporrebbe a trattamenti vietati dagli articoli 2 e 3 della Convenzione deve essere oggetto di un controllo attento e rigoroso da parte di una «istanza nazionale» (*Jabari c. Turchia*, 2000, § 39; *Chamaïev e altri c. Georgia e Russia*, 2005, § 448; *Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, 2007, § 58; *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], 2012, § 198). La conformità con l'articolo 13 implica, fatto salvo un certo margine di apprezzamento degli Stati, che l'organo competente possa esaminare il contenuto della doglianza e offrire la riparazione adeguata (*M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], 2011, § 387).

121. La nozione di ricorso effettivo esige che sia esaminata in maniera assolutamente indipendente l'argomentazione secondo la quale esistono motivi seri per temere che vi sia un rischio reale di trattamenti contrari all'articolo 3, tenuto conto del carattere irreversibile del danno che si potrebbe produrre se il rischio di maltrattamenti si

concretizzasse. Tale esame non deve tenere conto di quanto l'interessato ha potuto fare per giustificare un'espulsione né della minaccia per la sicurezza nazionale eventualmente percepita dallo Stato che dispone l'espulsione (*Chahal c. Regno Unito*, 1996, § 151).

122. Inoltre, un ricorso effettivo deve essere dotato di un effetto sospensivo automatico delle misure di espulsione (*A.M. c. Paesi Bassi*, 2016, § 66). Un ricorso avente un effetto sospensivo «in teoria» non è sufficiente.

123. Gli individui interessati devono ricevere informazioni adeguate e sufficienti per quanto riguarda le loro situazioni per potersi avvalere dei ricorsi appropriati, suffragare le loro doglianze con elementi di prova, avere accesso a interpreti e ad un'assistenza legale come un avvocato (*Abdolkhani e Karimnia c. Turchia*, 2009, §§ 114-115; *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], 2011, §§ 301-304 e 319).

Nella causa *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], 2011 (§§ 294-321), la Corte ha rilevato tra l'altro: i) l'informazione insufficiente sulle procedure di asilo da seguire in assenza di un sistema affidabile di comunicazione tra le autorità e i richiedenti asilo, e il cattivo funzionamento della procedura di notifica per le persone la cui residenza è ignota; ii) il termine di tre giorni, troppo breve per recarsi alla questura, e le difficoltà di accesso agli edifici di quest'ultima; iii) la scarsità di interpreti e la mancanza di competenza del personale per condurre i colloqui individuali; iv) la mancanza di assistenza legale che impedisce al ricorrente di essere accompagnato da un avvocato; v) la lunghezza eccessiva dei tempi per ottenere una decisione; vi) il ricorso al Consiglio di Stato che non permette di ovviare all'assenza di garanzie per quanto riguarda l'esame sul merito delle domande di asilo a causa della mancanza di celerità della procedura; e vii) i rischi che il ricorrente, *de facto*, correva di essere respinto prima di una decisione sul merito. La Corte ha pertanto concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 a causa delle lacune nell'esame, da parte delle autorità greche, della domanda di asilo del ricorrente e del rischio che quest'ultimo ha corso di essere respinto direttamente o indirettamente verso il suo paese d'origine, l'Afghanistan, senza un esame serio della fondatezza della sua domanda di asilo e senza avere avuto accesso a un ricorso effettivo.

124. Poiché gli effetti della violazione possono essere irreversibili nelle cause in materia di espulsione, la Corte ha deciso che la perdita dello status di vittima riguardante le dedotte violazioni degli articoli 2 e 3, dovuta al fatto che il ricorrente non era più esposto ad una minaccia di espulsione, non rendeva automaticamente la denuncia non discutibile o non privava il ricorrente del suo status di vittima per gli scopi dell'articolo 13 (*Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, 2007, § 56; *I.M. c. Francia*, 2012, § 100; *M.A. c. Cipro*, 2013, § 118; *a contrario*, *Mir Isfahani c. Paesi Bassi* (dec.), 2008). Inoltre, il fatto che la Corte abbia concluso per la irricevibilità *ratione personae* dei ricorsi presentati sotto il profilo degli articoli 2 e 3, in quanto i ricorrenti non rischiavano più di essere espulsi dalla Turchia verso la Siria o verso un altro paese, non impediva che l'articolo 13 potesse trovare applicazione (*Sakkal e Fares c. Turchia* (dec.), 2016, § 63).

b. Alcuni esempi

125. La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 3 in assenza di ricorsi effettivi e sospensivi per esaminare:

- l'espulsione o l'estradizione di ricorrenti verso Stati in cui rischiano maltrattamenti:
 - l'Afghanistan (*M. e altri c. Bulgaria*¹⁴, 2011, §§ 127-133; si veda anche il [paragrafo 218](#) della presente guida, relativamente alla doglianza presentata dal ricorrente in riferimento all'articolo 8);
 - l'Afghanistan, rispetto alla Grecia (*M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], 2011, §§ 294-321);
 - il Camerun (*Yoh-Ekale Mwanje c. Belgio*, 2011, §§ 106-107, senza certezza che la ricorrente, affetta da virus HIV a uno stadio avanzato, potesse beneficiare di un trattamento medico adatto);
 - l'Eritrea (*Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, 2007, §§ 58-67, in cui il ricorrente, un richiedente asilo, è stato posto in zona di attesa in aeroporto, essendogli stato negato l'accesso nel territorio francese);
 - la Grecia, rispetto al Belgio (*M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], 2011, §§ 385-396);
 - l'India (*Chahal c. Regno Unito*, 1996, §§ 153-155, riguardante un separatista sikh sospettato di essere militante);
 - l'Iran (*Jabari c. Turchia*, 2000, §§ 49-50, in cui la ricorrente rischiava la lapidazione per adulterio);
 - l'Iran o l'Iraq (*Abdolkhani e Karimnia c. Turchia*, 2009, §§ 113-117);
 - il Marocco (*A.C. e altri c. Spagna*¹⁵, 2014, §§ 90-105, riguardante delle persone di origine sahwari la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta);
 - il Sudan (*I.M. c. Francia*, 2012, §§ 136-160) e la Siria (*M.A. c. Cipro*¹⁶, 2013, §§ 134-143), in cui soltanto l'applicazione dell'articolo 39 del regolamento della Corte ha potuto sospendere l'allontanamento dei ricorrenti);
 - la Siria (*S.K. c. Russia*, 2017, §§ 78-99);
 - il Turkmenistan (*Allanazarova c. Russia*, 2017, §§ 100-115);
- l'assenza di informazione ai ricorrenti di origine cecena circa le decisioni riguardanti la loro estradizione verso la Russia (*Chamaïev e altri c. Georgia e Russia*, 2005, §§ 449-466);
- delle doglianze di migranti, cittadini somali ed eritrei, intercettati in alto mare e rinviiati nel loro paese di provenienza, la Libia, al fine di ottenere un controllo attento e rigoroso delle loro domande prima che fosse eseguita la misura di allontanamento (*Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC]¹⁷, 2012, §§ 201-207);
- il rigetto di documenti presentati dai richiedenti asilo provenienti

¹⁴ Violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento agli articoli 3 e 8.

¹⁵ Violazione dell'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3.

¹⁶ Violazione dell'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3.

¹⁷ Violazione dell'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 3 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4.

dall'Afghanistan e soggetti a una decisione di respingimento, in quanto ritenuti non probanti, senza verificarne in via preliminare l'autenticità (*Singh e altri c. Belgio*, 2012, §§ 86-105);

- il rischio di un rinvio improvviso in Turchia senza una valutazione *ex nunc* da parte delle autorità greche della situazione personale del ricorrente (*B.A.C. c. Grecia*, 2016, §§ 66-67).

126. La Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 3 alla luce dei ricorsi effettivi:

- per doglianze fondate sui rischi in caso di espulsione o di estradizione verso:
 - l'Algeria (*Bensaid c. Regno Unito*, 2001, §§ 56-58);
 - gli Stati Uniti (*Soering c. Regno Unito*, 1989, §§ 121-124);
 - l'Iran (*G.H.H. e altri c. Turchia*, 2000, §§ 37-40);
 - la Somalia (*Salah Sheek c. Paesi Bassi*, 2007, § 154);
 - lo Sri Lanka (*Vilvarajah e altri c. Regno Unito*, 1991, §§ 121-127);
- in assenza di obbligo per gli Stati, in riferimento all'articolo 13, di creare un secondo grado di appello con effetto sospensivo nelle cause in materia di asilo (*A.M. c. Paesi Bassi*, 2016, §§ 67-71). Le esigenze dell'articolo 13 erano state soddisfatte a causa dell'effetto sospensivo della procedura di asilo.

127. Nella causa *Sakkal e Fares c. Turchia* (dec.), 2016 (§ 64), la Corte ha concluso che il ricorso era irricevibile in quanto manifestamente infondato, poiché i ricorrenti avevano disposto di ricorsi effettivi per contestare delle decisioni di espulsione in Siria in riferimento all'articolo 3.

C. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 4¹⁸

Articolo 3 della Convenzione – Proibizione della tortura

- «1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
- (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
- (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.»

Parole chiave HUDOC

Indagine effettiva (4) – Obblighi positivi (4) – Schiavitù (4-1) – Servitù (4-1) – Tratta di esseri umani (4-1) – Lavoro forzato (4-2) – Lavoro obbligatorio (4-2) – Lavoro richiesto ai detenuti (4-3-a) – Lavoro richiesto durante la libertà condizionale (4-3-a) – Servizio militare (4-3-b) – Servizio civile sostitutivo (4-3-b) – Servizio richiesto in caso di crisi (4-3-c) – Servizio richiesto in caso di calamità (4-3-c) – Normali doveri civici (4-3-d)

128. Quando la doglianza presentata in base all'articolo 13 è inglobata nelle questioni esaminate dal punto di vista della violazione degli obblighi procedurali positivi previsti dall'articolo 4 della Convenzione, questi ultimi costituiscono una *lex specialis* rispetto agli obblighi generali previsti dall'articolo 13.

129. Nella causa *C.N. e V. c. Francia*, 2012 (§§ 113-114), dopo avere esaminato la fondatezza della doglianza secondo la quale non era stata condotta alcuna indagine efficace sui casi di servitù e di lavoro forzato dal punto di vista degli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell'articolo 4, la Corte ha concluso che non vi era stata violazione di questa disposizione a tale riguardo. La Corte ha ritenuto pertanto che non fosse necessario esaminare separatamente la doglianza relativa alla violazione dedotta dall'articolo 13 (si veda anche *C.N. c. Regno Unito*, 2012, §§ 85-86).

¹⁸ Si veda la [Guida sull'articolo 4 della Convenzione](#) (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato).

D. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 5¹⁹

1. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 5 § 1

Articolo 5 § 1 della Convenzione – Arresto o detenzione regolari

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge (...)»

Parole chiave HUDOC

Libertà fisica (5-1) – Sicurezza (5-1) – Privazione di libertà (5-1) – Vie legali (5-1) – Arresto o detenzione regolari (5-1)

130. La Corte si è espressa sulla violazione o sull'assenza di violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 5 in varie cause.

131. Tuttavia, quando la Corte dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 5 sugli aspetti procedurali, essa può ritenere non doversi esaminare separatamente la doglianza relativa all'articolo 13, sebbene quest'ultima sia strettamente legata a quella presentata ai sensi dell'articolo 5 e debba dunque essere dichiarata ricevibile (*Bazorkina c. Russia*, 2006, § 165; *Imakaïeva c. Russia*, 2006, § 197). La Corte considera che l'articolo 5 contiene un certo numero di garanzie procedurali connesse alla legalità della detenzione.

132. Tuttavia, le esigenze dell'articolo 13 vanno oltre l'obbligo imposto dall'articolo 5 a uno Stato contraente di condurre un'inchiesta effettiva sulla sparizione di una persona di cui è dimostrato che è detenuta in tale Stato e del cui benessere, di conseguenza, lo stesso Stato è responsabile (*Kurt c. Turchia*, 1998, § 140; *El-Masri c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], 2012, § 252). Così, quando un genitore ha motivi difendibili per affermare che suo figlio è scomparso mentre era detenuto dalle autorità, la nozione di ricorso effettivo, ai sensi dell'articolo 13, implica, oltre al versamento di un indennizzo ove ciò sia opportuno, delle indagini approfondite ed effettive idonee a portare all'identificazione e al sanzionamento dei responsabili e tali da comportare un accesso effettivo dei genitori alla procedura di indagine (*Kurt c. Turchia*, 1998, § 140).

133. Nella causa *Kurt c. Turchia*, 1998 (§§ 140-142), le autorità dovevano esaminare una denuncia difendibile secondo la quale il figlio della ricorrente era stato detenuto nel villaggio dalle forze dell'ordine ed era scomparso in circostanze per le quali le autorità erano responsabili. Le autorità avevano pertanto l'obbligo di condurre, a beneficio dei familiari, un'indagine approfondita ed efficace sulla scomparsa. Ora, non era stata condotta alcuna inchiesta per gli stessi motivi che avevano condotto alla

¹⁹ Si veda la [Guida sull'articolo 5 della Convenzione](#) (diritto alla libertà e alla sicurezza).

constatazione di una violazione dell'articolo 5. La Corte ha pertanto concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 5.

134. Nella causa *Syrkin c. Russia* (dec.), 1999, riguardante l'efficacia di un'indagine delle autorità in riferimento alla sparizione di un militare all'estero, la Corte ha concluso che il ricorso era irricevibile in quanto manifestamente infondato sotto il profilo dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 5. Trovandosi di fronte alle difficoltà insite in qualsiasi ricerca di una persona scomparsa in un paese straniero, le autorità avevano richiesto l'assistenza internazionale. Inoltre, esse avevano sufficientemente tenuto conto della versione del ricorrente riguardante il luogo in cui poteva trovarsi il figlio e lo avevano autorizzato a consultare gli elementi raccolti durante l'indagine. Così, sebbene l'indagine non abbia dato risultati concludenti e sia stata sospesa varie volte, non si può considerare che le autorità, in maniera generale, si siano sottratte all'obbligo che ad esse incombeva di adottare le misure necessarie allo sviluppo della stessa.

In numerose cause relative alle sparizioni di persone cecene, alla luce della violazione dell'articolo 5 § 1 in assenza di detenzione regolare, la Corte ha ritenuto che non si ponesse alcuna questione distinta per quanto riguardava l'articolo 13 in riferimento all'articolo 5 (*Imakaïeva c. Russia*, 2006, § 197; *Loulouïev e altri c. Russia*, 2006, § 197; *Chitaïev c. Russia*, 2007, § 204; *Baïssaïeva c. Russia*, 2007, § 159).

135. Nelle cause *El-Masri c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], 2012 (§§ 259-262), e *Nasr e Ghali c. Italia*, 2016 (§§ 334-337), in riferimento alla tortura e ai trattamenti inumani e degradanti inflitti ai ricorrenti nell'ambito di un'operazione di «consegna straordinaria» ad agenti della CIA, i ricorrenti non avevano beneficiato di alcun ricorso effettivo per le loro doglianze presentate ai sensi degli articoli 3, 5 e 8 della Convenzione in violazione dell'articolo 13 in combinato con tali articoli.

Nella causa *El-Masri c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], 2012, il ricorrente avrebbe dovuto essere in grado di esercitare dei ricorsi concreti ed effettivi idonei a condurre all'identificazione e al sanzionamento dei responsabili e alla concessione di una riparazione. Non era stata condotta alcuna indagine penale effettiva per quanto riguarda le doglianze relative agli articoli 3 e 5, in riferimento soprattutto all'atteggiamento superficiale adottato dal procuratore competente. Le doglianze del ricorrente non erano mai state oggetto di un'indagine seria, ma erano state respinte con una spiegazione frettolosa secondo la quale l'interessato non aveva mai subito alcuno degli atti in questione. Inoltre, non era stato fornito alcun elemento di prova per dimostrare che la decisione di consegnare il ricorrente alla CIA era stata oggetto di un esame, da parte di un organo giudiziario di un'altra autorità che presentasse garanzie sufficienti affinché il ricorso dinanzi ad essa fosse effettivo, tenendo conto del rischio di maltrattamenti o di violazione flagrante del suo diritto alla libertà e alla sicurezza.

Nella causa *Nasr e Ghali c. Italia*, 2016, l'indagine condotta dalle autorità nazionali era stata privata di effettività a causa dell'apposizione del segreto di Stato da parte del dell'esecutivo. Non era possibile utilizzare le prove coperte dal segreto di Stato e non era utile chiedere l'estradizione degli agenti americani condannati. Per quanto riguarda

le conseguenze, sul piano civile, era in pratica escluso, nelle circostanze del caso di specie, che i ricorrenti avessero la possibilità di ottenere un risarcimento danni.

2. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 5 §§ 4 e 5

Articolo 5 §§ 4 e 5 della Convenzione – Controllo della legalità della detenzione

«4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.»

Parole chiave HUDOC

Controllo della legalità della detenzione (5-4) – Presentare un ricorso (5-4) – Controllo da parte di un tribunale (5-4) – Controllo entro breve termine (5-4) – Garanzie procedurali del controllo (5-4) – Ordinare la scarcerazione (5-4)

Riparazione (5-5)

136. Per quanto riguarda il controllo della legalità della detenzione, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l'articolo 5 §§ 4 e 5 della Convenzione costituisce una *lex specialis* rispetto alle esigenze più generali dell'articolo 13, e le assorbe. Se i fatti all'origine della doglianza che i ricorrenti presentano in riferimento all'articolo 13 sono identici a quelli esaminati sotto il profilo dell'articolo 5 §§ 4 e/o 5, non è necessario che la Corte esamini la dedotta violazione dell'articolo 13, in quanto ha già concluso che vi è stata violazione dell'articolo 5 §§ 4 e/o 5 (*De Jong, Baljet e Van Den Brink c. Paesi Bassi*, 1984, § 60; *Chahal c. Regno Unito*, 1996, § 126; *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*, 2006, §§ 110-111; *A.B. e altri c. Francia*, 2016, § 158; si veda anche il paragrafo 62 della presente guida).

137. Nella causa *Gusinskiy c. Russia* (dec.), 2003, avente ad oggetto il controllo della legalità di una detenzione da parte di un'istanza superiore, effettuato dopo la presentazione del ricorso dinanzi alla Corte, quest'ultima ha dichiarato il ricorso irricevibile per assenza della qualità di vittima del ricorrente. La domanda di controllo aveva riconosciuto in sostanza che il ricorrente era stato privato del suo diritto di avere un controllo giurisdizionale della legalità della sua detenzione dopo la sua scarcerazione. Ma una volta accordata l'autorizzazione, la causa era stata oggetto di un nuovo processo, nel corso del quale il ricorrente aveva avuto pienamente occasione di perorare la sua causa sul merito. Le autorità avevano dunque riconosciuto la violazione dei diritti del ricorrente in riferimento all'articolo 13 e gli avevano accordato una riparazione.

E. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 6²⁰

1. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 6 § 1

Articolo 6 della Convenzione – Diritto a un processo equo

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)»

Parole chiave HUDOC

Termine ragionevole (6-1)

a. Principi generali

138. L'articolo 6 § 1 della Convenzione costituisce una *lex specialis* rispetto all'articolo 13. Nelle numerose cause in cui la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 6 § 1, non ha ritenuto necessario, laddove era anche invocato l'articolo 13, pronunciarsi pure su questa doglianza. Così, quando il diritto rivendicato dalla persona sottoposta alla giustizia sulla base della Convenzione è un «diritto di carattere civile» riconosciuto nel diritto interno, come il diritto di proprietà, entra anche in gioco la protezione offerta dall'articolo 6 § 1 (*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, 1982, § 88; *Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 146). In tali circostanze, le esigenze dell'articolo 6 § 1, che implicano l'intera panoplia delle garanzie proprie dei procedimenti giudiziari, sono più rigorose di quelle dell'articolo 13, che si trovano assorbite da esse (*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, 1982, § 88; *Silver e altri c. Regno Unito*, 1983, § 110; *Campbell e Fell c. Regno Unito*, 1984, § 123; *Brualla Gómez de la Torre c. Spagna*, 1997, § 41).

La Corte ha seguito un ragionamento analogo nelle cause in cui il ricorrente lamentava l'inadeguatezza di un procedimento d'appello o di cassazione esistente che rientrava sia nell'ambito di applicazione del profilo penale dell'articolo 6 § 1 che dell'articolo 13 (*Kamasinski c. Austria*, 1989, § 110; *Kadubec c. Slovacchia*, 1998, § 64).

139. Come regola generale, l'articolo 13 non è applicabile quando la dedotta violazione della Convenzione è avvenuta nel contesto di un procedimento giudiziario (*Pizzetti c. Italia*, rapporto della Commissione 1991, §§ 20-21; *Menecheva c. Russia*, 2006, § 105; *Ferre Gisbert c. Spagna*, 2009, § 39).

²⁰ Si vedano le Guide sull'articolo 6 della Convenzione (diritto a un processo equo), [profilo civile](#) e [profilo penale](#).

i. Violazione del diritto di far esaminare la propria causa entro un termine ragionevole

140. Tuttavia, non vi è alcuna sovrapposizione, e quindi nessun assorbimento, quando la doglianza fondata sulla Convenzione che l'individuo desidera presentare dinanzi ad una «istanza nazionale» è quella che deriva da una inosservanza del diritto di far esaminare la propria causa entro un termine ragionevole, ai sensi dell'articolo 6 § 1. La questione di stabilire se il ricorrente in una determinata causa abbia ottenuto una decisione entro un termine ragionevole, su una contestazione relativa a diritti o doveri di carattere civile o su un'accusa penale è giuridicamente distinta dalla questione di stabilire se disponesse, nel diritto interno, di un ricorso effettivo per dolersi a tale riguardo (*Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 147).

141. La doglianza riguardante l'inosservanza dell'obbligo di esaminare le cause entro un termine ragionevole basata dal ricorrente sull'articolo 13 deve essere considerata isolatamente, nonostante il fatto che la Corte abbia già concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 per inosservanza dell'obbligo di assicurare all'interessato un processo entro un termine ragionevole (*Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 149).

142. Il diritto di ciascuno di ottenere che la sua causa venga esaminata entro un termine ragionevole non può che essere meno effettivo se non esiste alcuna possibilità di presentare prima ad un'autorità nazionale le doglianze basate sulla Convenzione, e le esigenze dell'articolo 13 devono essere considerate un rafforzamento di quelle dell'articolo 6 § 1 piuttosto che essere assorbite dall'obbligo generale, imposto da questo articolo, di non sottoporre gli individui a procedimenti giudiziari eccessivamente lunghi (*Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 152).

143. Pertanto, la corretta interpretazione dell'articolo 13 è che questa disposizione garantisce un ricorso effettivo dinanzi a un'istanza nazionale che consente di denunciare una inosservanza dell'obbligo, imposto dall'articolo 6 § 1, di esaminare le cause entro un termine ragionevole (*Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 156).

144. L'assenza di ricorsi che permettano di far riconoscere il diritto garantito dall'articolo 6 § 1 di far esaminare la propria causa entro un termine ragionevole genera una violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 6 § 1 (*Konti-Arvantini c. Grecia*, 2003, §§ 29-30; *Nastou c. Grecia (n. 2)*, 2005, §§ 46-47).

ii. Ricorsi preventivi e ricorsi compensativi

145. Risulta dalla sentenza *Kudła c. Polonia* [GC], 2000, (§ 159) come pure dalla decisione *Mifsud c. Francia* (dec.) [GC], 2002 (§ 17), che l'articolo 13 apre un'opzione: per essere effettivo un ricorso deve permettere di far intervenire prima la decisione delle giurisdizioni adite, o deve fornire alle persone sottoposte alla giustizia una riparazione adeguata per i ritardi già denunciati (*Sürmeli c. Germania* [GC], 2006 § 99).

146. L'articolo 13 consente quindi a uno Stato di scegliere tra un ricorso «preventivo o di accelerazione», capace di indurre un'accelerazione di un procedimento pendente e

quindi di abbreviare la durata dei procedimenti per evitare che diventi eccessiva, e un ricorso «riparatorio, compensativo, indennitario o pecuniario», che consenta di ottenere *a posteriori* una riparazione per ritardi già accumulati, qualora il procedimento sia ancora pendente o che si sia concluso.

147. Se il ricorso di natura preventiva è preferibile, un ricorso indennitario può essere considerato effettivo quando il procedimento è già stato eccessivamente lungo e non esiste un ricorso preventivo *Kudła c. Polonia* [GC], 2000, (§ 158); *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 187). Per quanto riguarda il carattere appropriato e sufficiente della riparazione, questa conclusione è valida solo nella misura in cui l'azione indennitaria rimane essa stessa un ricorso efficace, adeguato e accessibile che consenta di sanzionare la durata eccessiva di un procedimento giudiziario (*Mifsud c. Francia* (dec.) [GC], 2002, § 17).

148. Alcuni Stati, come l'Austria, la Croazia, la Spagna, la Polonia e la Slovacchia hanno scelto di combinare due tipi di ricorso, uno volto ad accelerare il procedimento e l'altro di natura indennitaria (*Cocchiarella c. Italia* [GC], 2006, § 77; *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 186). Questi Stati possono riconoscere riparazioni di importo inferiore rispetto a quelle accordate dalla Corte. Tuttavia, tali importi non devono essere manifestamente insufficienti rispetto agli indennizzi accordati dalla Corte in cause analoghe (*ibidem*, § 213). Così, nella causa *Rutkowski e altri c. Polonia*, 2015 (§§ 176 e 181-186), l'importo della riparazione accordato al primo ricorrente corrispondeva solo al 5,5% di quello che la Corte gli avrebbe concesso in assenza di un ricorso interno, e quindi non costituiva una «riparazione adeguata e sufficiente» per compensare l'eccessiva durata dei procedimenti.

149. I ricorsi preventivi e indennitari devono essere disponibili in teoria e in pratica per essere effettivi (*Bourdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 104; *Panju c. Belgio*, 2014, §§ 62-63).

α. Ricorsi preventivi

150. Per quanto riguarda i ricorsi preventivi, la Corte ha precisato che il miglior rimedio in assoluto è, come in numerosi campi, la prevenzione (*Sürmeli c. Germania* [GC], 2006, § 100; *Wasserman c. Russia (n. 2)*, 2008, § 47; *Bourdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 98; *Olivieri e altri c. Italia*, 2016, § 45).

151. Qualora un sistema giudiziario risulti carente rispetto all'esigenza di cui all'articolo 6 § 1 per quanto riguarda il termine ragionevole, un ricorso che permetta di far accelerare il procedimento al fine di impedire che sopraggiunga una durata eccessiva costituisce la soluzione più efficace. Un ricorso di questo tipo ha un indubbio vantaggio rispetto a un ricorso unicamente indennitario, in quanto evita anche di dover constatare delle violazioni successive per lo stesso procedimento e non si limita ad agire *a posteriori* come fa un ricorso indennitario (*Giuseppina e Orestina Procaccini c. Italia* [GC], 2006, § 72; *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 183; *Hiernaux c. Belgio*, 2017, § 50).

152. Analogamente, qualsiasi mezzo che permetta a livello nazionale di prevenire una violazione assicurando la tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie è in linea di principio di grande utilità (*Bourdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 98). Tuttavia, una persona

che ha ottenuto una sentenza contro lo Stato non deve normalmente ricorrere a una procedura di questo tipo (*Metaxas c. Grecia*, 2004, § 19): l'attuazione di questa decisione spetta in primo luogo alle istanze dello Stato, che devono utilizzare tutti i mezzi disponibili nel diritto nazionale per accelerare l'esecuzione e quindi evitare che la Convenzione venga disattesa (*Akashev c. Russia*, §§ 21-22).

153. Pertanto, in materia penale, la Corte ha ritenuto soddisfacente che si tenga conto della durata del procedimento per concedere una riduzione della pena in modo espresso e quantificabile (*Beck c. Norvegia*, 2001, § 27; *Cocchiarella c. Italia* [GC], 2006, § 77).

6. Ricorsi compensativi

154. Per quanto riguarda i ricorsi compensativi, gli Stati possono scegliere di creare un solo ricorso indennitario, senza che questo possa essere considerato privo di effettività (*Mifsud c. Francia* (dec.) [GC], 2002; *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 187; *Bourdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 99). Nella causa *Hiernaux c. Belgio*, 2017 (§§ 59-62), in assenza di ricorso preventivo effettivo, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 1 dal momento che il ricorso indennitario permetteva di lamentare la durata del procedimento penale, anche quando era constatata nel corso dell'istruzione o nella fase conclusiva del procedimento.

155. Qualora uno Stato abbia compiuto un significativo passo avanti introducendo un ricorso indennitario per rimediare a una violazione della Convenzione, la Corte deve concedergli un più ampio margine di apprezzamento per poter organizzare questo ricorso interno in modo coerente con il proprio sistema giuridico e le sue tradizioni, in conformità con il tenore di vita del paese (*Cocchiarella c. Italia* [GC], 2006, § 80). Il livello di indennizzo dipende dalle caratteristiche e dall'effettività del ricorso interno. Pertanto la Corte può perfettamente accettare che uno Stato che si è dotato di diversi ricorsi e le cui decisioni, conformi alla tradizione giuridica e al tenore di vita del paese, sono tempestive, motivate ed eseguite rapidamente, possa accordare delle somme che, pur essendo inferiori a quelle fissate dalla Corte, non sono irragionevoli (*ibidem*, §§ 95-97).

La Corte è tuttavia chiamata ad accertare se il modo in cui il diritto interno viene interpretato e applicato dia luogo a conseguenze conformi ai principi della Convenzione così come interpretati nella sua giurisprudenza (*Bourdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 99).

156. A tal fine, la Corte ha stabilito alcuni criteri essenziali che permettono di verificare l'effettività dei ricorsi indennitari in materia di eccessiva durata dei procedimenti giudiziari (*Bourdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 99; *Valada Matos das Neves c. Portogallo*, 2015, § 73; *Wasserman c. Russia (n. 2)*, 2008, §§ 49-51), che sono i seguenti:

- L'azione per l'indennizzo deve essere decisa entro un termine ragionevole (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 194).
- L'indennità deve essere corrisposta tempestivamente, in linea di principio non

oltre sei mesi dalla data in cui la decisione che riconosce la somma è divenuta esecutiva (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 198).

- Le norme procedurali che disciplinano l'azione per l'indennizzo devono essere conformi ai principi di equità come garantiti dall'articolo 6 della Convenzione (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 200).
- Le norme in materia di spese processuali non devono costituire un onere eccessivo per le parti in causa la cui azione è fondata (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 201).
- L'importo delle indennità non deve essere insufficiente rispetto alle somme concesse dalla Corte in cause simili (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, §§ 202-206 e 213).

157. Il semplice fatto che l'indennizzo riconosciuto a livello nazionale sia insufficiente e non corrisponda agli importi accordati dalla Corte in cause simili non rende di per sé non effettivi i ricorsi per eccessiva durata della procedura (*Rižková c. Slovacchia*, 2006, § 100; *Kaić e altri c. Croazia*, 2008, §§ 39 e 42). È la combinazione di diversi fattori che può renderli non effettivi. Pertanto, la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 1 i) relativamente all'indennizzo insufficiente combinato con l'impossibilità di accelerare il procedimento, rendendo nelle particolari circostanze del caso di specie non effettivo un ricorso altrimenti effettivo (*ibidem*, §§ 43-44), e (ii) relativamente all'impossibilità di ottenere una riparazione rapida unita all'insufficienza del risarcimento dei danni (*Wasserman c. Russia (n. 2)*, 2008, §§ 54-58).

158. Il ricorso basato sulla legge «Pinto» che ha portato al pagamento di indennità è stato effettivo dal momento che la decisione del giudice nazionale era conforme alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 41 della Convenzione (*Cataldo c. Italia (dec.)*, 2004). Questa parte del ricorso è stata dichiarata irricevibile dalla Corte per manifesta infondatezza.

159. Analogamente, una indennità insufficiente accordata dal giudice nazionale per un procedimento eccessivamente lungo non ha costituito una violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 1 nella causa *Delle Cave e Corrado c. Italia*, 2007 (§§ 45-46). Il semplice fatto che il livello dell'importo dell'indennizzo accordato sulla base del ricorso «Pinto» non fosse elevato non era di per sé un elemento sufficiente per mettere in discussione il carattere effettivo di questo ricorso. La legge «Pinto» non fissa limiti per la determinazione dell'indennità: l'importo da assegnare è lasciato alla discrezione del giudice.

160. Così, anche nella causa *Simaldone c. Italia*, 2009 (§§ 82-84), la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 1 della Convenzione e all'articolo 1 del Protocollo n. 1, decidendo che un ritardo di dodici mesi nel pagamento degli indennizzi «Pinto», pur comportando la violazione dei suddetti articoli, non era abbastanza importante per rimettere in discussione l'effettività del rimedio «Pinto». Tra il 2005 e il 2007, le corti d'appello competenti ai sensi della legge «Pinto» avevano emesso circa 16.000 decisioni, cosicché il numero di ricorsi presentati dinanzi alla Corte (circa 500) relativi al ritardo nel pagamento degli indennizzi «Pinto», sebbene importante, non rivelava, all'epoca, una inefficacia strutturale del rimedio «Pinto».

161. Il giudice nazionale è chiaramente in una posizione migliore per pronunciarsi sull'esistenza e sull'entità del danno materiale dedotto.

162. Tuttavia lo stesso non si può dire per quanto riguarda il danno morale. Vi è una forte, seppur confutabile, presunzione che l'eccessiva durata di un procedimento causi un danno morale (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, §§ 203-204; *Wasserman c. Russia (n. 2)*, 2008, § 50).

Questa presunzione è particolarmente forte in caso di eccessivo ritardo nell'esecuzione da parte dello Stato di una sentenza emessa contro di lui, tenuto conto del senso di impotenza che inevitabilmente genera il mancato adempimento dell'obbligo di onorare i propri debiti e del fatto che il ricorrente fosse già stato costretto a rivolgersi al giudice per ottenere soddisfazione (*Bourdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 100).

Nella causa *Martins Castro e Alves Correia de Castro c. Portogallo*, 2008 (§§ 52-57), la giurisprudenza della Corte suprema amministrativa portoghese che accettava questa interpretazione e i principi che derivano dalla giurisprudenza della Corte non sembrava ancora sufficientemente consolidata nell'ordinamento giuridico portoghese, non essendo stato accordato alcun indennizzo per il danno morale ai ricorrenti che non avevano fornito la prova della sua esistenza.

163. Tuttavia, in alcuni casi, la durata del procedimento comporta solo un danno morale minimo, o addirittura un danno morale nullo (*Wasserman c. Russia (n. 2)*, 2008, § 50; *Martins Castro e Alves Correia de Castro c. Portogallo*, 2008, § 54). Il giudice nazionale dovrà quindi giustificare la sua decisione motivandola sufficientemente (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, §§ 203-204).

b. Alcuni esempi

i. Durata di un procedimento penale

164. La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 6 § 1 per quanto riguarda la mancanza di ricorsi effettivi nel diritto interno per lamentare la eccessiva durata di un procedimento penale nelle seguenti cause: *Kudła c. Polonia* [GC], 2000, §§ 159-160; *Nuvoli c. Italia*, 2002, §§ 34-37; *Stratégies et Communications e Dumoulin c. Belgio*, 2002, §§ 52-56; *Kangasluoma c. Finlandia*, 2004, §§ 48-49; *De Clerck c. Belgio*, 2007, §§ 84-86; *McFarlane c. Irlanda* [GC], 2010, §§ 115-129; *Dimitrov e Hamanov c. Bulgaria*, 2011, §§ 91-99; *Michelioudakis c. Grecia*, 2012, §§ 53-54; *Panju c. Belgio*, 2014, §§ 54-77; *Galea e Pavia c. Malta**, 2020, §§ 59-65.

ii. Durata di un procedimento civile

165. L'assenza di ricorsi effettivi nel diritto interno per lamentare l'eccessiva durata di un procedimento civile ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 6 § 1 nelle seguenti cause: *Konti-Arvantini c. Grecia*, 2003, §§ 29-30; *Hartman c. Repubblica ceca*,

2003, §§ 82-84; *Doran c. Irlanda*, 2003, §§ 62-69; *D.M. c. Polonia*, 2003, §§ 48-50; *Lukenda c. Slovenia*, 2005, §§ 87-88; *Sürmeli c. Germania* [GC], 2006, §§ 102-116; *Rumpf c. Germania*, 2010, §§ 51-52; *Finger c. Bulgaria*, 2011, §§ 84-91; *Ümmühan Kaplan c. Turchia*, 2012, § 56-58; *Glykantzi c. Grecia*, 2012, §§ 54-57; *Vlad e altri c. Romania*, 2013, §§ 113-125; *Gazsó c. Ungheria*, 2015, §§ 21; *Valada Matos das Neves c. Portogallo*, 2015, § 101; *Brudan c. Romania*, 2018, §§ 72-91; *Marshall e altri c. Malta**, 2020, §§ 82-90.

166. Nella causa *Krasuski c. Polonia*, 2005 (§§ 69-73), la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 1. A seguito dell'entrata in vigore della «Legge Kudła» nel 2004, la possibilità di chiedere riparazione ai sensi della pertinente disposizione del codice civile per l'eccessiva durata di un procedimento aveva ormai una base legale esplicita e aveva acquisito un grado di certezza sufficiente per costituire un «ricorso effettivo» per qualsiasi ricorrente che lamentasse una violazione del suo diritto a che la sua causa fosse esaminata entro un termine ragionevole dai tribunali polacchi.

iii. Durata di un procedimento amministrativo

167. Per quanto riguarda l'efficacia dei ricorsi per lamentare l'assenza di termine ragionevole in un procedimento amministrativo, la Corte ha concluso che il ricorso era irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne nella causa *Daddi c. Italia* (dec.), 2009. Il ricorso «Pinto» era efficace per la durata di un procedimento amministrativo in cui non era stata presentata un'istanza di prelievo. Pertanto, la ricorrente doveva adire la corte d'appello competente ai sensi della legge «Pinto».

168. La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 1 in assenza di ricorsi effettivi nel diritto interno per lamentare l'eccessiva durata di un procedimento amministrativo nelle seguenti cause: *Martins Castro e Alves Correia de Castro c. Portogallo*, 2008, §§ 56-57 e 66; *Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia*, 2010, §§ 34-35; *Olivieri e altri c. Italia*, 2016, §§ 48-71.

iv. Durata di un procedimento esecutivo

169. L'assenza di ricorsi effettivi nel diritto interno per ottenere l'esecuzione di decisioni giudiziarie interne o contestare il protrarsi della loro mancata esecuzione ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 6 § 1 nelle seguenti cause: *Zazanis c. Grecia*, 2004, §§ 45-49; *SARL Amat-G e Mébaghichvili c. Georgia*, 2005, §§ 53-54; *Ramadhi e altri c. Albania*, 2007, §§ 46-53; *Bourdov c. Russia (n. 2)*, 2009, §§ 101-117; *Abramiuc c. Romania*, 2009, §§ 121-132; *Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucraina*²¹, 2009, § 69; *Ilyushkin e altri c. Russia*²², 2012, §§ 34-44; *Manushaqe Puto e altri c. Albania*, 2012, §§ 72-84; *Gerasimov e altri c. Russia*, 2014, §§ 157-166.

²¹ Violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 6 § 1 della Convenzione e con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

²² Violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 6 § 1 della Convenzione e con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

170. Nella causa *Beshiri e altri c. Albania* (dec.), 2020 (§§ 178-222), la Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto i ricorrenti non avevano esperito un nuovo ricorso che permetteva di porre rimedio al protrarsi della mancata esecuzione di decisioni definitive che accordavano delle indennità per beni espropriati all'epoca del regime comunista. Questo ricorso era stato creato nel 2015 dallo Stato convenuto in risposta alla sentenza pilota *Manushaqe Puto e altri c. Albania*, 2012, si veda il paragrafo 293 della presente guida.

2. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 6 § 2

Articolo 6 § 2 della Convenzione – Diritto alla presunzione di innocenza

«2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.»

Parole chiave HUDOC

Presunzione di innocenza (6-2)

171. La Corte si è espressa per la violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 2 in una causa e per l'assenza di violazione in un'altra causa.

172. Nella causa *Konstas c. Grecia*, 2011 (§§ 56-57), la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 2 vista l'assenza di un ricorso che il ricorrente avrebbe potuto esercitare dinanzi a una giurisdizione penale competente per ottenere riparazione per la violazione del profilo procedurale della sua presunzione di innocenza, per quanto riguarda le dichiarazioni rese nei suoi confronti da due ministri dinanzi al Parlamento. L'azione di risarcimento del danno avrebbe potuto essere solo parzialmente relativa e adeguata alla violazione della Convenzione denunciata e non era pertanto di natura tale da sanare pienamente la dedotta violazione della presunzione di innocenza. E il Governo aveva indicato altri ricorsi di cui il ricorrente avrebbe potuto avvalersi.

173. Per contro, nella causa *Januškevičienė c. Lituania*, 2019 (§§ 60-63 e 69) la Corte ha dichiarato che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 2, in quanto la ricorrente disponeva di un ricorso civile efficace che le consentiva di ottenere un indennizzo economico per la violazione della sua presunzione di innocenza nel corso di un procedimento penale contro terzi.

F. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 7²³

Articolo 7 della Convenzione – Nulla poena sine lege

«1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.»

Parole chiave HUDOC

Nullum poena sine lege (7-1) – Retroattività (7-1)

174. La Corte si è espressa per la violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 7 in una causa.

175. Nella causa *Gouarré Patte c. Andorra*, 2016 (§§ 41-43), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 7 in ragione dell'assenza di una via di ricorso effettiva che il ricorrente avrebbe potuto utilizzare per sollevare la questione dell'applicazione delle disposizioni più favorevoli del nuovo codice penale. Il Tribunale superiore di giustizia aveva respinto il ricorso di revisione del ricorrente senza pronunciarsi sul merito delle sue deduzioni, in quanto il nuovo codice penale si riferiva esclusivamente alle pene privative o restrittive della libertà, e non prevedeva la revisione per le pene di interdizione dall'esercizio di una professione. Inoltre, il suddetto ricorso di revisione era accessibile solo nel rispetto di un numero limitato di criteri che il caso di specie non soddisfaceva. Peraltro, è vero che il nuovo codice penale garantiva la retroattività della legge penale più clemente, ma non prevedeva alcuna concreta procedura specifica per permettere al condannato di rivolgersi ai tribunali per aprire un processo di revisione qualora i tribunali competenti non vi avessero provveduto. L'articolo ordinava semplicemente al tribunale che aveva pronunciato la condanna di procedere d'ufficio a una revisione della condanna stessa.

²³ Si veda la [Guida sull'articolo 7 della Convenzione](#) (nessuna pena senza legge: principio di legalità dei delitti e delle pene).

G. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 8²⁴

Articolo 8 della Convenzione – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

Parole chiave HUDOC

Espulsione (8) – Estradizione (8) – Obblighi positivi (8) – Rispetto della vita privata (8 -1) – Rispetto della vita familiare (8-1) – Rispetto del domicilio (8-1) – Rispetto della corrispondenza (8-1)

176. La Corte si è espressa per la violazione o per la mancanza di violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 8 in diverse cause.

177. Tuttavia, quando riscontra la violazione dell'articolo 8 sugli aspetti procedurali, la Corte può ritenere non doversi esaminare separatamente la doglianza relativa all'articolo 13, benché quest'ultima sia strettamente connessa a quella fondata sull'articolo 8 e debba essere dichiarata ricevibile (*Liberty e altri c. Regno Unito*, 2008, § 73; *Roman Zakharov c. Russia* [GC], 2015, § 307). A contrario, nella causa *B.A.C. c. Grecia*, 2016 (§§ 46-47), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 8 e, alla luce di questa constatazione, ha concluso che vi è anche stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 (si vedano anche *Sargsyan c. Azerbaijan* [GC], 2015, §§ 272-274; *Dorđević c. Croazia*, 2012, § 168).

1. Rispetto della vita privata

178. La Corte ha trattato vari argomenti riguardanti l'effettività di ricorsi relativi a violazioni del diritto al rispetto della vita privata.

a. Circolazione

179. Quando esiste una doglianza difendibile secondo la quale una misura adottata dalle autorità può violare il diritto di circolazione di un ricorrente sancito dall'articolo 2 del Protocollo n. 4 o il diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'articolo 8 della Convenzione, l'articolo 13 esige che i sistemi nazionali diano agli interessati la possibilità di beneficiare di una procedura di ricorso in contraddittorio

²⁴ Si veda la [Guida sull'articolo 8 della Convenzione](#) (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

dinanzi agli organi giudiziari nazionali che offrano adeguate garanzie di indipendenza e di imparzialità (*Riener c. Bulgaria*, 2006, § 138).

180. Nella causa *Riener c. Bulgaria*, 2006 (§§ 138-143), l'assenza di ricorso effettivo riguardante il divieto di viaggiare a causa di imposte non pagate ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione e con l'articolo 2 del Protocollo n. 4 (si veda anche la parte della presente guida sull'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'[articolo 2 del Protocollo n. 4](#)).

b. Detenzione

181. Nella causa *Wainwright c. Regno Unito*, 2006 (§§ 54-56), l'esonero da ogni responsabilità civile degli agenti penitenziari nonostante la loro negligenza durante una perquisizione su persone che erano andate a rendere visita a un detenuto ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8. La Camera dei Lord aveva dichiarato che la negligenza dimostrata dal personale del carcere non desse luogo ad alcuna responsabilità civile, soprattutto perché non esisteva un delitto generale di violazione della vita privata.

182. Nella causa *Gorlov e altri c. Russia*, 2019 (§§ 109-110), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 perché il diritto interno, così come interpretato dai giudici, non presupponeva alcun bilanciamento e non permetteva ai detenuti di ottenere un controllo giudiziario sulla proporzionalità della loro collocazione sotto videosorveglianza permanente nelle loro celle rispetto ai diritti acquisiti di proteggere la loro vita privata.

c. Ambiente

183. Nella causa *Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], 2003 (§§ 137-142), l'insufficienza della portata del controllo dell'inquinamento acustico dovuto ai voli notturni ha costituito una violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8. Poiché la portata del controllo che poteva essere esercitato dai tribunali interni si limitava alle nozioni classiche del diritto pubblico inglese, quali l'irrazionalità, l'illegalità e l'evidente errore di valutazione, e non permetteva di esaminare all'epoca se l'aumento dei voli notturni costituisse una violazione giustificabile del diritto delle persone che abitavano vicino all'aeroporto di Heathrow al rispetto della loro vita privata e familiare o del loro domicilio.

d. Fallimento

184. Nella causa *Albanese c. Italia*, 2006 (§§ 73-77), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 relativamente all'assenza di un ricorso effettivo che consenta di lamentare l'esistenza o la proroga delle incapacità personali che colpiscono il fallito o la persona dichiarata in fallimento e che derivano automaticamente dalla dichiarazione di fallimento.

e. Magistratura

185. Nella causa *Özpinar c. Turchia*, 2010 (§§ 82-88), l'assenza di un ricorso effettivo per una magistrata parzialmente destituita per la condotta che teneva nell'ambito della sua vita privata, ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8. La ricorrente si era avvalsa, senza successo, del rimedio dell'opposizione avverso le decisioni del Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia, l'imparzialità di questo organo, nelle formazioni in cui esamina le opposizioni, appariva seriamente dubbia. Inoltre, nel procedimento in questione, non era stata operata alcuna distinzione tra le manifestazioni della vita privata dell'interessata prive di legame diretto con l'esercizio delle sue funzioni e quelle che erano invece direttamente collegate allo stesso.

f. Orientamento sessuale

186. Nella causa *Beizaras e Levickas c. Lituania*, 2020 (§§ 151-156), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 in quanto gli atteggiamenti discriminatori dei giudici interni nei confronti dell'orientamento sessuale dei ricorrenti avevano compromesso l'effettività dei ricorsi per l'applicazione del diritto interno. Alcune vie di ricorso, generalmente effettive, non lo erano state nel caso di specie perché i tribunali interni si erano rifiutati di perseguire gli autori di gravi commenti omofobi su Facebook, compresi degli appelli non dissimulati alla violenza, senza aver prima condotto un'indagine effettiva.

g. Reputazione

187. Nella causa *Bastys c. Lituania*, 2020 (§§ 67-87), il ricorrente, vicepresidente del Parlamento, era nella incapacità di contestare le conclusioni della nota informativa del Dipartimento di sicurezza dello Stato che aveva valutato se l'interessato poteva ottenere un nulla osta di sicurezza che gli consentisse di accedere a delle informazioni riservate. Ma questa incapacità era compensata dalla possibilità di contestare dinanzi ai tribunali amministrativi la decisione con cui il presidente del Parlamento negava il nulla osta di sicurezza sulla base della nota. Tuttavia, il ricorso non era stato utilizzato in quanto il vicepresidente aveva rassegnato le libere dimissioni senza attendere la decisione del presidente. La Corte ha quindi concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8.

h. Residenza

188. Nella causa *Kurić e altri c. Slovenia* [GC], 2012 (§§ 370-372), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 in assenza di un ricorso efficace per lamentare la mancata decisione sulla questione del soggiorno di persone che erano state «cancellate» dal registro dei residenti permanenti dopo il ritorno all'indipendenza della Slovenia.

i. Sorveglianza segreta e conservazione di dati personali

189. In materia di sorveglianza segreta, il carattere segreto delle misure rende difficile per l'interessato, se non impossibile, esperire un ricorso, soprattutto finché dura la sorveglianza. Un «ricorso effettivo» secondo l'articolo 13 deve essere quanto più effettivo possibile tenuto conto della sua portata limitata, inerente a qualsiasi sistema di sorveglianza (*Klass e altri c. Germania*, 1978, §§ 68-69). Un meccanismo oggettivo di controllo può essere sufficiente fintantoché le misure rimangono segrete. Solo una volta che le misure sono state divulgate le vie di ricorso devono diventare disponibili per il singolo entro un termine ragionevole (*Rotaru c. Romania* [GC], 2000, § 69).

190. Nel campo delle misure di sorveglianza segrete, dove gli abusi sono potenzialmente così facili in alcuni casi individuali e potrebbero comportare conseguenze pregiudizievoli per la società democratica nel suo complesso, è in linea di principio auspicabile che il controllo sia affidato a un giudice, poiché il potere giudiziario offre le migliori garanzie di indipendenza, di imparzialità e di regolarità procedurale. È auspicabile avvisare la persona interessata dopo la revoca delle misure di controllo non appena la notifica può essere data senza compromettere lo scopo della restrizione. Per consentire all'interessato di far controllare la procedura relativa all'ingerenza nell'esercizio del suo diritto alla vita privata, è necessario, in linea di principio, fornire allo stesso un minimo di informazioni sulla decisione che potrebbe contestare, come la data di adozione e l'autorità giudiziaria da cui essa promana (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], 2015, §§ 233, 287 e 291; *İrfan Güzel c. Turchia*, 2017, §§ 96 e 98-99).

191. Nella causa *Klass e altri c. Germania*, 1978 (§§ 65-72), la legge «G 10» permetteva di aprire e di controllare la corrispondenza e gli invii postali, di leggere i messaggi telegrafici, di ascoltare e di registrare le conversazioni telefoniche quando si trattava di difendere il paese da alcuni «pericoli imminenti». Secondo questa legge, mentre l'adozione e l'esecuzione delle misure restrittive non potevano essere oggetto di ricorso ai tribunali, alcuni altri ricorsi erano a disposizione di chiunque credesse di essere sorvegliato. Al contrario, in base alla sentenza della Corte costituzionale federale del 1970, l'autorità competente doveva avvisare l'interessato non appena le misure di sorveglianza venivano revocate e la notifica poteva avvenire senza compromettere lo scopo della restrizione. A partire da questa notifica, l'individuo aveva a disposizione diverse vie di ricorso giudiziarie: mediante un'azione di accertamento, far esaminare da un tribunale amministrativo se la legge «G 10» era stata legittimamente applicata all'individuo e se le misure di sorveglianza ordinate erano conformi alla legge; intentare un'azione davanti a un tribunale civile per ottenere riparazione se aveva subito un danno; intentare un'azione per la distruzione o, se del caso, la restituzione di documenti; infine, se nessuno di questi ricorsi aveva successo, presentare un ricorso alla Corte costituzionale federale affinché quest'ultima statuisse sulla eventuale violazione della Legge fondamentale. Di conseguenza, tutti i ricorsi previsti dal diritto tedesco soddisfacevano, nelle particolari circostanze della causa, i requisiti dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8, del rispetto della vita privata e della corrispondenza.

Si vedano, nello stesso senso, le cause *Leander c. Svezia*, 1987, §§ 78-84, riguardante un sistema di controllo segreto dei candidati a dei posti importanti dal punto di vista

della sicurezza nazionale, e *Amann c. Svizzera* [GC], 2000, §§ 89-90, riguardante l'intercettazione e la registrazione di una telefonata e la conservazione dei dati personali negli archivi dei servizi di sicurezza.

192. In assenza di ricorso per contestare la detenzione, da parte degli agenti dello Stato, di dati sulla vita privata di una persona o sulla veridicità di queste informazioni, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 nella causa *Rotaru c. Romania* [GC], 2000 (§§ 68-73). Lo stesso è avvenuto nella causa *Segerstedt-Wiberg e altri c. Svezia*, 2006 (§§ 116-122), in assenza di un ricorso che consenta di ottenere tutte le informazioni contenute nei fascicoli della Sicurezza, la distruzione dei fascicoli conservati dalla Sicurezza, o la cancellazione o la correzione delle informazioni personali in essi contenute.

193. In mancanza di risposta ai dubbi sollevati da un accusato sulla regolarità della decisione di sottoporlo a intercettazione telefonica, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 nella causa *İrfan Güzel c. Turchia*, 2017 (§§ 100-109).

j. Utilizzo e divulgazione di dati personali

194. Per quanto riguarda la divulgazione di dati medici, nella causa *Anne-Marie Andersson c. Svezia*, 1997 (§§ 41-42), la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 relativamente all'assenza di un ricorso prima della comunicazione di dati medici personali e riservati da parte dell'autorità medica ad un servizio sociale. Visto il fascicolo, la ricorrente non aveva alcun motivo difendibile in merito ad una violazione della Convenzione. L'ingerenza nel godimento del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata che la divulgazione dei dati in questione ha comportato, era conforme al diritto svedese e perseguiva gli scopi legittimi di proteggere la «salute o la morale» e i «diritti e le libertà altrui». La misura era stata notificata all'interessata ed era di portata limitata, poiché le informazioni in questione non erano state rese pubbliche, ma godevano dello stesso grado di riservatezza dei fascicoli psichiatrici.

195. In assenza di un ricorso effettivo per quanto riguarda la divulgazione di informazioni psichiatriche riservate in una udienza pubblica, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 nella causa *Panteleyenko c. Ucraina*, 2006 (§§ 82-84). Certamente, lo svolgimento di una udienza a porte chiuse avrebbe permesso di evitare la divulgazione delle informazioni in questione al pubblico, ma non avrebbe impedito che le stesse informazioni fossero portate a conoscenza delle parti e inserite nel fascicolo della causa. Sebbene l'appello del ricorrente fosse stato accolto, questa via di ricorso si era rivelata inefficace in quanto non aveva portato alla cessazione della divulgazione dei dati psichiatrici riservati contenuti nel fascicolo, né aveva portato alla concessione di un risarcimento all'interessato per il danno subito a causa dell'ingerenza illegittima nel suo diritto alla vita privata.

196. Per quanto riguarda la pubblicazione su Internet di una decisione giudiziaria che divulgava le informazioni relative all'adozione dei figli dei ricorrenti, nella causa *X e*

altri c. Russia, 2020 (§§ 73-79), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 in assenza di una via di ricorso giudiziaria in grado di offrire un risarcimento per il danno morale causato dal malfunzionamento del servizio della giustizia.

197. Per quanto riguarda l'utilizzo di dati personali in ambito professionale, l'assenza di un ricorso effettivo per contestare la violazione del diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti in relazione a indagini indiscrete sulla vita privata di omosessuali che hanno portato alla loro destituzione dall'esercito ha costituito una violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 nella causa *Smith e Grady c. Regno Unito*, 1999 (§§ 136-139).

198. Nella causa *Karabeyoğlu c. Turchia*, 2016 (§§ 128-132), l'indisponibilità di una via di ricorso interna per far esaminare l'utilizzo, nell'ambito di una indagine disciplinare, di dati provenienti da intercettazioni telefoniche all'esito di una indagine penale ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8.

199. L'assenza di un ricorso effettivo per chiedere la cancellazione del nome del ricorrente dall'elenco allegato all'ordinanza sui Talebani ha costituito una violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 nella causa *Nada c. Svizzera* [GC], 2012 (§§ 209-214). Il ricorrente aveva potuto adire i tribunali nazionali e avrebbe potuto così ottenere riparazione per le sue doglianze relative alla Convenzione. Tuttavia, questi organi giudiziari non avevano esaminato le sue doglianze nel merito. In particolare, il Tribunale federale aveva ritenuto di poter certamente poteva verificare se la Svizzera fosse vincolata dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ma di non poter revocare, per mancato rispetto dei diritti umani, le sanzioni imposte al ricorrente. Inoltre, il Tribunale federale aveva espressamente riconosciuto che la procedura per chiedere alle Nazioni Unite la cancellazione dall'elenco non poteva essere considerata un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13.

2. Rispetto della vita familiare

200. Nelle cause che presentano un carattere e una posta in gioco particolari, in cui la durata del procedimento è chiaramente determinante per la vita familiare dei ricorrenti (considerazioni che, peraltro, giustificano un esame dal punto di vista dell'articolo 8), si deve adottare un approccio più rigoroso obbligando gli Stati a istituire dei ricorsi che siano al tempo stesso preventivi e indennitari (*Macready c. Repubblica ceca*, 2010, § 48; *Bergmann c. Repubblica ceca*, 2011, §§ 45-46; *Kuppinger c. Germania*, 2015, § 137). La Corte ha osservato a questo proposito che l'obbligo positivo degli Stati di adottare misure adeguate per garantire ai ricorrenti il rispetto della loro vita familiare ai sensi dell'articolo 8 potrebbe essere reso illusorio se gli interessati disponessero a questo riguardo solo di un ricorso indennitario, che può portare unicamente ad una riparazione pecuniaria *a posteriori* (*Macready c. Repubblica ceca*, 2010, § 48).

201. La Corte ha chiarito alcuni principi applicabili all'articolo 13 nelle cause in cui ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 dal suo punto di vista procedurale (*Macready*

c. Repubblica ceca, 2010; *Bergmann c. Repubblica ceca*, 2011). Sebbene l'articolo 8 non contenga nessuna condizione esplicita di procedura, occorre che il processo decisionale che porta all'adozione di misure di ingerenza sia equo e rispetti adeguatamente gli interessi tutelati da questo articolo, in particolare quando si tratta della presa in carico di bambini (*W. c. Regno Unito*, 1987, §§ 62 e 64; *McMichael c. Regno Unito*, 1995, § 92; *T.P. e K.M. c. Regno Unito* [GC], 2001, §§ 72-73).

Nella causa *Macready c. Repubblica ceca*, 2010 (§§ 48-51), si trattava di predisporre dei ricorsi che permettessero di ottenere la decisione su un eventuale ritorno del bambino, condotto all'estero dalla madre senza il consenso del padre ricorrente, entro un termine molto breve; di porre fine ad eventuali rinvii che si sarebbero potuti verificare nella procedura di ritorno; di agire in modo appropriato per salvaguardare i legami tra il bambino trasferito e il ricorrente o di contestare la difettosa esecuzione del diritto di visita. Soltanto ove tali ricorsi non portino ai risultati auspicati, secondo la Corte, si dovrebbe orientare il ricorrente verso una riparazione. La Corte ha osservato che se il ricorrente avesse presentato una doglianza dal punto di vista dell'articolo 13, sarebbe opportuno applicarvi le stesse considerazioni.

Nella causa *Bergmann c. Repubblica ceca*, 2011 (§§ 46-51), la Corte ha ritenuto che le considerazioni della causa *Macready c. Repubblica ceca*, 2010, non fossero valide solo nel contesto di una sottrazione internazionale di minore, ma che lo fossero anche in altre situazioni in cui la condotta o l'inattività delle autorità in un procedimento si ripercuote sulla vita privata o familiare dei ricorrenti.

202. L'assenza di un ricorso interno che consenta l'esecuzione rapida di una decisione riguardante dei diritti genitoriali ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 nella causa *Kuppinger c. Germania*, 2015 (§§ 138-145). Il procedimento in questione riguardava il diritto di visita del ricorrente al proprio giovane figlio e rientrava quindi nella categoria di cause il cui esito rischia di essere determinato dalla durata del procedimento. Ora, la legge sui ricorsi, entrata in vigore solo un anno e mezzo dopo l'inizio del procedimento relativo al diritto di visita, offriva la possibilità di un ricorso indennitario, che non aveva necessariamente un effetto sufficiente per accelerare un procedimento pendente nelle cause come quella del caso di specie. Inoltre, nessuno degli altri due ricorsi invocati dal Governo poteva essere considerato effettivo.

203. In assenza di un ricorso effettivo a seguito delle inadempienze delle autorità locali nella presa in carico di bambini che erano stati allontanati dai loro genitori per sospetti abusi sessuali da parte del compagno della madre, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 nella causa *T.P. e K.M. c. Regno Unito* [GC], 2001 (§§ 109-110). Se era stato provocato un danno psicologico, potevano esserci degli elementi, come le spese mediche e i forti dolori e sofferenze subiti, idonei per la concessione di una compensazione pecuniaria. Le ricorrenti, madre e figlia, non disponevano di un mezzo adeguato per far esaminare le loro affermazioni secondo le quali l'autorità locale avrebbe violato il diritto al rispetto della loro vita familiare, né della possibilità di ottenere una decisione esecutiva che concedesse loro una indennità per il danno subito in conseguenza di questo fatto.

Si veda, in questo senso, la causa *D.P. e J.C. c. Regno Unito*, 2002, §§ 136-138, in cui la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 3 o 8 per l'assenza di un ricorso effettivo per lamentare che i servizi sociali non avessero sufficientemente protetto dei minori da abusi sessuali da parte del loro patrigno.

204. L'assenza di un ricorso effettivo contro l'applicazione automatica dell'interdizione totale e assoluta dall'esercizio dei diritti genitoriali, per effetto della legge, come pena accessoria, quando una persona scontava una pena detentiva, senza alcun controllo da parte dei giudici sul tipo di reato commesso dal padre detenuto in carcere e dell'interesse dei minori, ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 nelle cause *Sabou e Pircalab c. Romania*, 2004 (§§ 53-56) e *lordache c. Romania*, 2008 (§§ 57-67).

3. Rispetto del domicilio

205. Quando un individuo lamenta in modo difendibile che degli agenti dello Stato hanno volontariamente distrutto la sua casa e i suoi beni, la nozione di «ricorso effettivo» implica, oltre al versamento di un indennizzo ove ciò sia opportuno, delle indagini approfondite ed effettive idonee a portare all'identificazione e al sanzionamento dei responsabili e tali da comportare un accesso effettivo del ricorrente alla procedura di indagine (*Menteş e altri c. Turchia*, 1997, § 89).

206. Nella causa *Menteş e altri c. Turchia*, 1997 (§§ 90-92) l'assenza di indagine approfondita ed effettiva, che ha compromesso l'esercizio di qualsiasi via di ricorso effettivo, ivi compresa una domanda di riparazione giudiziaria per le doglianze relative al rispetto della vita privata, della vita familiare e del domicilio riguardanti l'incendio doloso delle case dei ricorrenti da parte delle forze di sicurezza nel sud-est della Turchia, ha costituito una violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8.

Si veda, in questo senso, la causa *Nuri Kurt c. Turchia*, 2005, §§ 117-122, in cui l'inadeguatezza dell'indagine relativa ad un incendio che ha distrutto delle case ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 della Convenzione e all'articolo 1 del Protocollo n. 1.

207. Per quanto riguarda l'allontanamento di persone dal territorio di Cipro del nord, luogo in cui abitavano, nella causa *Cipro c. Turchia* [GC], 2001 (§§ 193-194), non vi era alcuna disposizione che consentisse ai greco-ciprioti di contestare la loro esclusione fisica dal territorio di Cipro del nord. Di conseguenza, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 della Convenzione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Si vedano in tal senso *Chiragov e altri c. Armenia* [GC], 2015, §§ 213-215, e *Sargsyan c. Azerbaijan* [GC], 2015, §§ 269-274, nelle quali la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 della Convenzione e all'articolo 1 del Protocollo n. 1 relativamente all'assenza di un ricorso effettivo riguardante la perdita di domicilio e di beni da parte di persone allontanate nell'ambito del conflitto del Nagorno-Karabakh.

208. Per quanto riguarda delle perquisizioni, nella causa *Posevini c. Bulgaria*, 2017 (§§ 83-87), la Corte ha ritenuto che la semplice possibilità di un procedimento disciplinare contro gli agenti di polizia che avevano effettuato le ricerche durante le perquisizioni a casa e in uno studio fotografico non avesse costituito un ricorso efficace, in violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8. In caso di violazione del diritto al rispetto del domicilio, un ricorso è effettivo se il ricorrente ha accesso a una procedura che gli consenta di contestare la regolarità delle perquisizioni e dei sequestri effettuati e di ottenere, se del caso, un risarcimento (§ 84).

Si vedano, in questo senso, le violazioni dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 nella causa *Panteleyenko c. Ucraina*, 2006, §§ 78-81, per l'assenza di un ricorso effettivo a seguito di una perquisizione negli uffici di un notaio durante un'azione penale abbandonata nella fase dell'istruzione, e nella causa *Peev c. Bulgaria*, 2007, § 70, per l'assenza di un ricorso effettivo a seguito di una perquisizione illegale dell'ufficio di un funzionario pubblico conseguente alla pubblicazione sulla stampa di una lettera in cui criticava il procuratore generale.

Nella causa *Keegan c. Regno Unito*, 2006 (§§ 41-43), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 in quanto, nell'ambito di un'azione di riparazione avviata a seguito dell'ingresso forzato di agenti di polizia in una casa a scopo di perquisizione, presumibilmente condotta in malafede, i giudici non potevano esaminare le questioni di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto la bilancia pendeva in favore della protezione della polizia in casi simili. Un'azione di risarcimento era possibile solo se poteva essere provato l'intento di nuocere e la negligenza imputabile agli agenti della polizia non poteva essere assimilata alla cattiveria.

4. Rispetto della corrispondenza

209. La Corte ha trattato varie questioni riguardanti l'effettività di ricorsi per alcune doglianze relative al rispetto della corrispondenza.

210. Per quanto riguarda la posta dei detenuti, nella causa *Silver e altri c. Regno Unito*, 1983 (§§ 114-119), la Corte ha concluso che vi è stata e non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 in merito ai ricorsi effettivi per lamentare il controllo della corrispondenza dei detenuti, l'intercettazione o il ritardo nel recapito delle lettere.

L'assenza di un ricorso che permetta a un detenuto di contestare il rifiuto del direttore del carcere di inoltrare la sua posta ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 nella causa *Frérot c. Francia*, 2007 (§ 66). Il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile la domanda del ricorrente volta a far annullare la decisione del direttore del carcere per il solo motivo che si trattava di un provvedimento d'ordine interno, non impugnabile per eccesso di potere. Il Governo non aveva sostenuto che il ricorrente avesse a disposizione un altro ricorso rispondente ai requisiti dell'articolo 13.

211. Per quanto riguarda la corrispondenza di una persona dichiarata in fallimento, nella causa *Bottaro c. Italia*, 2003 (§§ 44-46), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8, per quanto riguarda l'assenza di un ricorso effettivo, nel diritto interno, per lamentare il controllo prolungato per più di dodici anni e sei mesi della corrispondenza di un soggetto fallito e per porvi rimedio.

5. Asilo ed espulsione

212. Nelle cause di espulsione, la Corte ha deciso che la perdita dello status di vittima in relazione a presunte violazioni dell'articolo 8 della Convenzione perché il ricorrente non è più esposto a una minaccia di espulsione non priva necessariamente il ricorrente del suo status di vittima ai fini dell'articolo 13. Nella causa *De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], 2012 (§§ 86-100) la Corte, pur avendo deciso che il ricorrente non poteva più essere considerato vittima per quanto riguardava le presunte violazioni dell'articolo 8, ha ritenuto che la denuncia avesse sollevato una questione sostanziale e che, nelle particolari circostanze della causa, il ricorrente fosse ancora vittima della presunta violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8, ossia la mancanza di ricorsi effettivi che gli permettessero di far valere il merito della doglianza relativa all'articolo 8 mentre era in corso il suo allontanamento. Di conseguenza, la Corte ha respinto l'eccezione preliminare del Governo secondo cui il ricorrente aveva perso la qualità di vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

213. Per quanto riguarda i ricorsi relativi all'asilo e all'immigrazione, la Corte si impegna e si limita, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a valutare l'effettività delle procedure nazionali e ad assicurarsi che queste procedure operino nel rispetto dei diritti umani (*De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], 2012, § 84).

214. Nella causa *B.A.C. c. Grecia*, 2016 (§§ 37-47), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 in quanto il Ministro dell'Ordine pubblico, per dodici anni, aveva omesso di decidere sulla domanda di asilo del ricorrente, nonostante la Commissione consultiva per l'asilo avesse emesso un parere favorevole e le autorità giudiziarie greche, compresa la Corte di cassazione, avessero respinto una richiesta di estradizione formulata dalle autorità turche.

215. Nel caso di espulsioni di stranieri contestate sulla base di una dedotta violazione della vita privata e familiare, l'effettività non richiede che le persone interessate dispongano di un ricorso con effetto di pieno diritto sospensivo. Tuttavia, in materia di immigrazione, quando esiste una doglianza difendibile secondo la quale una espulsione rischia di violare il diritto dello straniero al rispetto della sua vita privata e familiare, l'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 esige che lo Stato fornisca alla persona interessata una possibilità effettiva di contestare la decisione di espulsione o di rifiuto di un permesso di soggiorno e di ottenere un esame sufficientemente approfondito, e che offra delle adeguate garanzie procedurali, delle questioni pertinenti da parte di un organo interno competente che garantisca indipendenza e imparzialità (*Al-Nashif c. Bulgaria*, 2002, § 133; *M. e altri c. Bulgaria*²⁵, 2011, §§ 122-133; *De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], 2012, § 83). Fermo restando il

²⁵ Violazione dell'articolo 13 della Convenzione in riferimento agli articoli 3 e 8.

carattere sospensivo o meno dei ricorsi, l'effettività richiede, al fine di evitare qualsiasi rischio di decisione arbitraria, che l'intervento del giudice o dell'«istanza nazionale» sia reale (*ibidem*, § 93).

216. Quando è in gioco la sicurezza nazionale, possono essere giustificate alcune restrizioni al tipo di ricorsi disponibili, ma il ricorso deve essere effettivo, in pratica come in diritto. Anche se possono essere necessarie delle restrizioni procedurali per preservare la sicurezza nazionale e un organo indipendente può essere obbligato ad accordare un ampio margine di discrezionalità all'esecutivo in materia di sicurezza nazionale, ciò non può giustificare l'esclusione di qualsiasi via di ricorso nel caso in cui il potere esecutivo scelga di invocare tale questione. L'organo di ricorso indipendente deve essere informato dei motivi dell'espulsione, anche se questi ultimi non sono accessibili al pubblico e deve avere competenza per respingere l'affermazione del potere esecutivo relativa all'esistenza di una minaccia per la sicurezza nazionale se la ritiene arbitraria o abusiva. Deve anche esserci una qualche forma di procedura in contraddittorio, assicurata, se necessario, dalla presenza di un rappresentante che benefici di un nulla osta di sicurezza. Peraltro, occorre esaminare la questione del rispetto della vita familiare e vedere se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico in gioco e i diritti dell'individuo interessato (*Al-Nashif c. Bulgaria*, 2002, § 137).

217. Nella causa *Al-Nashif c. Bulgaria*, 2002, (§§ 134-138), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 in mancanza di un ricorso effettivo contro un'espulsione per motivi di sicurezza nazionale, in quanto i giudici non erano autorizzati a mettere in discussione la realtà delle preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale.

Si veda, in tal senso, la causa *Musa e altri c. Bulgaria*, 2007, §§ 70-73, nella quale la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 relativamente all'impossibilità di ottenere un controllo giurisdizionale di una ordinanza che annullava un permesso di soggiorno per motivi di sicurezza nazionale.

218. Nella causa *M. e altri c. Bulgaria*, 2011 (§§ 124-125), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento agli articoli 3 e 8 in assenza di ricorsi effettivi dinanzi alla Corte amministrativa suprema, la quale, pur ammettendo apparentemente che il primo ricorrente rischiava di essere sottoposto a maltrattamenti o a esecuzione se rinvio in Afghanistan, gli aveva imposto l'onere di dimostrare che il rischio proveniva dalle autorità afgane e che queste ultime non avrebbero garantito la sua sicurezza (si veda anche il [paragrafo 125](#) della presente guida, relativamente al motivo di ricorso del ricorrente in base all'articolo 3).

219. Nella causa *De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], 2012 (§§ 86-100), l'assenza di un ricorso effettivo contro un accompagnamento alla frontiera verso il Brasile, eseguito nei cinquanta minuti successivi alla presentazione della domanda di sospensione della misura dinanzi a un tribunale, ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8. La fretta con cui era stata attuata la misura di rinvio aveva avuto l'effetto pratico di rendere i ricorsi esistenti inoperanti e quindi indisponibili. Inoltre, qualunque sia la ragione dell'irregolarità della situazione del ricorrente al momento del suo fermo, già dal giorno dell'espulsione dell'interessato, le

autorità francesi erano in possesso degli elementi volti a stabilire che l'allontanamento del ricorrente non era previsto dalla legge e poteva quindi costituire una ingerenza illegittima. Inoltre, la posizione geografica della Guyana e la forte pressione migratoria cui era sottoposta, nonché il rischio di congestione degli organi giudiziari, che poteva avere conseguenze contrarie alla corretta amministrazione della giustizia, non giustificavano il regime eccezionale previsto dalla legislazione e il suo funzionamento. L'assenza di ricorsi effettivi al momento dell'accompagnamento alla frontiera non aveva potuto essere colmata con il successivo rilascio di un titolo di soggiorno.

220. Nella causa *Abuhmaid c. Ucraina*, 2017 (§§ 119-126), la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 relativamente all'incertezza circa la regolarizzazione dello status di immigrato in Ucraina di un uomo titolare di un passaporto rilasciato dall'Autorità palestinese. Le questioni dell'incertezza sul soggiorno del ricorrente in Ucraina e dell'impossibilità per lui di regolarizzare la sua situazione in quel paese non erano state risolte dal rifiuto della sua espulsione forzata, e non era chiaro se potessero esserlo effettivamente grazie alle procedure previste dalla legge sull'immigrazione. Tuttavia, poiché il ricorrente aveva ancora accesso alle varie procedure interne attraverso le quali poteva ottenere la regolarizzazione del suo soggiorno e della sua situazione in Ucraina, non si poteva dire che lo Stato convenuto fosse venuto meno al suo obbligo positivo di fornire una procedura effettiva e accessibile, o una combinazione di procedure, che gli consentisse di far decidere la questione della proroga del suo soggiorno e della sua situazione.

H. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 9²⁶

Articolo 9 della Convenzione – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.»

Parole chiave HUDOC

Libertà di religione (9-1) – Manifestare la propria religione o il proprio credo (9-1)

221. La Corte si è espressa per la violazione o per l'assenza di violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 9 in alcune cause.

222. Tuttavia, quando la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 9 sugli aspetti procedurali, essa può ritenere non doversi esaminare separatamente la doglianza relativa all'articolo 13 (*Membri della Congregazione dei testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia*, 2007, § 137).

223. Nelle cause *Efstratiou c. Grecia*, 1996 (§§ 48-50), e *Valsamis c. Grecia*, 1996 (§§ 47-49), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 9 della Convenzione e l'articolo 2 del Protocollo n. 1 in assenza di ricorsi effettivi per esporre le doglianze relative alla sospensione scolastica di un giorno di una alunna per la mancata partecipazione ad una sfilata scolastica motivata dal credo religioso dei suoi genitori, testimoni di Geova. Le ricorrenti non potevano ottenere una decisione giudiziaria che dichiarasse illegittima la misura disciplinare della sospensione scolastica, preliminare alla presentazione di una domanda di riparazione. Le azioni di risarcimento non erano di alcuna utilità per loro. Per quanto riguarda gli altri ricorsi invocati, il Governo non aveva citato nessun caso di applicazione analoga al caso di specie, e quindi la loro effettività non era provata.

224. Nella causa *Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC], 2000 (§§ 97-104), l'assenza di un ricorso effettivo per lamentare la mancanza di base giuridica del riconoscimento dell'elezione di un capo religioso ha costituito una violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 9. La Corte ha precisato che l'articolo 13 non può essere interpretato nel senso di richiedere la possibilità per ogni credente di avviare a titolo personale un procedimento formale per contestare una decisione relativa alla registrazione dei dirigenti della sua comunità religiosa; tale persona può proteggere i suoi interessi a questo riguardo rivolgendosi ai suoi dirigenti e sostenendo qualsiasi

²⁶ Si veda la [Guida sull'articolo 9 della Convenzione](#) (libertà di pensiero, di coscienza e di religione).

azione giudiziaria che questi ultimi possano avviare. Lo Stato può adempiere al proprio obbligo fornendo dei ricorsi accessibili solo ai rappresentanti della comunità. Poiché la Corte suprema aveva ritenuto che la causa dovesse essere esaminata, un rappresentante della comunità religiosa aveva avuto accesso a un ricorso giurisdizionale. Tuttavia, la Corte suprema si era rifiutata di esaminare il merito, ritenendo che il Consiglio dei Ministri avesse un potere discrezionale illimitato; pertanto, il primo ricorso non era effettivo. Neanche gli altri due ricorsi lo erano, in quanto il Consiglio dei Ministri si era rifiutato di conformarsi alle sentenze della Corte suprema. Inoltre, il Governo non aveva indicato in che modo un procedimento penale avrebbe potuto portare a un esame del merito delle doglianze dei ricorrenti e non aveva indicato nessun altro ricorso.

225. Nella causa *Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, 2001 (§§ 137-139), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 9 per quanto riguarda la mancanza di un ricorso effettivo contro il rifiuto delle autorità di riconoscere ufficialmente una Chiesa. La Corte suprema di giustizia non aveva risposto alle doglianze principali sollevate dai ricorrenti, ossia il loro desiderio di riunirsi e di manifestare collettivamente la loro religione all'interno di una Chiesa distinta dalla Chiesa metropolitana di Moldavia, e di beneficiare del diritto ad un tribunale per difendere i loro diritti e proteggere i loro beni, dal momento che solo i culti riconosciuti dallo Stato godevano di protezione legale. Quindi, non essendo riconosciuta dallo Stato, la Chiesa metropolitana di Bessarabia non aveva diritti da far valere dinanzi alla Corte suprema di giustizia. Pertanto, il ricorso dinanzi alla Corte suprema di giustizia basato sul codice di procedura civile non era effettivo. Peraltro, la legge del 1992 sui culti non conteneva una disposizione specifica che disciplinasse la procedura di riconoscimento e prevedesse i ricorsi disponibili in caso di controversia. Di conseguenza, i ricorrenti non sono stati in grado di ottenere una riparazione dinanzi a un organo nazionale per la loro doglianza relativa al diritto alla libertà di religione.

I. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 10

Articolo 10 della Convenzione – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.»

Parole chiave HUDOC

Libertà di espressione (10-1)

226. La Corte si è espressa sulla violazione o sull'assenza di violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 10 in diverse cause.

227. Tuttavia, quando la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 10 sugli aspetti procedurali, essa può ritenere non doversi esaminare separatamente la doglianza relativa all'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 10 (*Zarakolu e Belge Uluslararası Yayıncılık c. Turchia*, 2004, § 45; *Bucur e Toma c. Romania*, 2013, § 170; *Karácsony e altri c. Ungheria* [GC], 2016, § 174).

228. Nella causa *Wille c. Liechtenstein* [GC], 1999 (§§ 76-78) l'inesistenza nella giurisprudenza della Corte costituzionale di una decisione che dichiari l'ammissibilità di un ricorso diretto contro il principe per contestare la sua decisione di non nominare più il ricorrente ad alcuna carica pubblica, in reazione ad una opinione espressa da quest'ultimo in una conferenza, ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 10.

229. Nella causa *Lindberg c. Svezia* (dec.), 2004, relativa al riconoscimento e all'esecuzione da parte dei giudici svedesi di una sentenza norvegese che limita la libertà di espressione di un ispettore di caccia alle foche, la Corte ha concluso che il ricorso era irricevibile dal punto di vista dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 10 per manifesta infondatezza. Era dubbio che la doglianza del ricorrente potesse essere considerata difendibile ai fini dell'articolo 13, poiché l'esistenza di una doglianza di questo tipo deve essere valutata in relazione alla procedura di esecuzione in Svezia, e non al procedimento principale in Norvegia, nel quale l'interessato aveva denunciato una violazione della sua libertà di espressione (il ricorrente aveva precedentemente presentato un ricorso contro la Norvegia, che la Commissione europea aveva dichiarato irricevibile perché tardivo). Anche supponendo che l'articolo

13 fosse applicabile, non vi erano motivi validi che impedissero l'esecuzione della sentenza norvegese. I giudici svedesi avevano esaminato il merito della doglianza del ricorrente contro l'esecuzione in tre gradi di giudizio e a un livello sufficiente per fornirgli un ricorso effettivo ai fini dell'articolo 13.

230. Nella causa *Peev c. Bulgaria*, 2007 (§§ 71-73), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 10 per l'assenza di un ricorso effettivo che consentisse al ricorrente, un funzionario pubblico, di esporre in sostanza la propria doglianza relativa alla dedotta violazione della libertà di espressione a seguito del suo licenziamento ingiusto, preceduto da una perquisizione nel suo ufficio, apparentemente disposta come ritorsione per la pubblicazione sulla stampa di una lettera in cui criticava il procuratore generale.

231. Nella causa *Kayasu c. Turchia*, 2008 (§§ 114-123), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 10 per l'assenza di effettività del ricorso dinanzi al Consiglio superiore della magistratura per contestare la sanzione penale e la destituzione di un magistrato per abuso d'ufficio e offesa contro le forze armate. L'imparzialità del Consiglio superiore della magistratura, nelle sue formazioni che devono esaminare l'opposizione del ricorrente, era seriamente discutibile, soprattutto perché il regolamento interno del Consiglio non prevedeva alcuna misura volta a garantire l'imparzialità dei suoi membri che decidono in comitato d'esame sulle opposizioni. I membri del Consiglio che avevano deliberato sull'opposizione del ricorrente erano necessariamente gli stessi che avevano deliberato per pronunciare la sanzione contestata. Per quanto riguarda la decisione di destituzione, quest'ultima era stata esaminata da un comitato di esame di ricorso composto da nove membri, quattro dei quali facevano parte del Consiglio che l'aveva emessa.

232. Nella causa *Kenedi c. Ungheria*, 2006 (§ 48), la resistenza delle autorità all'esecuzione dei diritti del ricorrente in relazione alla sua libertà di espressione ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 10. Gli organi dello Stato convenuto si erano categoricamente opposti ai tentativi legali del ricorrente di ottenere, come concesso dai giudici nazionali, l'esecuzione di un'ordinanza giudiziaria che imponeva alle autorità di dare libero accesso ad alcuni documenti riguardanti gli ex servizi di sicurezza dello Stato. Di conseguenza, non aveva potuto pubblicare uno studio obiettivo sul funzionamento del servizio di sicurezza dello Stato.

J. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 11²⁷

Articolo 10 della Convenzione – Libertà di riunione e di associazione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.»

Parole chiave HUDOC

Libertà di riunione pacifica (11-1) – Libertà di associazione (11-1)

233. La Corte si è espressa sulla violazione o sull'assenza di violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 11 in diverse cause.

234. Tuttavia, quando la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 11 sugli aspetti procedurali, essa può ritenere non doversi esaminare separatamente la doglianza relativa all'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 11 (*Young, James e Webster c. Regno Unito*, rapporto della Commissione, 1979, § 67; *Tüm Haber Sen e Çınar c. Turchia*, 2006, §§ 41-42; *Ekşi e Ocak c. Turchia*, 2010, § 38; *Chernega e altri c. Ucraina*, 2019, § 285).

235. Per quanto riguarda i ricorsi effettivi per alcune doglianze relative alla libertà di riunione pacifica, la Corte ritiene che, per via della natura del dibattito democratico, il momento in cui si svolge un incontro pubblico per esprimere determinate opinioni può essere essenziale per la sua risonanza politica e sociale. Di conseguenza, le autorità pubbliche possono, in alcune circostanze, rifiutare di autorizzare lo svolgimento di una manifestazione, purché la loro decisione sia compatibile con i requisiti dell'articolo 11 della Convenzione, ma non possono modificare la data prevista dagli organizzatori. Un incontro pubblico che si tiene quando la questione sociale in gioco non è più di attualità o non è più importante nel contesto di un dibattito politico o sociale rischia di avere molta meno eco. Se non può essere esercitata al momento giusto, la libertà di riunione rischia di essere privata di qualsiasi senso. Pertanto, per un esercizio effettivo della libertà di riunione, è importante che la legislazione applicabile preveda termini ragionevoli entro i quali le autorità pubbliche debbano decidere sulle questioni loro sottoposte (*Bączkowski e altri c. Polonia*, 2007, §§ 82-83).

236 Nella causa *Bączkowski e altri c. Polonia*, 2007 (§§ 83-84) la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 11 a causa

²⁷ Si veda la [Guida sull'articolo 11 della Convenzione](#) (libertà di riunione e di associazione).

dell'annullamento tardivo, dopo la data in cui si sarebbero dovute tenere manifestazioni e riunioni contro l'omofobia, di una decisione che negava illegittimamente di autorizzarle. Pertanto, la nozione di ricorso effettivo implicava per i ricorrenti la possibilità di ottenere una decisione prima della data degli eventi previsti. Gli interessati si erano conformati alla normativa pertinente, che imponeva ai cittadini che intendevano organizzare una manifestazione di presentare la loro domanda al comune al più tardi tre giorni prima della data prevista. Tuttavia, non vi era alcuna disposizione che obbligasse le autorità a prendere una decisione definitiva prima dello svolgimento delle manifestazioni. La Corte non è convinta che i ricorsi disponibili, che gli interessati potevano esercitare *a posteriori*, abbiano potuto offrire ai ricorrenti la riparazione adeguata.

237. L'assenza di ricorsi *a priori* per esaminare i ripetuti rifiuti delle autorità di autorizzare le parate del Gay Pride (*Alekseïev c. Russia*, 2010, §§ 97-100) o che consentano di ottenere una decisione giudiziaria esecutiva in relazione al rifiuto delle autorità di approvare il luogo, la data e l'ora o le modalità di un incontro pubblico prima della sua data prevista (*Lashmankin e altri c. Russia*, 2017, §§ 342-361), ha costituito una violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 11.

Il diritto russo imponeva agli organizzatori di eventi pubblici dei termini per la dichiarazione delle programmazioni delle loro manifestazioni. Invece non vi era alcun termine che obbligasse le autorità a emettere la loro decisione definitiva prima della data prevista dell'evento pubblico. Il ricorso giurisdizionale che potevano esercitare gli organizzatori di manifestazioni pubbliche, che era un ricorso *a posteriori*, non era di natura tale da riparare in maniera soddisfacente le dedotte violazioni della Convenzione. Inoltre, nella causa *Lashmankin e altri c. Russia*, 2017 (§ 360), il controllo giurisdizionale si limitava ad esaminare la legittimità della proposta di modifica del luogo, della data, dell'ora o delle modalità di una manifestazione pubblica, e i giudici, che non erano tenuti per legge a esaminare la questione della proporzionalità, non lo facevano neppure nella pratica.

238. Per quanto riguarda i ricorsi effettivi che si riferiscono alla libertà di associazione, nella causa *Metin Turan c. Turchia*, 2006 (§§ 36-38), l'inesistenza di un ricorso dinanzi ad un organo nazionale che permetta di contestare la decisione di trasferimento di un dipendente pubblico, in una città di un'altra regione, a causa della sua appartenenza ad un sindacato legalmente fondato, richiesto dal prefetto della regione in stato di emergenza, ha costituito una violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 11. Date le ampie prerogative del prefetto della regione in stato di emergenza, l'assenza di un controllo giurisdizionale in materia di trasferimento non offriva garanzie sufficienti per evitare eventuali abusi o semplicemente per consentire il controllo della legalità delle decisioni adottate in questo modo. Il ricorso richiesto non era effettivo né in diritto né in pratica.

239. Nelle cause *Karaçay c. Turchia*, 2007 (§§ 44-45) e *Kaya e Seyhan c. Turchia*, 2009 (§§ 41-42), l'assenza di un ricorso effettivo per contestare un ammonimento ricevuto da alcuni membri di un sindacato che avevano partecipato a una giornata di azione di protesta è stato considerato dalla Corte come una violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 11. L'assenza di un ricorso effettivo dinanzi a un organo nazionale nel caso di una sanzione disciplinare come l'ammonimento privata

l'interessato di qualsiasi garanzia per evitare possibili abusi o semplicemente per permettere di controllare la legittimità di una misura disciplinare di questo tipo. Lo stesso è avvenuto nella causa *Doğan Altun c. Turchia*, 2015 (§§ 58-60), riguardante l'assenza di un ricorso effettivo contro un ammonimento inflitto per aver organizzato un'azione sindacale al di fuori dell'orario di lavoro sul posto di lavoro. L'unico ricorso disponibile contro la sanzione disciplinare dell'ammonimento era un ricorso amministrativo dinanzi al consiglio disciplinare.

K. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 12

Articolo 12 della Convenzione – Diritto al matrimonio

«A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto»

Parole chiave HUDOC

L'uomo e la donna (12) – Sposarsi (12)

240. La Corte si è espressa, in due cause, sulla questione dei ricorsi effettivi per esaminare il rifiuto di autorizzare un detenuto a sposarsi e della possibilità di ottenere una riparazione adeguata.

241. Nella causa *Frasik c. Polonia*, 2010 (§ 104), l'assenza di un procedimento con il quale il detenuto avrebbe potuto contestare effettivamente la decisione che gli negava il diritto di sposarsi in detenzione ha costituito una violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 12.

242. Nella causa *Jaremowicz c. Polonia*, 2010 (§§ 70-71), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 12 relativamente all'assenza di una riparazione adeguata per il rifiuto di autorizzare un detenuto a sposarsi in carcere. Il ricorrente aveva potuto contestare il rifiuto iniziale dinanzi al tribunale penitenziario. Tuttavia, il procedimento era durato quasi cinque mesi e il suo appello non era stato ancora deciso quando le autorità carcerarie, alla fine, erano ritornate sulla loro decisione iniziale. Di conseguenza, la procedura non aveva offerto al ricorrente una riparazione adeguata, vale a dire una rapida decisione sulla sostanza della doglianza relativa all'articolo 12. Analogamente, la concessione tardiva dell'autorizzazione al matrimonio non aveva costituito una riparazione come richiesto da questa disposizione.

L. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 34²⁸

Articolo 34 della Convenzione – Ricorsi individuali

«La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.»

Parole chiave HUDOC

Ricorsi (34) – Stato convenuto (34) – Privato (34) – Organizzazione non governativa (34) – Gruppo di privati (34) – Vittima (34) – *Actio popularis* (34) – *Locus standi* (34) – Ostacolare l'esercizio del diritto di ricorso (34)

243. La Corte si è espressa sulla violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 34 in una causa.

244. Nella causa *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, 2010 (§§ 162-166), le autorità dello Stato contraente non avevano fatto tutto ciò che era ragionevolmente in loro potere per rispettare la misura provvisoria che la Corte aveva loro indicato ai sensi dell'articolo 39 del suo regolamento. La consegna dei detenuti alle autorità irachene, nonostante il rischio che gli stessi fossero sottoposti alla pena di morte, prima che il loro ricorso fosse esaminato, aveva esposto i ricorrenti a un serio rischio di danno grave e irreparabile. Questa situazione aveva anche avuto l'effetto di privare ingiustificatamente di qualsiasi efficacia i ricorsi dinanzi alla Camera dei Lord. Di conseguenza, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 34.

²⁸ Si veda la [Guida sulla ricevibilità](#), sugli articoli 34 e 35 della Convenzione.

M. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 1 del Protocollo n. 1²⁹

Articolo 1 del Protocollo n. 1 – Protezione della proprietà

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

Parole chiave HUDOC

Obblighi positivi (P1-1) – Beni (P1-1-1) – Rispetto dei beni (P1-1-1) – Ingerenza (P1-1-1) – Privazione della proprietà (P1-1-1) – Principi generali del diritto internazionale (P1-1-1) – Disciplinare l'uso dei beni (P1-1-2) – Interesse generale (P1-1-2) – Assicurare il pagamento delle imposte (P1-1-2) – Assicurare il pagamento di altri contributi o delle ammende (P1-1-2)

245. La Corte si è espressa sulla violazione o sull'assenza di violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 1 del Protocollo n. 1 in diverse cause.

246. Tuttavia, quando la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 sugli aspetti procedurali, essa può ritenere non doversi esaminare separatamente la doglianza relativa all'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Velikovi e altri c. Bulgaria*, 2007, §§ 251-252; *Džinić c. Croazia*, 2016, § 82).

247. La Corte ha dichiarato che esiste una differenza nella natura degli interessi protetti dall'articolo 13 della Convenzione e dall'articolo 1 del Protocollo n. 1: il primo accorda una garanzia procedurale, ossia il «diritto a un ricorso effettivo», mentre l'esigenza procedurale inerente al secondo va di pari passo con l'obiettivo più ampio di assicurare il diritto al rispetto dei beni. In considerazione dei diversi obiettivi perseguiti dalle rispettive garanzie di questi due articoli, la Corte ha deciso che una stessa serie di fatti doveva essere esaminata dal punto di vista dei due articoli (*Iatridis c. Grecia* [GC], 1999, § 65).

248. Per quanto riguarda la restituzione di beni immobili o l'indennizzo per la loro perdita, l'assenza di ricorso effettivo per far esaminare il rifiuto delle autorità di restituire al locatario un cinema all'aperto dopo l'annullamento del decreto di sfratto ha costituito una violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 1 del Protocollo n. 1 nella causa *Iatridis c. Grecia* [GC], 1999 (§§ 65-66). Il ricorrente aveva la possibilità di presentare ricorso per l'annullamento del decreto di sfratto; se ne avvale con successo, ma, tenuto conto del rifiuto del Ministro delle Finanze di conformarsi alla sentenza del tribunale di grande istanza, il suddetto ricorso non può essere

²⁹ Si veda la [Guida sull'articolo 1 del Protocollo n. 1](#) (protezione della proprietà).

considerato «effettivo».

249. Nella causa *Vasilev e Doycheva c. Bulgaria*, 2012 (§§ 58-61), l'assenza di un ricorso effettivo per lamentare l'inerzia delle autorità nel restituire dei terreni agricoli collettivizzati dal regime comunista ha costituito una violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 1 del Protocollo n. 1. Alcune disposizioni del codice di procedura amministrativa prevedevano un ricorso che potesse accelerare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. Queste disposizioni erano entrate in vigore nel marzo 2007 e, in tale data, la procedura di restituzione avviata dai ricorrenti aveva già accumulato un notevole ritardo di diversi anni. Inoltre, il Governo non aveva presentato alcuna decisione dei giudici interni che consentisse di concludere che queste disposizioni sarebbero state applicabili ed effettive nel processo di restituzione dei terreni agricoli e nella particolare situazione dei ricorrenti.

250. Nella causa *Driza c. Albania*, 2007 (§§ 115-120), l'impossibilità di far eseguire una decisione giudiziaria che accordava un indennizzo per l'illegittimità della nazionalizzazione dei beni dei genitori in assenza di procedura adeguata e di quadro legislativo ha costituito una violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 1 del Protocollo n. 1. In particolare, il Governo aveva omesso di istituire organi competenti per la valutazione dei beni che non potevano essere restituiti e di fornire dei piani a tal fine. Inoltre, era poco probabile che il Governo instaurasse in un futuro prossimo o in tempi sufficientemente brevi una procedura che permettesse di risolvere la controversia relativa ai diritti dei ricorrenti.

251. Nelle cause *Chiragov e altri c. Armenia* [GC], 2015 (§§ 213-215) e *Sargsyan c. Azerbaijan* [GC], 2015 (§§ 269-274), l'assenza di un ricorso effettivo per la perdita di case e di beni da parte delle persone sfollate nel contesto del conflitto del Nagorno-Karabakh e la loro impossibilità di accedervi ha costituito una violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 1 del Protocollo n. 1 e all'articolo 8 della Convenzione.

252. Nella causa *Edward e Cynthia Zammit Maempel c. Malta*, 2019 (§§ 70-86), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, considerando che, anche se la procedura di ricorso costituzionale era effettiva in teoria, in pratica non consentiva di ottenere l'indennizzo per il danno causato da alcuni ordini di requisizione di beni immobili che, pur essendo leciti e perseguendo obiettivi legittimi, avevano imposto un onere individuale eccessivo ai ricorrenti. La Corte costituzionale aveva constatato la violazione e accordato ai ricorrenti il risarcimento dei danni morali, ma non aveva riconosciuto loro alcuna somma per il danno materiale e non aveva annullato l'ordine di requisizione e di sfratto dei locatari, ritenendo che spettasse agli interessati avviare un procedimento a tal fine. Quindi, anche supponendo che ciascuno dei ricorsi invocati dal Governo abbia potuto offrire la riparazione adeguata, e tenuto conto del fatto che gli organi costituzionali avevano già impiegato più di cinque anni (in due gradi di giudizio) per pronunciarsi sulle doglianze dei ricorrenti, si poteva ragionevolmente ritenere che ci sarebbero voluti altri cinque anni (e due gradi di giudizio) perché le giurisdizioni civili si pronunciasse sulle restanti doglianze. Non si poteva richiedere a un ricorrente che aveva subito una violazione durata molto tempo di esperire un nuovo ricorso per ottenere riparazione per il danno subito. Peraltro, l'avvio di diversi procedimenti successivi avrebbe comportato ulteriori spese per i ricorrenti.

253. Nella causa *Marshall e altri c. Malta**, 2020 (§§ 70-81), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 in quanto la procedura di ricorso costituzionale, effettiva in teoria, non lo era in pratica per quanto riguardava le doglianze difendibili relative alla legislazione sulla fissazione dei canoni di locazione, che imponeva un onere individuale eccessivo ai ricorrenti in considerazione dell'evidente differenza tra il canone percepito da costoro e il valore locativo del bene immobile sul mercato. In effetti, in linea con la sua prassi, la Corte costituzionale considerò di non avere la competenza per ordinare lo sfratto di un locatario. Inoltre, ritenne che la disposizione del codice civile modificata nel 2009, che consente ai proprietari di recuperare i loro beni immobili, potesse applicarsi solo dopo un periodo transitorio che sarebbe terminato nel 2028. Tuttavia, la Corte costituzionale ritenne che la controversia normativa sull'inquadramento dei canoni di locazione non potesse più essere applicata nel contesto dell'occupazione dei locali in questione. Ora, in assenza di una compensazione per gli affitti futuri fino al 2028, l'unica misura in grado di riparare in maniera tempestiva e adeguata il pregiudizio causato ai ricorrenti in questa causa era l'espulsione dei locatari. Nel frattempo, non era stata avviata (o portata a termine) alcuna procedura di sfratto e i locatari non avevano lasciato i locali di loro iniziativa. L'inerzia delle due parti si era quindi tradotta in uno *status quo* dopo la sentenza della Corte costituzionale emessa da più di tre anni. In ogni caso, vi erano pochi elementi idonei a giustificare la decisione di ritardare il riconoscimento di una riparazione nel caso di specie, dato che: i) contrariamente ad alcune cause simili in cui l'ingerenza era giustificata dallo scopo legittimo di fornire alloggi sociali, l'ingerenza riscontrata nella presente causa era a favore di una banca, un istituto commerciale; (ii) allo stato attuale della legislazione, la banca perderà in ogni caso il diritto di essere protetta dalla legge in questione e dovrà lasciare i locali alla fine del contratto di locazione, nel 2028. Inoltre, la riparazione economica riconosciuta ai ricorrenti non era adeguata. La Corte espresse la sua preoccupazione quanto al fatto che, spesso, i giudici maltesi i) perdevano di vista l'obiettivo della riparazione del danno materiale, ossia rimettere, se possibile, il ricorrente in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata; ii) omettevano di prevedere, in aggiunta a tali riparazioni, una indennità a titolo del danno morale subito e/o di ordinare il pagamento delle spese.

254. Per quanto riguarda l'indennizzo a seguito di catastrofi, nella causa *Öneryıldız c. Turchia* [GC], 2004 (§§ 156-157), al ricorrente era stato negato un ricorso effettivo che gli avrebbe consentito di denunciare la violazione del suo diritto ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in relazione al fatto che la decisione sull'indennizzo volta a compensare la distruzione della sua abitazione da parte delle autorità pubbliche, vale a dire l'esplosione di un sito industriale pubblico, era stata presa dopo molto tempo e che l'importo accordato non era mai stato corrisposto. Pertanto, i benefici concessi al ricorrente sotto forma di alloggio sostitutivo si sono rivelati inefficaci nel privare quest'ultimo della sua qualità di vittima di una dedotta violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, e a maggior ragione non potevano privarlo del suo diritto a disporre di un ricorso effettivo per ottenere il risarcimento della suddetta violazione. La Corte ha pertanto ritenuto che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 1 del Protocollo n. 1.

255. Nella causa *Boudaïeva e altri c. Russia*, 2008 (§§ 196-198), la Corte ha concluso

che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 1 del Protocollo n. 1 in quanto il rifiuto dei giudici di concedere ai ricorrenti un risarcimento per la parte del danno non coperta dalle prestazioni ricevute da questi ultimi a titolo di vittime di catastrofi naturali non può essere considerato irragionevole o arbitrario. I ricorrenti avevano avuto la possibilità di intentare un'azione di risarcimento danni dinanzi agli organi giudiziari competenti. Il diniego del loro indennizzo era basato sul fatto che ai ricorrenti era stato concesso un alloggio sostitutivo e una somma di denaro, e non vi erano elementi che provassero la responsabilità civile dello Stato per quanto riguarda la differenza tra il risarcimento accordato e le perdite realmente subite. Inoltre, non sarebbe opportuno imporre allo Stato un obbligo assoluto di valutare i danni materiali e di assumersi la responsabilità civile in alcune circostanze in cui aveva attuato il piano di soccorso di emergenza per le vittime di danni materiali causati da smottamenti.

256. Nella causa *Nuri Kurt c. Turchia*, 2005 (§§ 118-122), l'inadeguatezza dell'indagine su un incendio che ha distrutto delle case ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 8 della Convenzione e all'articolo 1 del Protocollo n. 1. L'indagine condotta dalle autorità presentava gravi lacune, in particolare per il fatto che un gendarme era stato incaricato di indagare sulle azioni di altri gendarmi, nonché per altri aspetti che mettevano seriamente in dubbio la credibilità dell'indagine, che non era stata approfondita né effettiva.

257. Per quanto riguarda il pagamento di un credito, nella causa *Saggio c. Italia*, 2001 (§§ 42-44) la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 1 del Protocollo n. 1 in quanto, a seguito dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della società per mancato pagamento del suo dipendente per circa sei mesi, quest'ultimo non aveva potuto adire, per circa quattro anni e due mesi, nessuna autorità per far valere il suo diritto di recuperare i suoi crediti o per contestare gli atti del commissario liquidatore, e non disponeva di nessun altro mezzo effettivo per richiedere l'esame del caso. Le norme che disciplinavano la procedura di amministrazione straordinaria, unitamente alle lungaggini della verifica dello stato dei crediti, avevano ingiustificatamente ostacolato il diritto dell'interessato a disporre di un ricorso effettivo.

N. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 2 del Protocollo n. 1³⁰

Articolo 2 del Protocollo n. 1 – Diritto all'istruzione

«Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.»

Parole chiave HUDOC

Diritto all'istruzione (P1-2) – Rispetto delle convinzioni religiose dei genitori (P1-2) – Rispetto delle convinzioni filosofiche dei genitori (P1-2)

258. La Corte si è espressa sulla violazione o sull'assenza di violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 2 del Protocollo n. 1 in diverse cause.

259. Nella causa *Olsson c. Svezia (n. 1)*, 1988 (§ 98), la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 poiché i ricorrenti avevano a disposizione diversi ricorsi effettivi contro la violazione del Protocollo che deriverebbe dal fatto che venga dispensata un'educazione religiosa a uno dei loro figli preso in carico dell'autorità pubblica. Oltre alla facoltà di rivolgersi alla prefettura, un genitore aveva la possibilità, dopo l'entrata in vigore della legge del 1980, di impugnare dinanzi al tribunale amministrativo dipartimentale una decisione di affidamento adottata da un consiglio sociale. Sia prima che dopo questa data, la questione della formazione religiosa di un figlio poteva essere sollevata, e poi esaminata, nel contesto di una domanda di revoca della presa in carico.

260. Nelle cause *Efstratiou c. Grecia*, 1996 (§§ 48-50), e *Valsamis c. Grecia*, 1996 (§§ 47-49), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 e con l'articolo 9 della Convenzione in assenza di un ricorso effettivo per esporre le doglianze relative alla sospensione scolastica di un giorno di un'alunna per la mancata partecipazione ad una sfilata scolastica motivata dal credo religioso dei suoi genitori, testimoni di Geova. I ricorrenti non potevano ottenere una decisione giudiziaria che dichiarasse illegittima la misura disciplinare della sospensione scolastica, preliminare alla presentazione di una domanda di riparazione. Le azioni di risarcimento non erano dunque di alcuna utilità per loro. Per quanto riguarda gli altri ricorsi invocati, il Governo non aveva citato nessun caso di applicazione analoga al caso di specie, e quindi la loro effettività non era provata.

261. Nella causa *Sampanis e altri c. Grecia*, 2008 (§§ 58-59), il Governo non aveva indicato nessun ricorso effettivo che consentisse ai ricorrenti di ottenere una riparazione per la dedotta omissione dell'amministrazione di registrare dei bambini di origine rom non scolarizzati. Pertanto vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1.

³⁰ Si veda la [Guida sull'articolo 2 del Protocollo n. 1](#) (diritto all'istruzione).

O. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 3 del Protocollo n. 1³¹

Articolo 3 del Protocollo n. 1 – Diritto a libere elezioni

«Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.»

Parole chiave HUDOC

Diritto a libere elezioni (P1-3) – Libera espressione dell'opinione del popolo (P1-3) – Scelta del corpo legislativo (P1-3) – Voto (P1-3) – Candidarsi alle elezioni (P1-3)

262. La Corte si è espressa sulla violazione o sull'assenza di violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 3 del Protocollo n. 1 in diverse cause.

263. Nelle cause in cui la controversia post-elettorale relativa a dei diritti elettorali era stata esaminata dai tribunali nazionali, la Corte ha scelto di esaminare la doglianza unicamente in riferimento all'articolo 3 del Protocollo n. 1 e non si poneva alcuna questione distinta dal punto di vista dell'articolo 13 (*Gahramanli e altri c. Azerbaijan*, 2015, § 56; *Riza e altri c. Bulgaria*, 2015, § 95; *Davydov e altri c. Russia*, 2017, § 200). Tuttavia, nelle cause in cui la controversia post-elettorale relativa a dei diritti elettorali non era stata esaminata dai tribunali nazionali, la Corte ha condotto un esame separato della doglianza conformemente all'articolo 13 (*Grosaru c. Romania*, 2010, §§ 55-57; *Paunović e Milivojević c. Serbia*, 2016, §§ 68-73).

264. La Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, nel suo [Codice di buona condotta in materia elettorale](#), raccomanda un controllo giudiziario sull'applicazione delle regole elettorali, eventualmente a complemento dei ricorsi presentati dinanzi alle commissioni elettorali o al Parlamento. Mentre diversi Stati membri del Consiglio d'Europa hanno adottato un controllo giurisdizionale, solo pochi Stati mantengono ancora un controllo puramente politico delle elezioni (*Grosaru c. Romania*, 2010, § 56).

265. Nei casi in cui le autorità, con azioni e omissioni deliberate, impediscono a un candidato alle elezioni parlamentari di aspirare ai voti degli elettori, la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 non può essere sanata con la sola concessione di un indennizzo. Se gli Stati potessero limitare la loro risposta a simili incidenti al semplice pagamento di un indennizzo, senza mettere in atto procedure effettivamente idonee a garantire il corretto svolgimento del processo democratico, le autorità avrebbero, in alcuni casi, la possibilità di privare arbitrariamente i candidati dei loro diritti elettorali e persino di falsare le elezioni. Il diritto di presentarsi alle elezioni legislative che, come gli altri diritti tutelati dall'articolo 3 del Protocollo n. 1, è di importanza cruciale per l'istituzione e il mantenimento dei fondamenti di una vera democrazia, sarebbe allora non effettivo nella pratica (*Petkov e altri c. Bulgaria*, 2009, § 79).

³¹ Si veda la [Guida sull'articolo 3 del Protocollo n. 1](#) (diritto a libere elezioni).

266. Per quanto riguarda il diritto di candidarsi ad una elezione, nella causa *Petkov e altri c. Bulgaria*, 2009 (§§ 80-83), l'azione riparatoria citata dal Governo, per trattare alcune doglianze relative all'inosservanza da parte delle autorità elettorali di decisioni giudiziarie definitive e la mancata reinscrizione dei ricorrenti nelle liste elettorali dei candidati alle elezioni legislative, offriva solo una riparazione pecuniaria. Tenuto conto dei vincoli temporali imposti durante il periodo pre-elettorale, solo un ricorso post-elettorale, che consentisse ai candidati di far valere il loro diritto di presentarsi alle elezioni legislative dinanzi ad un'istanza competente in ultimo grado per annullare i risultati dello scrutinio, poteva porre rimedio alla situazione contestata. Tuttavia, l'ambito del controllo esercitato dalla Corte costituzionale, competente per esaminare i ricorsi che contestano la regolarità delle elezioni legislative, non era nettamente definito a causa della mancanza di disposizioni chiare. E poiché il deferimento alla Corte costituzionale era riservato a determinate categorie di persone e di istituzioni, gli attori del processo elettorale non potevano avviare loro stessi un procedimento dinanzi a questa giurisdizione. La Corte ha quindi concluso che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 3 del Protocollo n. 1.

267. L'assenza di un ricorso effettivo che permetta di porre rimedio alla decisione della commissione elettorale centrale di escludere un partito e uno dei suoi candidati a una elezione ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 3 del Protocollo n. 1 nella causa *Partito conservatore russo degli imprenditori e altri c. Russia*, 2007 (§§ 86-89). I giudici nazionali avevano respinto il ricorso in quanto ritenevano che la decisione di supervisione emessa dal Presidium della Corte suprema fosse definitiva e che non fosse possibile nessun ulteriore esame della questione. Inoltre, il codice di procedura civile non prevedeva ricorsi contro le decisioni emesse nell'ambito di procedure di supervisione. Queste decisioni potevano essere annullate solo da una nuova decisione di questo tipo; ora, il potere di avviare una procedura di supervisione era discrezionale, solo il rappresentante dello Stato interessato poteva decidere se una determinata causa vi si prestasse o meno. Pertanto, non sarebbe stato possibile per una delle parti avviare una nuova procedura di supervisione.

268. Per quanto riguarda il breve termine per presentare i ricorsi contro l'annullamento di candidature, a delle elezioni territoriali, di gruppi elettorali che continuavano le attività di partiti dichiarati illegali e sciolti a causa dei loro legami con un'organizzazione terroristica, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 3 del Protocollo n. 1 nella causa *Etxeberria e altri c. Spagna*, 2009 (§§ 78-82). Anche se i termini di due giorni che i gruppi in questione avevano a disposizione per la presentazione dei loro ricorsi erano brevi, soprattutto alla luce degli standard fissati dalla Commissione di Venezia, che ritiene auspicabile un termine da tre a cinque giorni in prima istanza, essi non costituivano una soluzione manifestamente irragionevole rispetto alla maggior parte degli altri Stati europei. In ogni caso, non era stato dimostrato dai ricorrenti che tali termini avessero impedito ai rappresentanti dei gruppi in questione di presentare i loro ricorsi dinanzi al Tribunale supremo o al Tribunale costituzionale.

269. Per quanto riguarda i contenziosi post-elettorali, nella causa *Grosaru c. Romania*, 2010 (§62), l'assenza di un ricorso effettivo riguardante il rifiuto delle autorità di

attribuire all'interessato un mandato di deputato per la minoranza italiana ha dato luogo a una violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 3 del Protocollo n. 1. Il candidato alle elezioni legislative lamentava l'assenza di un controllo giurisdizionale per quanto riguardava l'interpretazione della legislazione elettorale in questione. Quest'ultima non indicava chiaramente le modalità da seguire per l'attribuzione del mandato parlamentare corrispondente all'organizzazione vincitrice che rappresentava una minoranza nazionale. La Corte suprema di Giustizia aveva respinto la contestazione del ricorrente in quanto inammissibile, ritenendo che le decisioni dell'ufficio centrale fossero definitive. Successivamente, la Corte costituzionale si era limitata ad informare il ricorrente che non aveva competenza in materia elettorale.

270. L'assenza di ricorsi efficaci dinanzi alla Corte suprema e al Tribunale costituzionale, per tentare di far annullare la decisione del Parlamento di revocare il mandato del ricorrente, ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 del Protocollo n. 1 nella causa *Paunović e Milivojević c. Serbia*, 2016 (§§ 72-73). Entrambe le giurisdizioni hanno respinto il reclamo del ricorrente senza considerare il merito della sua causa. Anche supponendo che il ricorrente avesse ottenuto l'annullamento delle sue «dimissioni in bianco» nel procedimento civile, questo non sarebbe stato un ricorso efficace, perché non vi era alcuna indicazione da parte del Governo che l'annullamento avrebbe portato al ripristino del suo mandato parlamentare. Inoltre, il Governo non aveva potuto citare alcuna giurisprudenza interna in cui un reclamo fosse stato presentato con successo dinanzi ai tribunali in un caso come quello di specie.

271. Nella causa *Strack e Richter c. Germania*, 2016 (dec.), la doglianza relativa all'assenza di un ricorso effettivo, visto il rifiuto di rimettere in discussione il mandato di membri del Parlamento europeo eletti sulla base di una soglia di eleggibilità dichiarata incostituzionale, è stata ritenuta inammissibile per manifesta infondatezza. Il Parlamento federale e la Corte costituzionale federale avevano il potere di rettificare alcuni errori che avevano viziato il voto. Il modo in cui tali procedimenti erano stati condotti aveva garantito ai ricorrenti un ricorso effettivo per far valere la loro doglianza relativa all'articolo 3 del Protocollo n. 1.

P. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 2 del Protocollo n. 4

Articolo 2 del Protocollo n. 4 – Libertà di circolazione

«1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.

3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.»

Parole chiave HUDOC

Libertà di circolazione (P4-2-1)

272. La Corte si è espressa sulla violazione o sull'assenza di violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 4 in due cause.

273. Qualora esista un motivo di ricorso difendibile secondo il quale una misura adottata dalle autorità può violare il diritto di circolazione di un ricorrente garantito dall'articolo 2 del Protocollo n. 4, o il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'articolo 8 della Convenzione, l'articolo 13 richiede che i sistemi nazionali diano agli interessati la possibilità di beneficiare di una procedura di ricorso in contraddittorio dinanzi ai giudici nazionali che offra adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità (*Riener c. Bulgaria*, 2006, § 138).

274. Nella causa *Riener c. Bulgaria*, 2006, (§§ 138-143), l'assenza di un ricorso effettivo riguardante il divieto di viaggiare a causa di tasse non pagate ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione e con l'articolo 2 del Protocollo n. 4. Avendo constatato che la ricorrente non aveva saldato il suo debito, i tribunali e i servizi amministrativi avevano automaticamente confermato il divieto di viaggiare disposto nei suoi confronti: tutte le altre circostanze della causa erano state considerate prive di pertinenza e non era stato fatto nulla per stabilire se il mantenimento delle restrizioni oltre un certo periodo di tempo fosse una misura proporzionata e idonea a garantire un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e i diritti della ricorrente. La procedura non era stata effettiva in quanto non aveva offerto la possibilità di esaminare la sostanza di un «motivo difendibile» ai sensi della Convenzione e non aveva fornito una riparazione adeguata.

275. Nella causa *De Tommaso c. Italia* [GC], 2017 (§§ 181-185), la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 4, in quanto il ricorrente aveva potuto presentare un effettivo ricorso

dinanzi alla corte d'appello sostenendo che la misura di sorveglianza speciale accompagnata dagli arresti domiciliari era stata applicata irregolarmente. Dopo aver riesaminato le condizioni di applicazione e la proporzionalità della misura di sorveglianza speciale, la corte d'appello aveva annullato la misura contestata.

Q. Articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 4 del Protocollo n. 4³²

Articolo 4 del Protocollo n. 4 – Divieto di espulsioni collettive di stranieri

«Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.»

Parole chiave HUDOC

Divieto di espulsioni collettive di stranieri (P4-4)

276. La Corte si è espressa sulla violazione o sulla mancanza di violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 4 del Protocollo n. 4 in alcune cause.

277. Per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo in riferimento al divieto delle espulsioni collettive di stranieri, la Corte ha precisato la necessità di un ricorso sospensivo (*Čonka c. Belgio*, 2002, §§ 79 e seguenti). In particolare la Corte ha sottolineato che l'effettività dei ricorsi previsti dall'articolo 13 presuppone che essi possano impedire l'esecuzione delle misure contrarie alla Convenzione e le cui conseguenze siano potenzialmente irreversibili. Pertanto, l'articolo 13 osta a che simili misure siano eseguite prima che le autorità nazionali abbiano concluso l'esame della loro compatibilità con la Convenzione. Tuttavia, gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per quanto riguarda le modalità con cui conformarsi agli obblighi ad essi imposti dall'articolo 13.

278. L'assenza di un ricorso sospensivo per giudicare la mancanza di esame della situazione particolare di ciascuno dei ricorrenti espulsi collettivamente ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 4 del Protocollo n. 4 nella causa *Čonka c. Belgio*, 2002, (§§ 77-85). Il Consiglio di Stato era chiamato, entro un termine di quarantacinque giorni, ad esaminare nel merito le doglianze dei ricorrenti nell'ambito del loro ricorso per l'annullamento della decisione con cui veniva negato loro il permesso di rimanere in Belgio, sapendo che i ricorrenti avevano solo cinque giorni di tempo per lasciare il territorio nazionale. Ora, tra l'altro, i ricorsi per la sospensione ordinaria e di estrema urgenza non erano sospensivi.

279. Nella causa *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], 2012 (§§ 201-207), nel contesto del rinvio verso il paese di provenienza di migranti cittadini somali ed eritrei, l'assenza di qualsiasi ricorso sospensivo accessibile a questi migranti intercettati in alto mare e rinvii nel loro paese di provenienza, che avrebbe consentito loro di presentare ad un'autorità competente le loro doglianze e di ottenere un controllo attento e rigoroso

³² Si veda la [Guida sull'articolo 4 del Protocollo n. 4](#) (divieto di espulsioni collettive di stranieri).

delle loro domande prima che fosse messa in esecuzione la misura di allontanamento, ha portato la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione e con l'articolo 4 del Protocollo n. 4. La verifica delle situazioni individuali dei ricorrenti non era possibile a bordo delle navi militari su cui erano stati imbarcati. Inoltre, tra il personale a bordo non c'erano interpreti né consulenti legali. I ricorrenti non avevano ricevuto alcuna informazione da parte dei militari italiani, i quali avrebbero fatto credere loro che erano diretti verso l'Italia e non li avrebbero informati sulla procedura da seguire per impedire il loro rinvio in Libia.

280. Tuttavia, quando un ricorrente sostiene che la procedura seguita per ordinare la sua espulsione ha avuto un carattere «collettivo», senza lamentare nel contempo che essa lo avrebbe esposto a un danno irreversibile derivante da una violazione degli articoli 2 o 3 della Convenzione che può verificarsi nel paese di destinazione, non si deve considerare che la sua espulsione dal territorio dello Stato convenuto abbia esposto l'interessato a un danno potenzialmente irreversibile: in tal caso, la Convenzione non impone quindi agli Stati l'obbligo assoluto di garantire un ricorso, il cui esercizio sia di pieno diritto sospensivo, ma richiede soltanto che la persona interessata abbia una effettiva possibilità di contestare la decisione di espulsione ottenendo un esame sufficientemente approfondito delle sue doglianze da parte di un'istanza indipendente e imparziale (*Khlaifia e altri c. Italia* [GC], 2016, § 279).

281. Nella causa *Khlaifia e altri c. Italia* [GC], 2016, (§§ 272-281), la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 4 del Protocollo n. 4 in assenza di effetto sospensivo del ricorso contro un'espulsione collettiva, senza che sia denunciato un rischio di trattamento contrario agli articoli 2 o 3. I decreti di respingimento indicavano esplicitamente che le persone interessate avevano la possibilità di contestarli con un ricorso dinanzi al giudice di pace, da presentare entro sessanta giorni. Non vi era alcun motivo di dubitare che, in tale contesto, il giudice di pace potesse esaminare una eventuale doglianza relativa al fatto che non fosse stata presa in considerazione la situazione personale del migrante interessato e quindi, in sostanza, al carattere collettivo dell'espulsione.

282. Nella causa *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], 2020 (§§ 241-243), in occasione dell'allontanamento immediato e forzato di stranieri da un confine terrestre, a seguito del tentativo di attraversarlo irregolarmente e in massa da parte di un gran numero di migranti, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 4 del Protocollo n. 4 relativamente all'assenza di una via di ricorso contro l'allontanamento dei ricorrenti. In effetti, la mancanza di una procedura di allontanamento individualizzata era la conseguenza del comportamento dei ricorrenti stessi che non avevano utilizzato le procedure ufficiali di ingresso disponibili a tale scopo. Inoltre, la doglianza relativa ai rischi a cui potevano essere esposti nel paese di destinazione era stata respinta sin dall'inizio della procedura.

R. Articolo 13 della Convenzione e articolo 46

Articolo 46 della Convenzione – Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

«1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.

3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

(...)»

Parole chiave HUDOC

Sentenza pilota (46) – Problema strutturale (46) – Misure generali (sentenza pilota) (46) – Misure individuali (sentenza pilota) (46) – Conformarsi alla sentenza (46-1) – Esecuzione della sentenza (46-2) – Misure individuali (46-2) – Misure generali (46-2) – Emendamenti legislativi (46-2) – Modifica della normativa (46-2) – Modifica della giurisprudenza (46-2)

1. Procedura della sentenza pilota

283. Nell'ambito della procedura della sentenza pilota³³, la Corte individua il tipo di riparazione da predisporre a beneficio degli Stati parte alla Convenzione, al fine di porre rimedio al problema strutturale o sistemico o al malfunzionamento riscontrato.

284. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 3 (elemento materiale), nella causa *Ananyev e altri c. Russia*, 2012 (§§ 210-231), la Corte ha chiesto allo Stato convenuto di istituire dei ricorsi interni, sia preventivi che indennitari, per denunciare le condizioni di detenzione in carcere. I ricorsi preventivi devono consentire ai detenuti di ottenere un esame rapido ed effettivo delle loro doglianze da parte di un'autorità o di un tribunale indipendente autorizzato a ordinare misure riparatorie. I ricorsi indennitari devono offrire ai detenuti incarcerati in condizioni inumane o degradanti in attesa del loro processo una riparazione sotto forma di una riduzione di pena o di un indennizzo di importo equiparabile a quello degli indennizzi accordati dalla Corte in casi analoghi. Di conseguenza, la Corte ha richiesto allo Stato convenuto di accordare una riparazione a tutte le vittime di condizioni di detenzione inumane o degradanti in carcere.

285. Nella causa *Neshkov e altri c. Bulgaria*, 2015 (§§ 282-283), lo Stato convenuto è stato tenuto ad adottare misure generali sotto forma di un ricorso preventivo in grado di offrire una riparazione rapida ai detenuti incarcerati in condizioni non conformi. La Corte ha suggerito che il modo migliore sarebbe quello di istituire un'autorità speciale di controllo degli istituti penitenziari. Altre soluzioni consisterebbero nell'avviare

³³ Si veda l'articolo 61 del [Regolamento della Corte](#).

procedimenti dinanzi alle istanze esistenti, ad esempio i pubblici ministeri, o nell'adattare le azioni preventive esistenti in modo che possano essere utilizzate per lamentare le cattive condizioni di detenzione.

286. Nella causa *Varga e altri c. Ungheria*, 2015 (§§ 106-113), la Corte ha invitato lo Stato convenuto a istituire un ricorso o un insieme di ricorsi preventivi e compensativi per denunciare il sovraffollamento nelle carceri. La Corte ha sottolineato che la soluzione migliore sarebbe quella di ridurre il numero dei detenuti aumentando le sanzioni non private della libertà e facendo un uso meno frequente della custodia cautelare. La Corte ha inoltre indicato che le riduzioni di pena offrono un'adeguata riparazione in caso di cattive condizioni materiali di detenzione, a condizione che siano concesse in modo esplicito e quantificabile.

287. Nella causa *Sukachov c. Ucraina*, 2020 (§§ 153-160), la Corte ha invitato lo Stato convenuto a istituire un ricorso preventivo e compensativo effettivo per denunciare le condizioni di detenzione e il sovraffollamento carcerario. Per quanto riguarda il ricorso preventivo, la Corte ha suggerito che il modo migliore sarebbe quello di istituire un'autorità speciale di controllo degli istituti penitenziari. Per quanto riguarda i ricorsi compensativi, una forma di compensazione potrebbe consistere nel ridurre proporzionalmente la pena della persona interessata per ogni giorno che quest'ultima ha trascorso in condizioni detentive inadeguate. Un'altra forma di compensazione potrebbe essere l'erogazione di un compenso in denaro, unica opzione possibile per le persone che non erano più in detenzione.

288. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 1 relativamente all'assenza di ricorsi effettivi per lamentare la durata eccessiva di un procedimento civile, nella causa *Rutkowski e altri c. Polonia*, 2015 (§§ 211-222), la Corte ha chiesto allo Stato convenuto di adottare nuove misure per garantire la fine del principio della «frammentazione del procedimento» e l'assegnazione di una «riparazione adeguata e sufficiente».

289. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con o in riferimento all'articolo 6 § 1 relativamente all'assenza di ricorsi effettivi nel diritto interno per lamentare la durata eccessiva di un procedimento civile, la Corte ha chiesto agli Stati convenuti di introdurre un ricorso effettivo o una combinazione di ricorsi effettivi preventivi e compensativi che garantiscano un'adeguata riparazione nelle seguenti cause: *Rumpf c. Germania*, 2010, § 73; *Ümmühan Kaplan c. Turchia*, 2012, § 75; *Glykantzi c. Grecia*, 2012, § 81; *Gazsó c. Ungheria*, 2015, § 39.

290. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 1 relativamente all'assenza di ricorsi effettivi nel diritto interno per lamentare la durata eccessiva di un procedimento penale, nella causa *Michelioudakis c. Grecia*, 2012 (§§ 74-78), la Corte ha chiesto allo Stato convenuto di istituire un ricorso o una combinazione di ricorsi – ricorso preventivo per accelerare il procedimento e ricorso compensativo per l'indennizzo o la riduzione di pena –, che garantiscano realmente una riparazione effettiva.

291. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 1 relativamente all'assenza di ricorsi effettivi nel diritto interno per lamentare la durata

eccessiva di un procedimento amministrativo, nella causa *Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia*, 2010 (§§ 54-57), la Corte ha chiesto allo Stato convenuto di istituire un ricorso o una combinazione di ricorsi interni efficaci.

292. La Corte ha inoltre rammentato i criteri essenziali che permettono di verificare l'effettività dei ricorsi indennitari in materia di durata eccessiva del procedimento (*Bourdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 99; si veda anche il [paragrafo 156](#) della presente guida) e la forte, seppur confutabile, presunzione secondo la quale la durata eccessiva di un procedimento causa un danno morale *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, §§ 203-204; *Bourdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 100; si vedano anche i paragrafi [162](#) e [163](#) della presente guida).

293. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 1 relativamente all'assenza di ricorsi effettivi nel diritto interno per lamentare il protrarsi della mancata esecuzione di decisioni giudiziarie definitive, nella causa *Bourdov c. Russia (n. 2)*, 2009, §§ 138-141, la Corte ha chiesto allo Stato convenuto di introdurre un ricorso effettivo che preveda un indennizzo per la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie. Così è stato nelle seguenti cause: *Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucraina*³⁴, 2009, §§ 91-94; *Manushaqe Puto e altri c. Albania*, 2012, §§ 110-118; 2014, *Gerasimov e altri c. Russia*, 2014, §§ 219-226.

294. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 relativamente all'assenza di un ricorso efficace per lamentare l'omessa decisione sulla questione del soggiorno di persone che erano state «cancellate» dal registro dei residenti permanenti dopo il ritorno all'indipendenza della Slovenia, nella causa *Kurić e altri c. Slovenia* [GC], 2012 (§ 415), la Corte ha chiesto allo Stato convenuto di introdurre un regime di indennizzo *ad hoc*.

2. Esecuzione delle sentenze

295. Nell'ambito dell'esecuzione delle sentenze, la Corte può chiedere allo Stato convenuto di adottare misure generali e/o individuali.

296. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 2 (elemento procedurale), nella causa *Abakarova c. Russia*, 2015 (§ 114), la Corte ha chiesto allo Stato convenuto di adottare misure che dovevano fare in modo che i diritti della ricorrente fossero adeguatamente tutelati in ogni nuovo procedimento, mediante la garanzia che l'interessata avesse accesso a dei ricorsi che consentissero di ottenere riparazione del danno subito in ragione della lesione riportata quando era bambina e della morte del resto della sua famiglia durante un attacco aereo mortale contro il suo villaggio.

297. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 3 (elemento procedurale), nella causa *Tomov e altri c. Russia*, 2019 (§§ 190-197), la Corte ha chiesto allo Stato convenuto di rimediare all'assenza di ricorsi effettivi, sia preventivi che indennitari, per quanto riguarda le condizioni inumane di trasporto di

³⁴ Violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 6 § 1 della Convenzione e con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

detenuti. La Corte ha specificato come dovrebbero essere trattate le doglianze, quali autorità sarebbero le vie di ricorso efficaci e quale sarebbe il ricorso compensativo.

298. Nella causa *J.M.B. e altri c. Francia**, 2020, (§ 316), la Corte ha chiesto allo Stato convenuto di adottare delle misure generali per introdurre un ricorso preventivo effettivo nella pratica per lamentare le cattive condizioni di detenzione e il sovraffollamento carcerario.

299. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 13 in riferimento all'articolo 6 § 1 relativamente all'assenza di ricorsi effettivi per lamentare la durata di un procedimento penale nella causa *Dimitrov e Hamanov c. Bulgaria*, 2011 (§ 131), e relativamente alla durata di un procedimento civile nella causa *Finger c. Bulgaria*, 2011 (§ 133), la Corte ha chiesto allo Stato convenuto di dotarsi di ricorsi effettivi indennitari.

300. Nella causa *Lukenda c. Slovenia*, 2005 (§ 98), lo Stato convenuto è stato invitato a modificare i ricorsi esistenti o a introdurne di nuovi, al fine di garantire una riparazione effettiva delle violazioni del diritto a un processo equo.

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente guida rinvia a sentenze e decisioni emesse dalla Corte, nonché a decisioni e rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo («la Commissione»).

Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Le sentenze camerale non «definitive», nel senso dell'articolo 44 della Convenzione, alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate nel seguente elenco con un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione è così formulato: «La sentenza di una Camera diviene definitiva a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43». Se il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza camerale diverrà nulla e la Grande Camera emetterà successivamente una sentenza definitiva.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della presente guida rimandano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>), che consente di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni di Grande Camera, di camera e di comitato, cause comunicate, pareri consultivi e massime estratte dal Bollettino di informazione sulla giurisprudenza), nonché a quella della Commissione (decisioni e rapporti) e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri. Alcune decisioni della Commissione non sono presenti nella banca dati HUDOC e sono disponibili solo in versione cartacea nel pertinente volume dell'Annuario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

—A—

A. c. Regno Unito, n. 35373/97, CEDU 2002-X
A.B. c. Paesi Bassi, n. 37328/97, 29 gennaio 2002
A.B. e altri c. Francia, n. 11593/12, 12 luglio 2016
A.C. e altri c. Spagna, n. 6528/11, 22 aprile 2014
A.M. c. Paesi Bassi, n. 29094/09, 5 luglio 2016
Abakarova c. Russia, n. 16664/07, 15 ottobre 2015
Abdolkhani e Karimnia c. Turchia, n. 30471/08, 22 settembre 2009
Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 28 maggio 1985, serie A n. 94
Abramiuc c. Romania, n. 37411/02, 24 febbraio 2009
Abuhmaid c. Ucraina, n. 31183/13, 12 gennaio 2017
Airey c. Irlanda, 9 ottobre 1979, serie A n. 32
Akashev c. Russia, 30616/05, 12 giugno 2008
Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-IV
Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI
Al-Nashif c. Bulgaria, n. 50963/99, 20 giugno 2002
Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, n. 61498/08, CEDU 2010
Al-Shari e altri c. Italia (dec.), n. 57/03, 5 luglio 2005
Albanese c. Italia, n. 77924/01, 23 marzo 2006
Aleksandr Andreyev c. Russia, n. 2281/06, 23 febbraio 2016
Alekseïev c. Russia, nn. 4916/07 e altri 2, 21 ottobre 2010
Allanazarova c. Russia, n. 46721/15, 14 febbraio 2017
Alto consiglio spirituale della comunità musulmana c. Bulgaria, n. 39023/97, 16 dicembre 2004
Altun c. Germania, n. 10308/83, decisione della Commissione 3 maggio 1983, *Décisions et rapports* (DR) 36
Amann c. Svizzera [GC], n. 27798/95, CEDU 2000-II
Ananyev e altri c. Russia, nn. 42525/07 e 60800/08, 10 gennaio 2012
Anne-Marie Andersson c. Svezia, 27 agosto 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-IV
Assenov e altri c. Bulgaria, 28 ottobre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VIII
Atanasov e Apostolov c. Bulgaria (dec.), nn. 65540/16 e 22368/17, 27 giugno 2017
Ataman c. Turchia, n. 46252/99, 27 aprile 2006
Athanassoglou e altri c. Svizzera [GC], n. 27644/95, CEDU 2000-IV
Aydın c. Turchia, 25 settembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VI

—B—

B.A.C. c. Grecia, n. 11981/15, 13 ottobre 2016
Bączkowski e altri c. Polonia, n. 1543/06, 3 maggio 2007
Baïssaïeva c. Russia, n. 74237/01, 5 aprile 2007

Balmer-Schafroth e altri c. Svizzera, 26 agosto 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-IV
Bamouhammad c. Belgio, n. 47687/13, 17 novembre 2015
Bastys c. Lituania, n. 80749/17, 4 febbraio 2020
Bati e altri c. Turchia, nn. 33097/96 e 57834/00, CEDU 2004-IV
Baumann c. Francia, n. 33592/96, CEDU 2001-V
Bazorkina c. Russia, n. 69481/01, 27 luglio 2006
Beck c. Norvegia, n. 26390/95, 26 giugno 2001
Beizaras e Levickas c. Lituania, n. 41288/15, 14 gennaio 2020
Benediktov c. Russia, n. 106/02, 10 maggio 2007
Bensaid c. Regno Unito, n. 44599/98, CEDU 2001-I
Bergmann c. Repubblica Ceca, n. 8857/08, 27 ottobre 2011
Beshiri e altri c. Albania (dec.), nn. 29026/06 e altri 11, 17 marzo 2020
Bottaro c. Italia, n. 56298/00, 17 luglio 2003
Boudaïeva e altri c. Russia, nn. 15339/02 e altri 4, CEDU 2008
Bourdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, CEDU 2009
Boychev e altri c. Bulgaria, n. 77185/01, 27 gennaio 2011
Boyle e Rice c. Regno Unito, 27 aprile 1988, serie A n. 131
Brincat e altri c. Malta, nn. 60908/11 e altri 4, 24 luglio 2014
Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VIII
Brudan c. Romania, n. 75717/14, 10 aprile 2018
Bubbins c. Regno Unito, n. 50196/99, CEDU 2005-II
Bucur e Toma c. Romania, n. 40238/02, 8 gennaio 2013
Büyükdag c. Turchia, n. 28340/95, 21 dicembre 2000

—C—

C. c. Regno Unito, n. 9276/81, decisione della Commissione del 17 novembre 1983, DR 35
C.N. c. Regno Unito, n. 4239/08, 13 novembre 2012
C.N. e V. c. Francia, n. 67724/09, 11 ottobre 2012
Çaçan c. Turchia, n. 33646/96, 26 ottobre 2004
Camenzind c. Svizzera, 16 dicembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VIII
Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 1984, serie A n. 80
Caraher c. Regno Unito (dec.), n. 24520/94, CEDU 2000-I
Cataldo c. Italia (dec.), n. 45656/99, CEDU 2004-VI
Çelik e İmret c. Turchia, n. 44093/98, 26 ottobre 2004
Cenbauer c. Croazia (dec.), n. 73786/01, 5 febbraio 2004
Centro di risorse giuridiche in nome di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, CEDU 2014
Chahal c. Regno Unito [GC], 15 novembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-V
Chamaïev e altri c. Georgia e Russia, n. 36378/02, CEDU 2005-III
Charzyński c. Polonia (dec.), n. 15212/03, CEDU 2005-V
Chernega e altri c. Ucraina, n. 74768/10, 18 giugno 2019

Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia, n. 45701/99, CEDU 2001-XII
Chiragov e altri c. Armenia [GC], n. 13216/05, CEDU 2015
Chitaïev c. Russia, n. 59334/00, 18 gennaio 2007
Chizzotti c. Italia (dec.), n. 15535/02, 26 maggio 2005
Chizzotti c. Italia, n. 15535/02, 2 febbraio 2006
Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], n. 2895/95, CEDU 2002-VI
Cipro c. Turchia [GC], n. 25781/94, CEDU 2001-IV
Clasens c. Belgio, n. 26564/16, 28 maggio 2019
Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, CEDU 2006-V
Colozza e Rubinat c. Italia, nn. 9024/80 e 9317/81, decisione della Commissione del 9 luglio 1982, DR 28
Čonka c. Belgio, n. 51564/99, CEDU 2002-I
Costello-Roberts c. Regno Unito, 25 marzo 1993, serie A n. 247-C
Council of Civil Service Unions e altri c. Regno Unito, n. 11603/85, decisione della Commissione del 20 gennaio 1987, DR 50
Crociani e altri c. Italia, nn. 8603/79 e altri 3, decisione della Commissione del 18 dicembre 1980, DR 22
Csepyová c. Slovacchia (dec.), n. 67199/01, 14 maggio 2002
Csüllög c. Ungheria, n. 30042/08, 7 giugno 2011

—D—

D.M. c. Grecia, n. 44559/15, 16 febbraio 2017
D.M. c. Polonia, n. 13557/02, 14 ottobre 2003
D.P. e J.C. c. Regno Unito, n. 38719/97, 10 ottobre 2002
Daddi c. Italia (dec.) n. 15476/09, 2 giugno 2009
Davydov e altri c. Russia, n. 75947/11, 30 maggio 2017
De Clerck c. Belgio, n. 34316/02, 25 settembre 2007
De Jong, Baljet e Van Den Brink c. Paesi Bassi, 22 maggio 1984, serie A n. 77
De Souza Ribeiro c. Francia [GC], n. 22689/07, CEDU 2012
De Tommaso c. Italia [GC], n. 43395/09, 23 febbraio 2017
De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, 18 giugno 1971, serie A n. 12
Delle Cave e Corrado c. Italia, n. 14626/03, 5 giugno 2007
Di Sante c. Italia (dec.), n. 56079/00, 24 giugno 2004
Dimitrov c. Bulgaria (dec.), n. 55861/00, 9 maggio 2006
Dimitrov e Hamanov c. Bulgaria, nn. 48059/06 e 2708/09, 10 maggio 2011
Djavit An c. Turchia, n. 20652/92, CEDU 2003-III
Doğan Altun c. Turchia, n. 7152/08, 26 maggio 2015
Domján c. Ungheria (dec.), n. 5433/17, 14 novembre 2017
Doran c. Irlanda, n. 50389/99, CEDU 2003-X
Đorđević c. Croazia, n. 41526/10, CEDU 2012
Driza c. Albania, n. 33771/02, CEDU 2007-V
Džinić c. Croazia, n. 38359/13, 17 maggio 2016

—E—

E. e altri c. Regno Unito, n. 33218/96, 26 novembre 2002
Edward e Cynthia Zammit Maempel c. Malta, n. 3356/15, 15 gennaio 2019
Efstratiou c. Grecia, 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-V
Ekşi e Ocak c. Turchia, n. 44920/04, 23 febbraio 2010
El-Masri c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, CEDU 2012
Esposito c. Italia (dec.), n. 34971/02, 5 aprile 2007
Etxeberria e altri c. Spagna, nn. 35579/03 e altri 3, 30 giugno 2009

—F—

Ferre Gisbert c. Spagna, n. 39590/05, 13 ottobre 2009
Finger c. Bulgaria, n. 37346/05, 10 maggio 2011
Frasiak c. Polonia, n. 22933/02, CEDU 2010
Frérot c. Francia, n. 70204/01, 12 giugno 2007

—G—

G.B. e altri c. Turchia, n. 4633/15, 17 ottobre 2019
G.H.H. e altri c. Turchia, n. 43258/98, CEDU 2000-VIII
Gahramanli e altri c. Azerbaijan, n. 36503/11, 8 ottobre 2015
Galanopoulos c. Grecia, n. 11949/09, 19 dicembre 2013
*Galea e Pavia c. Malta**, n. 77209/16 e 77225/16, 11 febbraio 2020
Gazsó c. Ungheria, n. 48322/12, 16 luglio 2015
Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia, n. 25389/05, CEDU 2007-II
Gerasimov e altri c. Russia, nn. 29920/05 e altri 10, 1° luglio 2014
Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458/02, CEDU 2011
Giuseppina e Orestina Procaccini c. Italia [GC], n. 65075/01, 29 marzo 2006
Glas Nadejda EOOD e Elenkov c. Bulgaria, n. 14134/02, 11 ottobre 2007
Glykantzi c. Grecia, n. 40150/09, 30 ottobre 2012
Gökçe e Demirel c. Turchia, n. 51839/99, 22 giugno 2006
Golder c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, serie A n. 18
Gömi e altri c. Turchia, n. 35962/97, 21 dicembre 2006
Gongadzé c. Ucraina, n. 34056/02, CEDU 2005-XI
Gorlov e altri c. Russia, nn. 27057/06 e altri 2, 2 luglio 2019
Gouarré Patte c. Andorra, n. 33427/10, 12 gennaio 2016
Grosaru c. Romania, n. 78039/01, CEDU 2010
Gusinskiy c. Russia (dec.), n. 70276/01, 22 maggio 2003
Gustafsson c. Svezia, 25 aprile 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-II

—H—

Halford c. Regno Unito, 25 giugno 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-III
Hartman c. Repubblica Ceca, n. 53341/99, CEDU 2003-VIII
Hassan e Tchaouch c. Bulgaria [GC], n. 30985/96, CEDU 2000-XI
Hatton e altri c. Regno Unito [GC], n. 36022/97, CEDU 2003-VIII
Hiernaux c. Belgio, n. 28022/15, 24 gennaio 2017
Hilal c. Regno Unito, n. 45276/99, CEDU 2001-II
Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, CEDU 2012
Hokkanen c. Finlandia, 23 settembre 1994, serie A n. 299-A
Horvat c. Croazia, n. 51585/99, CEDU 2001-VIII
Hugh Jordan c. Regno Unito, n. 24746/94, 4 maggio 2001
Hüseyin Esen c. Turchia, n. 49048/99, 8 agosto 2006
Hüsniye Tekin c. Turchia, n. 50971/99, 25 ottobre 2005

—I—

I.M. c. Francia, n. 9152/09, 2 febbraio 2012
Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, CEDU 1999-II
İçyer c. Turchia (dec.), n. 18888/02, CEDU 2006-I
İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, CEDU 2000-VII
Ilyushkin e altri c. Russia, nn. 5734/08 e altri 28, 17 aprile 2012
Imakaïeva c. Russia, n. 7615/02, CEDU 2006-XIII
Iordache c. Romania, n. 6817/02, 14 ottobre 2008
Iorgov c. Bulgaria, n. 40653/98, 11 marzo 2004
Iovtchev c. Bulgaria, n. 41211/98, 2 febbraio 2006
İrfan Güzel c. Turchia, n. 35285/08, 7 febbraio 2017
Ismayilov c. Azerbaijan, n. 4439/04, 17 gennaio 2008
Issaïeva c. Russia, n. 57950/00, 24 febbraio 2005
Ivan Atanasov c. Bulgaria, n. 12853/03, 2 dicembre 2010

—J—

*J.M.B. e altri c. Francia**, nn. 9671/15 e altri 31, 30 gennaio 2020
Jabari c. Turchia, n. 40035/98, CEDU 2000-VIII
James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, serie A n. 98
Janowiec e altri c. Russia (dec.), nn. 55508/07 e 29520/09, 5 luglio 2011
Januškevičienė c. Lituania, n. 69717/14, 3 settembre 2019
Jaremowicz c. Polonia, n. 24023/03, 5 gennaio 2010
Jeronovičs c. Lettonia [GC], n. 44898/10, 5 luglio 2016
Johnston e altri c. Irlanda, n. 9697/82, rapporto della Commissione del 5 marzo 1995, serie B n. 95

—K—

Kadiķis c. Lettonia (n. 2), n. 62393/00, 4 maggio 2006
Kadubec c. Slovacchia, 2 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VI
Kaić e altri c. Croazia, n. 22014/04, 17 luglio 2008
Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, serie A n. 168
Kangasluoma c. Finlandia, n. 48339/99, 20 gennaio 2004
Karabeyoğlu c. Turchia, n. 30083/10, 7 giugno 2016
Karaçay c. Turchia, n. 6615/03, 27 marzo 2007
Karácsony e altri c. Ungheria [GC], nn. 42461/13 e 44357/13, 17 maggio 2016
Karandja c. Bulgaria, n. 69180/01, 7 ottobre 2010
Kaya c. Turchia, 19 febbraio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I
Kaya e Seyhan c. Turchia, n. 30946/04, 15 settembre 2009
Kayasu c. Turchia, nn. 64119/00 e 76292/01, 13 novembre 2008
Keegan c. Regno Unito, n. 28867/03, CEDU 2006-X
Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, CEDU 2001-III
Kelly e altri c. Regno Unito, n. 30054/96, 4 maggio 2001
Kenedi c. Ungheria, n. 31475/05, 26 maggio 2006
Khachiev e Akaïeva c. Russia, nn. 57942/00 e 57945/00, 24 febbraio 2005
Khadissof e Tsetchoïev c. Russia, n. 21519/02, 5 febbraio 2009
Khan c. Regno Unito, n. 35394/97, CEDU 2000-V
Khider c. Francia, n. 39364/05, 9 luglio 2009
Khlaifia e altri c. Italia [GC], n. 16483/12, 15 dicembre 2016
Kılıç c. Turchia, n. 22492/93, CEDU 2000-III
Kiril Zlatkov Nikolov c. Francia, nn. 70474/11 e 68038/12, 10 novembre 2016
Klass e altri c. Germania, 6 settembre 1978, serie A n. 28
Konstas c. Grecia, n. 53466/07, 24 maggio 2011
Konti-Arvantini c. Grecia, n. 53401/99, 10 aprile 2003
Kontrová c. Slovacchia, n. 7510/04, 31 maggio 2007
Kopczynski c. Polonia, n. 28863/95, decisione della Commissione del 1° luglio 1998
Krasuski c. Polonia, n. 61444/00, CEDU 2005-V
Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, CEDU 2000-XI
Kudlička c. Repubblica ceca (dec.), n. 21588/12, 3 marzo 2015
Kuppinger c. Germania, n. 62198/11, 15 gennaio 2015
Kurić e altri c. Slovenia [GC], n. 26828/06, CEDU 2012
Kurt c. Turchia, 25 maggio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-III

—L—

Lashmankin e altri c. Russia, nn. 57818/09 e altri 14, 7 febbraio 2017
Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, serie A n. 116
Liberty e altri c. Regno Unito, n. 58243/00, 1° luglio 2008
Lindberg c. Svezia (dec.), n. 48198, 15 gennaio 2004
Lithgow e altri c. Regno Unito, 8 luglio 1986, serie A n. 102
Lonić c. Croazia, n. 8067/12, 4 dicembre 2014
Loulouïev e altri c. Russia, n. 69480/01, CEDU 2006-XIII

—M—

M. e altri c. Bulgaria, n. 41416/08, 26 luglio 2011
M.A. c. Cipro, n. 41872/10, CEDU 2013
M.S. c. Svezia, 27 agosto 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-IV
M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, CEDU 2011
Macready c. Repubblica ceca, nn. 4824/06 e 15512/08, 22 aprile 2010
Mahmut Kaya c. Turchia, n. 22535/93, CEDU 2000-III
Makaratzis c. Grecia [GC], n. 50385/99, CEDU 2004-XI
Mandić e Jović c. Slovenia, nn. 5774/10 e 5985/10, 20 ottobre 2011
Manushaqe Puto e altri c. Albania, nn. 604/07 e 3 altri, 31 luglio 2012
Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, serie A n. 226-A
*Marshall e altri c. Malta**, n. 79177/16, 11 febbraio 2020
Martins Castro e Alves Correia de Castro c. Portogallo, n. 33729/06, 10 giugno 2008
Maskhadova e altri c. Russia, n. 18071/05, 6 giugno 2013
Matos e Silva, Lda., e altri c. Portogallo, 16 settembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-IV
Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, CEDU 2005-IX
McDonnell c. Regno Unito, n. 19563/11, 9 dicembre 2014
McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, 10 settembre 2010
McGlinchey e altri c. Regno Unito, n. 50390/99, CEDU 2003-V
McKerr c. Regno Unito, n. 28883/95, CEDU 2001-III
McMichael c. Regno Unito, 24 febbraio 1995, serie A n. 307-B
Membri della Congregazione dei testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia, n. 71156/01, 3 maggio 2007
Mendrei c. Ungheria (dec.), n. 54927/15, 19 giugno 2018
Menecheva c. Russia, n. 59261/00, CEDU 2006-III
Menteş e altri c. Turchia, 28 novembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VIII
Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, 27 maggio 2004
Metin Turan c. Turchia, n. 20868/02, 14 novembre 2006
Michelioudakis c. Grecia, n. 54447/10, 3 aprile 2012
Mifsud c. Francia (dec.) [GC], n. 57220/00, CEDU 2002-VIII
Mir Isfahani c. Paesi Bassi (dec.), n. 31252/03, 31 agosto 2008
Mosendz c. Ucraina, n. 52013/08, 17 gennaio 2013
Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia [GC], n. 11138/10, 23 febbraio 2016
Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, n. 13178/03, CEDU 2006-XI
Müller c. Austria, n. 5849/72, decisione della Commissione del 16 dicembre 1974, DR 1
Murray c. Regno Unito, 28 ottobre 1994, serie A n. 300-A
Musa e altri c. Bulgaria, n. 61259/00, 11 gennaio 2007
Müslim c. Turchia, n. 53566/99, 26 aprile 2005

—N—

N. c. Svezia, n. 11366/85, decisione della Commissione del 16 ottobre 1986, DR 50
N.D. e N.T. c. Spagna [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, 13 febbraio 2020
Nada c. Svizzera [GC], n. 10593/08, CEDU 2012
Nasr e Ghali c. Italia, n. 44883/09, 23 febbraio 2016
Nastou c. Grecia (n. 2), n. 16163/02, 15 luglio 2005
Neshkov e altri c. Bulgaria, nn. 36925/10 e altri 5, 27 gennaio 2015
Nikolova c. Bulgaria [GC], n. 31195/96, CEDU 1999-II
Nogolica c. Croazia (dec.), n. 77784/01, CEDU 2002-VIII
Norbert Sikorski c. Polonia, n. 17599/05, 22 ottobre 2009
Nuri Kurt c. Turchia, n. 37038/97, 29 novembre 2005
Nuvoli c. Italia, n. 41424/98, 16 maggio 2002

—O—

O’Keeffe c. Irlanda [GC], n. 35810/09, CEDU 2014
Olisov e altri c. Russia, nn. 10825/09 e altri 2, 2 maggio 2017
Olivieri e altri c. Italia, nn. 17708/12 e altri 3, 25 febbraio 2016
Olsson c. Svezia (n. 1), 24 marzo 1988, serie A n. 130
Öneryıldız c. Turchia [GC], n. 48939/99, CEDU 2004-XII
Orhan c. Turchia, n. 25656/94, 18 giugno 2002
Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turchia (n. 1), nn. 64178/00 e altri 4, 30 marzo 2006
Özpinar c. Turchia, n. 20999/04, 19 ottobre 2010

—P—

Paksas c. Lituania [GC], n. 34932/04, CEDU 2011
Panju c. Belgio, n. 18393/09, 28 ottobre 2014
Panteleyenکو c. Ucraina, n. 11901/02, 29 giugno 2006
Partito conservatore russo degli imprenditori e altri c. Russia, nn. 55066/00 e 55638/00, CEDU 2007-I
Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, CEDU 2002-II
Paulino Tomás c. Portogallo (dec.), n. 58698/00, CEDU 2003-VIII
Paunović e Milivojević c. Serbia, n. 41683/06, 24 maggio 2016
Payet c. Francia, n. 19606/08, 20 gennaio 2011
Peck c. Regno Unito, n. 44647/98, CEDU 2003-I
Peev c. Bulgaria, n. 64209/01, 26 luglio 2007
Petkov e altri c. Bulgaria, nn. 77568/01 e altri 2, 11 giugno 2009
Pine Valley Developments Ltd e altri c. Irlanda, n. 12742/87, decisione della Commissione del 3 maggio 1989, DR 61
Pine Valley Developments Ltd e altri c. Irlanda, 29 novembre 1991, serie A n. 222

Pizzetti c. Italia, n. 12444/86, rapporto della Commissione del 10 dicembre 1991
Plattform «Arzte für das Leben» c. Austria, 21 giugno 1988, serie A n. 139
Poghosyan e Baghdasaryan c. Armenia, n. 22999/06, CEDU 2012
Posevini c. Bulgaria, n. 63638/14, 19 gennaio 2017
Powell e Rayner c. Regno Unito, 21 febbraio 1990, serie A n. 172
Principe Hans-Adam II di Liechtenstein c. Germania [GC], n. 42527/98, CEDU 2001-VIII

—R—

R. c. Regno Unito, n. 10496/83, decisione della Commissione del 14 maggio 1984, DR 38
Ramadhi e altri c. Albania, n. 38222/02, 13 novembre 2007
Ramirez Sanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, CEDU 2006-IX
Ramsahai e altri c. Paesi Bassi [GC], n. 52391/99, CEDU 2007-II
Ratushna c. Ucraina, n. 17318/06, 2 dicembre 2010
Reynolds c. Regno Unito, n. 2694/08, 13 marzo 2012
Riccardi Pizzati c. Italia [GC], n. 62361/00, 29 marzo 2006
Riener c. Bulgaria, n. 46343/99, 23 maggio 2006
Rišková c. Slovacchia, n. 58174/00, 22 agosto 2006
Riza e altri c. Bulgaria, nn. 48555/10 e 48377/10, 13 ottobre 2015
Rizvanov c. Azerbaijan, n. 31805/06, 17 aprile 2012
Roche c. Regno Unito [GC], n. 32555/96, CEDU 2005-X
Roman Zakharov c. Russia [GC], n. 47143/06, CEDU 2015
Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, CEDU 2000-V
Rumpf c. Germania, n. 46344/06, 2 settembre 2010
Ruslan Yakovenko c. Ucraina, n. 5425/11, CEDU 2015
Rutkowski e altri c. Polonia, n. 72287/10, 7 luglio 2015

—S—

S.K. c. Russia, n. 52722/15, 14 febbraio 2017
Sabou e Pircalab c. Romania, n. 46572/99, 28 settembre 2004
Saccoccia c. Austria (dec.), n. 69917/01, 5 luglio 2007
Saggio c. Italia, n. 41879/98, 25 ottobre 2001
Sakkal e Fares c. Turchia (dec.), n. 52902/15, 7 giugno 2016
Salah Sheek c. Paesi Bassi, n. 1948/04, 11 gennaio 2007
Salman c. Turchia [GC], n. 21986/93, CEDU 2000-VII
Sampanis e altri c. Grecia, n. 32526/05, 5 giugno 2008
Sargsyan c. Azerbaijan [GC], n. 40167/06, CEDU 2015
SARL Amat-G e Mébaghichvili c. Georgia, n. 2507/03, CEDU 2005-VIII
Saygılı c. Turchia (dec.), n. 42914/16, 11 luglio 2017
Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009
Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, CEDU 2006-V
Šečić c. Croazia, n. 40116/02, 31 maggio 2007

Segerstedt-Wiberg e altri c. Svezia, n. 62332/00, CEDU 2006-VII
Shanaghan c. Regno Unito, n. 37715/97, 4 maggio 2001
Shmelev c. Russia (dec.), n. 41743/17 e altri 16, 17 marzo 2020
Silver e altri c. Regno Unito, 25 marzo 1983, serie A n. 61
Simaldone c. Italia, n. 22644/03, 31 marzo 2009
Sindacato svedese dei conducenti di locomotive c. Svezia, 6 febbraio 1976, serie
A n. 20
Singh e altri c. Belgio, n. 33210/11, 2 ottobre 2012
Sitkov c. Russia (dec.), n. 55531/00, 9 novembre 2004
Slaviček c. Croazia (dec.), n. 20862/02, CEDU 2002-VII
Slimani c. Francia, n. 57671/00, CEDU 2004-IX
Smith e Grady c. Regno Unito, nn. 33985/96 e 33986/96, CEDU 1999-VI
Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, serie A n. 161
Söylemez c. Turchia, n. 46661/99, 21 settembre 2006
Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, serie A n. 52
Stanev c. Bulgaria [GC], n. 36760/06, CEDU 2012
Stella e altri c. Italia (dec.), nn. 49169/09 e altri 10, 16 settembre 2014
Stewart-Brady c. Regno Unito, nn. 27436/95 e 28406/95, decisione della
Commissione del 2 luglio 1997, DR 90-B
Stoica c. Romania, n. 42722/02, 4 marzo 2008
Strack e Richter c. Germania (dec.), nn. 28811/12 e 50303/12, 5 luglio 2016
Stratégies et Communications e Dumoulin c. Belgio, n. 37370/97, 15 luglio 2002
Sukachov c. Ucraina, n. 14057/17, 30 gennaio 2020
Sultan Öner e altri c. Turchia, n. 73792/01, 17 ottobre 2006
Sunday Times c. Regno Unito (n. 2), 26 novembre 1991, serie A n. 217
Sürmeli c. Germania [GC], n. 75529/01, CEDU 2006-VII
Syrkin c. Russia (dec.), n. 44125/98, 25 novembre 1999

—T—

T.I. c. Regno Unito (dec.), n. 43844/98, CEDU 2000-III
T.P. e K.M. c. Regno Unito [GC], n. 28945/95, CEDU 2001-V
Tagayeva e altri c. Russia, nn. 26562/07 e altri 6, 13 aprile 2017
Tanrikulu c. Turchia [GC], n. 23763/94, CEDU 1999-IV
Tchember c. Russia, n. 7188/03, CEDU 2008
Times Newspapers Ltd e Andrew Neil c. Regno Unito, n. 14644/89, rapporto
della Commissione dell'8 ottobre 1991
Tomov e altri c. Russia, nn. 18255/10 e altri 5, 9 aprile 2019
Torreggiani e altri c. Italia, 43517/09 e altri 6, 8 gennaio 2013
Tregoubenko c. Ucraina (dec.), n. 61333/00, 21 ottobre 2003
Tsirlis e Kouloumpas c. Grecia, 29 maggio 1997, *Recueil des arrêts et décisions*
1997-III
Tsonyo Tsonev c. Bulgaria, n. 33726/03, 1° ottobre 2009
Tüm Haber Sen e Çınar c. Turchia, n. 28602/95, 21 febbraio 2006

—U—

Ulemek c. Croazia, n. 21613/16, 31 ottobre 2019
Ümmühan Kaplan c. Turchia, n. 24240/07, 20 marzo 2012

—V—

Valada Matos das Neves c. Portogallo, n. 73798/13, 29 ottobre 2015
Valsamis c. Grecia, 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI
Varga e altri c. Ungheria, nn. 14097/12 e altri 5, 10 marzo 2015
Vasilev e Doycheva c. Bulgaria, n. 14966/04, 31 maggio 2012
Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia, n. 50973/08, 21 dicembre 2010
Velikovi e altri c. Bulgaria, n. 43278/98 e altri 8, 15 marzo 2007
Verein Alternatives Lokalradio Bern e Verein Radio Dreyeckland Basel c. Svizzera, n. 10746/84, decisione della Commissione del 16 ottobre 1986, DR 49
Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs e Gubi c. Austria, 19 dicembre 1994, serie A n. 302
Vidas c. Croazia, n. 40383/04, 3 luglio 2008
Vilvarajah e altri c. Regno Unito, 30 ottobre 1991, serie A n. 215
Vlad e altri c. Romania, nn. 40756/06 e altri 2, 26 novembre 2013
Vučković e altri c. Serbia (eccezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, 25 marzo 2014

—W—

W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, serie A n. 121
Wainwright c. Regno Unito, n. 12350/04, CEDU 2006-X
Walter c. Italia (dec.), n. 18059/06, 11 luglio 2006
Wasserman c. Russia (n. 2), n. 21071/05, 10 aprile 2008
Wendenburg e altri c. Germania (dec.), n. 71630/01, CEDU 2003-II
Wille c. Liechtenstein [GC], n. 28396/95, CEDU 1999-VII

—X—

X. e altri c. Russia, nn. 78042/16 e 66158/14, 14 gennaio 2020
X. e Y. c. Paesi Bassi, 26 marzo 1985, serie A n. 91

—Y—

Yarashonen c. Turchia, n. 72710/11, 24 giugno 2014
Yaşa c. Turchia, 2 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VI
Yassar Hussain c. Regno Unito, n. 8866/04, CEDU 2006-III

Yengo c. Francia, n. 50494/12, 21 maggio 2015
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgio, n. 10486/10, 20 dicembre 2011
Young, James e Webster c. Regno Unito, nn. 7601/76 e 7806/77, rapporto della Commissione del 14 dicembre 1979, serie B n. 39
Younger c. Regno Unito (dec.), n. 57420/00, CEDU 2003-I
Youri Romanov c. Russia, n. 69341/01, 25 ottobre 2005
Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucraina, n. 40450/04, 15 ottobre 2009

—Z—

Z e altri c. Regno Unito [GC], n. 29392/95, CEDU 2001-V
Z. ed E. c. Austria, n. 10153/82, decisione della Commissione del 13 ottobre 1986, DR 49
Zarakolu e Belge Uluslararası Yayıncılık c. Turchia, nn. 26971/95 e 37933/97, 13 luglio 2004
Zavoloka c. Lettonia, n. 58447/00, 7 luglio 2009
Zazanis c. Grecia, n. 68138/01, 18 novembre 2004
Zelilof c. Grecia, n. 17060/03, 24 maggio 2007